

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
DIPARTIMENTO DEGLI STUDI PER L'ECONOMIA E  
L'IMPRESA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN AMMINISTRAZIONE,  
CONTROLLO E PROFESSIONE

TESI DI LAUREA  
**ANALISI DELLE VARIAZIONI DEL REDDITO D'IMPRESA A  
SEGUITO DELLA LEGGE DELEGA FISCALE N. 111/2023**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Ballancin Andrea



Candidata:

Lisa Latella

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>
<b>CAPITOLO I: LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ</b>	<b>7</b>
1. L'imposta sul reddito delle società	7
1.1 Presupposto	8
1.2 Soggetti passivi	8
1.3 La commercialità	11
1.4 La residenza	14
1.5 La determinazione dell'imposta	17
1.6 La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali	19
1.7 Imputazione dei componenti positivi o negativi	21
<b>CAPITOLO II: ANALISI DELLE NOVITÀ PREVISTE DALL'ART. 6 DELLA LEGGE DELEGA N. 111/2023</b>	<b>28</b>
2.1 Riduzione dell'aliquota IRES o incentivi fiscali in caso di investimenti e nuove assunzioni	28
2.1.1 Analisi del quadro normativo attuale	28
2.1.2 Obiettivi dell'art. 6, comma ,1 lett a) e b) della Legge Delega n. 111/2023	34
2.1.3 Maggiorazione del costo del personale neoassunto	38
2.1.4 Abrogazione dell'ACE	42
2.2 Interessi passivi	48
2.2.1 Analisi del quadro normativo attuale	48
2.2.2 Obiettivi dell'art. 6, co. 1, lett. d), Legge Delega n. 111/2023	52
2.3 Perdite Fiscali	55
2.3.1 Analisi del quadro normativo attuale	55
2.3.2 Obiettivi dell'art. 6, co. 1, lett. e) della Legge Delega n. 111/2023.	61

2.4	Fiscalità Internazionale	64
2.4.1	Reshoring	64
<b>CAPITOLO 3: RIALLINEAMENTO TRA VALORI DI BILANCIO E VALORI FISCALI</b>		<b>69</b>
3.1	In sede di operazione straordinarie e cambiamento dell'assetto contabile	69
3.1.1	Analisi del quadro normativo attuale	69
3.1.2	Obiettivi dell'art. 6 co. 1 lett. c) della Legge Delega n. 111/2023	78
3.2	Variazioni della determinazione del reddito imponibile d'impresa	84
3.2.1	Analisi del quadro normativo attuale	84
3.2.2	Obiettivi dell'art. 9, co. 1, lett. c) della Legge Delega n. 111/2023	95
<b>CONCLUSIONI</b>		<b>100</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>		<b>102</b>

**Al mio relatore, Professor Andrea Ballancin e al Dottor Andrea Monaci,**

*Grazie per la disponibilità e i preziosi consigli nella stesura di questa tesi.*

**Alla mia famiglia,**

*Grazie per avermi dato tutti gli strumenti necessari  
ad arrivare fino a qui, nonché la forza di affrontare le sconfitte.*

**Al mio fidanzato Andrea,**

*Semplicemente grazie per quello che fai per me.*

**Allo Studio Cremonini,**

*Grazie alla Dottoressa Elisabetta Cremonini, per me un esempio da seguire.  
Grazie alla Dottoressa Roberta Papa. È un vero onore per me collaborare con Lei.  
Grazie ai miei colleghi, ognuno di voi ha qualcosa di speciale.  
Grazie Giuliana, per starmi sempre accanto.*

**Ai miei amici,**

*Federica e Beatrice, l'avervi conosciuto ha cambiato la mia vita. Vi voglio bene.  
Giorgia e Angelica, grazie per essere cresciute insieme.  
Grazie a tutti i miei amici, la vostra presenza è fondamentale.*

# INTRODUZIONE

Con il presente elaborato si è inteso analizzare alcune delle più rilevanti modifiche intervenute nell'ambito del reddito di impresa a seguito della emanazione della Legge Delega n. 111/2023.

Prima di soffermarsi nello specifico su ciascuna di esse, viene effettuata un'analisi generale della disciplina IRES. L'analisi del sistema di tassazione vigente risulta, infatti, necessaria al fine di comprendere la *ratio* dei cambiamenti previsti.

Le novità previste dalla Legge Delega n. 111/2023 sono frutto di una vasta indagine da parte della VI Commissione Finanze della Camera e della VI Commissione Finanze e tesoro del Senato, basata sul raccoglimento delle istanze dai diversi portatori di interessi, finalizzata alla comprensione degli interventi necessari all'efficientamento del sistema tributario. In particolare, tali interventi sono relativi ai sensi dell'art. 22 della sopracitata Legge: *i)* allo stimolo della crescita economica e alla natalità, *ii)* alla prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'efficientamento della struttura dei tributi, *iii)* alla riduzione del carico fiscale, *iv)* alla razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e *v)* alla revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento dei contribuenti.

Il Capitolo primo del presente elaborato tratterà gli aspetti più significativi, relativi esclusivamente all'imposta sul reddito delle società. La tassazione del reddito d'impresa è da considerarsi uno snodo nevralgico per il nostro sistema fiscale: la tassazione degli utili generati tramite l'esercizio d'impresa è, infatti, indicativo del grado di favore che ogni ordinamento vuole riservare alla produzione della ricchezza.

Il Legislatore, consapevole di ciò, ha dedicato alla tassazione del reddito d'impresa una pluralità di disposizioni nella Legge Delega n. 111/2023, tra cui: *i)* la c.d. Mini IRES, *ii)* l'applicazione di un'aliquota proporzionale del 24% per opzione alle persone fisiche in determinate casistiche, *iii)* la semplificazione e razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito, *iv)* la revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese e *vi)* l'estensione del potenziamento della *tax compliance*.

Una parte rilevante di tali disposizioni verranno trattate nel Capitolo secondo e terzo. Più precisamente, il Capitolo secondo si pone lo scopo di fornire una disamina del quadro normativo attuale al fine di meglio comprendere gli obiettivi posti dal Legislatore. Nello specifico tale capitolo è focalizzato su quattro particolari temi, ovvero l'introduzione della mini

IRES, la riforma della disciplina concernente gli interessi passivi e le perdite fiscali ed infine il c.d. *reshoring*.

Successivamente, il terzo Capitolo tratterà, contestualmente all'analisi del quadro normativo attuale, gli obiettivi della Legge Delega volti alla riduzione del doppio binario civilistico e fiscale.

Gli obiettivi enunciati nella Legge Delega e trattati nel corso dell'elaborato sono frutto della volontà del Legislatore di favorire l'efficientamento della struttura del sistema tributario, al fine di stimolare la crescita economica, la riduzione del carico fiscale e la certezza del sistema tributario.

Dati gli interventi sopra esposti è chiaro che il Legislatore con la Riforma Fiscale ha inteso aumentare il *tax appeal* del nostro Paese intervenendo sui fattori critici riconducibili al livello di pressione fiscale e alla complessità della disciplina.

Si tratta quindi di una grande occasione per una revisione generale della disciplina della tassazione del reddito d'impresa e per rimuovere le principali problematiche interpretative e applicative ad essa connesse. Tuttavia, occorre anche considerare gli eventuali rischi connessi all'attuazione della Legge Delega.

Tale Legge, ha conferito la delega al Governo ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti attuativi volti alla riforma del sistema fiscale. Ebbene, un primo rischio è riconducibile al fatto che, in fase di attuazione, il Governo non riesca a recepire i principi ispiratori originari e formulare gli interventi necessari al fine di concretizzare gli obiettivi previsti.

Un'ulteriore criticità da considerare in tema di Riforma Fiscale è relativa agli oneri per la finanza pubblica e la pressione tributaria. Dalla Riforma in parola non dovranno generarsi nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, né tantomeno un incremento della pressione tributaria rispetto a quella esistente. Il rischio, infatti, è quello di generare ulteriori oneri per la Finanza Pubblica in fase di emanazione dei decreti attuativi. Per far fronte a tali decreti potrebbero essere necessari ulteriori decreti legislativi volti a reperire le risorse finanziarie necessarie alla loro copertura.

# CAPITOLO I

## LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

### 1. L'imposta sul reddito delle società.

La c.d. IRES, ossia l'imposta sul reddito delle società, è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 344/2003<sup>1</sup>. Quest'ultimo è stato emanato in attuazione della Legge Delega n. 80/2003 che ha modificato radicalmente l'imposizione del reddito delle società al fine di rendere i criteri di tassazione più competitivi e conformi ai principi comunitari<sup>2</sup>. Tuttavia, non tutti i principi contenuti nella Legge Delega sono stati recepiti nel Decreto legislativo citato. In questo modo, infatti, alcuni istituti civilistici, come l'istituto dei patrimoni destinati, rimasero sprovvisti di una disciplina fiscale<sup>3</sup>. Dopo quattro anni dall'emanazione della Legge Delega il Ministero dell'Economia, con la Commissione Biasco, ha redatto una relazione finale in merito all'implementazione della riforma, dalla quale è emerso che si era creata una profonda insoddisfazione nei confronti dell'IRES collegata ai numerosi interventi normativi correttivi che hanno contraddetto gli assi portanti già subito dopo l'attuazione<sup>4</sup>.

È necessario richiamare anche il Decreto legislativo n. 6/2003, il quale conteneva disposizioni civilistiche in materia di società<sup>5</sup>. Alcune disposizioni di quest'ultimo hanno avuto importanti ricadute in ambito fiscale, quali: *i*) la soppressione della facoltà di effettuare in bilancio rettifiche e accantonamenti in applicazione delle norme tributarie; *ii*) la nuova disciplina delle azioni ed obbligazioni, *iii*) la possibilità di costituire patrimoni destinati e, infine, *iv*) le sostanziali modifiche apportate alla disciplina delle società cooperative<sup>6</sup>.

L'istituzione dell'IRES, ha sostituito integralmente l'IRPEG, ossia l'imposta sul reddito delle persone giuridiche<sup>7</sup>. Il voluto cambio di denominazione effettuato dal Legislatore, ossia dalla denominazione precedente "*imposta sul reddito delle persone giuridiche*" alla

---

<sup>1</sup> G. Falsitta, *Manuale di Diritto Tributario – Parte Speciale: Il sistema delle imposte in Italia*, dodicesima edizione, 2018, Milano, c. 3.1, p. 297.

<sup>2</sup> L. SALVINI, *Diritto societario e diritto tributario: dieci anni dalle riforme*, De Jure, 2014.

<sup>3</sup> L. SALVINI, *op. loc.*, cit.

<sup>4</sup> L. SALVINI, *op. loc.*, cit.

<sup>5</sup> L. SALVINI, *op. loc.*, cit.

<sup>6</sup> L. SALVINI, *op. loc.*, cit.

<sup>7</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

denominazione attuale “*imposta sul reddito delle società*” era riconducibile alla variazione della sfera dei soggetti interessati dall’IRPEG all’IRES, infatti nell’IRES inizialmente era prevista l’inclusione nell’ambito di applicazione, della suddetta imposta, anche degli enti non commerciali, tuttavia tale direttiva non è mai stata attuata<sup>8</sup>. L’introduzione dell’IRES, inoltre, ha comportato numerose novità in tema di tassazione dei redditi di impresa rispetto alla normativa precedente riconducibile all’IRPEG, la quali hanno comportato la riscrittura di una parte sostanziosa del TUIR<sup>9</sup>. Ad oggi, nel Testo Unico all’IRES è dedicato il Titolo II, che è suddiviso a sua volta in sei capi quali rispettivamente: disposizioni generali, società ed enti commerciali, enti non commerciali, società ed enti commerciali non residenti, enti non commerciali non residenti e determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime<sup>10</sup>.

### **1.1 Presupposto.**

Il presupposto dell’IRES è sancito dall’art. 72 del TUIR ed è riconducibile “*al possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6*”<sup>11</sup>. L’art. 6 del TUIR individua sei categorie di reddito, quali: i redditi fondiari, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomi, i redditi di impresa e i redditi diversi.

### **1.2 Soggetti passivi.**

L’art. 73, co. 1, del TUIR disciplina i soggetti passivi IRES e li suddivide nelle seguenti categorie:

- 1) società di capitali, società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nello Stato;
- 2) enti pubblici e privati diversi dalle società ed i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- 3) enti pubblici e privati diversi dalle società ed i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

---

<sup>8</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>9</sup> B. IANNIELLO, *Imposta sui redditi delle società: novità della riforma fiscale (parte I)*, *Le Società*, n. 4, 1 aprile 2004, p. 503.

<sup>10</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>11</sup> F. PERLI E M. MATTIA, *IRES, Ius Giuffè*, 2017.

4) le società, gli enti di ogni tipo e i *trust* con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato<sup>12</sup>.

Il sopracitato articolo divide in quattro categorie distinte i soggetti passivi perché, a seconda della tipologia di appartenenza, risulta, secondo l'art. 75 del TUIR, una base imponibile determinata secondo criteri e norme differenti<sup>13</sup>.

In riferimento al punto 1) occorre sottolineare che tali società sono dotate di personalità giuridica e per tale motivazione sono considerati soggetti d'imposta IRES<sup>14</sup>. Infatti, tutti i redditi prodotti dalla presente categoria, indipendentemente da qualsiasi fonte provengano o dall'attività esercitata dal soggetto passivo, costituiscono esclusivamente redditi d'impresa, in quanto la commercialità, requisito fondamentale ai fini dell'applicazione dell'IRES, che sarà trattata nel prossimo paragrafo, è insita nella forma giuridica<sup>15</sup>.

Invece, in riferimento al punto 2) e al punto 3), la finalità della norma è riconducibile ad includere nella sfera soggettiva IRES, tutti quei soggetti sia privi di personalità giuridica sia indipendentemente dalla forma giuridica assunta<sup>16</sup>.

L'art. 73, co. 2, sancisce che, oltre alle categorie sopracitate, sono soggetti a IRES le *“persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5”*. Date le indicazioni di tale comma l'IRES grava su qualsiasi formazione sociale, ad esclusione di quelle sottratte dalla sfera operativa e quelle assoggettate ad un differente meccanismo di tassazione<sup>17</sup>. Le finalità riconducibili alla suddetta disposizione sono volte a limitare fenomeni elusivi ed evasivi collegati all'emersione di lacune normative legate alla formazione di figure societarie atipiche<sup>18</sup>.

I soggetti passivi IRES, inoltre, si identificano grazie a delle connotazioni in comune, quest'ultime possono essere riconducibili alle tre caratteristiche esposte nel seguito:

---

<sup>12</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>13</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>14</sup> L. MAURIZIO, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffè, 2020.

<sup>15</sup> L. MAURIZIO, *op. loc. cit.*

<sup>16</sup> L. MAURIZIO, *op. loc. cit.*

<sup>17</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>18</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

- l'organizzazione, ovvero il soggetto passivo si identifica come un insieme di persone e/o beni stabilmente strutturato per raggiungere una determinata finalità<sup>19</sup>;
- la non appartenenza ad altri soggetti passivi, ovvero il soggetto passivo non deve essere ricompreso in un'altra organizzazione sottoposta al tributo<sup>20</sup>;
- l'unitarietà ed autonomia del presupposto, ovvero l'organizzazione in modo unitario e autonomo deve realizzare il presupposto d'imposta, attraverso la produzione di un reddito ai sensi dell'art. 72 del TUIR, da cui discende, in primo luogo, che gli effetti degli atti giuridici dell'organizzazione ricadano solamente su di essa e non in capo ai suoi membri e, in secondo luogo, che l'organizzazione abbia la possibilità di autodeterminarsi, ovvero di esprimere una volontà distinta da quella dei suoi membri<sup>21</sup>.

Invece, non rientrano tra i soggetti passivi IRES:

- i gruppi di società che applicano l'istituto del consolidato nazionale ai sensi dell'art. 118 del TUIR (consente la tassazione congiunta delle società facenti parte del gruppo attraverso la determinazione di una base imponibile comune, data dalla sommatoria dei redditi di ciascuna società consolidate, che viene tassata in capo alla consolidante)<sup>22</sup>. Non si figura una soggettività passiva del gruppo, ma una soggettività passiva della consolidante<sup>23</sup>;
- gli organi e le amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 74 del TUIR: qualsiasi reddito da tali soggetti generato è escluso dall'applicazione dell'IRES<sup>24</sup>. Sono ricompresi nella suddetta esclusione le Amministrazioni autonome e provviste di personalità giuridica, nonché riconducibili ai comuni, ai consorzi tra enti locali, alle associazioni o enti gestori di demani collettivi, alle comunità montane, alle provincie e alle regioni<sup>25</sup>. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 74 del TUIR, viene sancita, invece, un'esclusione relativa alle attività effettivamente svolte, ossia non costituiscono attività commerciali l'esercizio di funzioni statali, attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici costituiti esclusivamente a tal fine, quali ad esempio riconducibili ad istituti di educazione e ASL<sup>26</sup>.

---

<sup>19</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>20</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>21</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>22</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>23</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>24</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>25</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>26</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *Testo Unico Imposte sui Redditi, Wolters Kluwer Italia Srl*, Milano, II, febbraio 2020.

### 1.3 *La commercialità.*

Il legislatore fissa dei criteri ai fini del riconoscimento della commercialità. In merito al primo gruppo di soggetti passivi, indicati al paragrafo 1.2, la detta proprietà è assegnata in ragione della forma giuridica assunta, mentre, per il secondo gruppo di soggetti passivi, sempre indicati nel paragrafo 1.3, la commercialità deriva in relazione all'attività che ne rappresenta l'oggetto sociale, che può essere esclusiva o principale<sup>27</sup>. Invece, per quanto riguarda gli enti diversi dalle società, ovvero il terzo gruppo, indicato nel paragrafo 1.3, tale caratteristica discende dall'attività che l'ente svolge per perseguire il proprio scopo, quest'ultimo è rilevante ai fini della qualifica commerciale o non commerciale del soggetto passivo<sup>28</sup>.

L'oggetto esclusivo o principale, ai sensi dell'art. 73, co. 4 e 5, è identificato in base alla legge, all'atto costitutivo o dallo statuto, qualora se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in alternativa, dall'attività effettivamente svolta, nel territorio dello Stato, dal soggetto<sup>29</sup>. In altri termini, occorre stabilire in *primis* se l'oggetto sociale è individuato dall'atto costitutivo o dallo statuto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, in secondo luogo, qualora non fosse specificato, deve essere effettuata un'ulteriore verifica in relazione all'attività realmente svolta dal soggetto<sup>30</sup>. In base a quanto esposto, viene evidenziata la rilevanza dell'atto costitutivo e dello stato ai fini della classificazione del soggetto *ex ante*, consentendo, al contempo, la certezza del rapporto tributario tra Fisco e contribuente<sup>31</sup>. Qualora fossero presenti più attività nell'atto costitutivo occorre procedere alla definizione dell'attività principale e di quella accessoria<sup>32</sup>. L'analisi da effettuare deve essere di tipo qualitativo, ossia nel primo caso occorre individuare l'attività che per il soggetto passivo risulta essere essenziale al fine del raggiungimento degli scopi primari per cui tale soggetto è stato costituito, mentre, per il secondo caso, l'attività accessoria viene indentificata a seconda della strumentalità rispetto alla prima<sup>33</sup>.

---

<sup>27</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>28</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>29</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>30</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>31</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>32</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>33</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

Successivamente all'identificazione dell'oggetto principale, occorre verificare se quest'ultimo possa essere considerato “*commerciale*”<sup>34</sup>. A livello normativo, la nozione di commercialità è sancita dall'art. 55 del TUIR che definisce i redditi di impresa. Più precisamente, il comma 1 cita che: “*sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa*”. Come è possibile notare l'art. 55 effettua degli espressi rinvii a dei riferimenti normativi, più precisamente all'art. 2195 del Codice Civile e all'art. 32 del Tuir. Il primo articolo disciplina gli imprenditori soggetti a registrazione, ovvero tutti quei soggetti che svolgono “*un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, un'attività intermediaria nella circolazione dei beni, un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, un'attività bancaria o assicurativa e le altre attività ausiliarie delle precedenti*”<sup>35</sup>. Mentre, il secondo articolo citato sancisce quelle attività relative all'allevamento di animali, alla produzione di vegetali e alle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, che eccedono i limiti stabiliti anche se non organizzate in forma di impresa<sup>36</sup>.

Oltre ai riferimenti normativi, occorre analizzare altri aspetti ricompresi nell'art. 55 del TUIR al fine di comprendere meglio il significato di commercialità. Infatti, il suddetto articolo collega il riferimento all'esercizio dell'impresa commerciale ad uno svolgimento sia professionale sia in modo abituale e ancorché non esclusivo, l'utilizzo di tali termini è volto a ricomprendere nel presente articolo la più generale dimensione dell'impresa<sup>37</sup>. In primo luogo, la struttura di tale articolo è volta a non escludere che il contribuente possa svolgere anche attività, tuttavia anche non commerciali<sup>38</sup>. Inoltre, in riferimento alla professionalità vuole ricomprendere quelle attività che in virtù delle proprie caratteristiche, oggetto e modalità, costituiscano un elemento intrinseco di identificazione del titolare dell'attività, attraverso un assetto organizzativo stabile tale da essere riconosciuto all'esterno<sup>39</sup>. Infine, l'abitudine

---

<sup>34</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>35</sup> Art. 2192 del Codice Civile.

<sup>36</sup> Art. 55 co. 1 del TUIR e art. 32 co. 2 lett. b) e c).

<sup>37</sup> V. FICARI, *L'impresa commerciale ai fini delle imposte sul reddito: punti fermi, problemi e prospettive (\*)*, Riv. Dir. Trib, fasc. 10, 2009, p. 809.

<sup>38</sup> V. FICARI, *op. loc.*, cit.

<sup>39</sup> V. FICARI, *op. loc.*, cit.

permette di discriminare i redditi d'impresa dalla categoria relativa ai redditi diversi nel quale vengono ricondotte le attività commerciali occasionali, ossia quelle attività che pur consistendo in una reiterazione di atti omogenei per un periodo inferiore al periodo di imposta risultano non essere costituite quale fenomeno di durata<sup>40</sup>. Un esempio di quest'ultima casistica è relativo all'attività di *bed and breakfast* non esercitata abitualmente, come sancito nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 24 gennaio 2008. Inoltre, sempre in tema di abitualità occorre precisare che l'impresa, e contestualmente il suo reddito, sussiste anche in presenza di una sola operazione economica, purché realizzata in più fasi e in diversi momenti collocati in periodi di imposta differenti, si pensi ad esempio una società costituita al fine di realizzare una grande opera edilizia<sup>41</sup>. Infine, in merito al carattere temporale connesso all'espressione dell'abitualità occorre precisare che la definizione è tale da non escludere le attività esercitate in una sola sequenza del periodo d'imposta, quali ad esempio le imprese stagionali<sup>42</sup>.

Il secondo comma, invece, stabilisce che *“sono inoltre considerati redditi d'impresa: i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa<sup>43</sup>”*. Il terzo comma della medesima disposizione precisa che *“le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo<sup>44</sup>”*.

Ai fini della normativa IRES occorre integrare l'art. 55 del TUIR con quanto stabilito dall'art. 74, co. 2 del TUIR, il quale dispone che sono escluse dalla sfera della commercialità tutte quelle attività che ricomprendono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte degli enti pubblici. In tale categoria sono ricondotte ad esempio anche le aziende sanitarie locali<sup>45</sup>.

---

<sup>40</sup> V. FICARI, *op. loc.*, cit.

<sup>41</sup> V. FICARI, *op. loc.*, cit.

<sup>42</sup> V. FICARI, *op. loc.*, cit.

<sup>43</sup> Art. 55, co. 2, del TUIR.

<sup>44</sup> Art. 55, co. 3, del TUIR.

<sup>45</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

Nell'ambito considerato, assume particolare rilievo anche il requisito dell'economicità dell'attività svolta<sup>46</sup>. Infatti, le attività disciplinate dall'art. 55 del TUIR per essere definite commerciali devono essere gestite in modo economico, ovvero il soggetto passivo deve produrre una quantità di ricavi tale da consentire la copertura dei costi di produzione<sup>47</sup>. In altri termini, non possono essere considerate attività commerciali se avviene una dispersione di risorse tale da non consentire il perseguimento dell'oggetto sociale senza interventi di sostegno<sup>48</sup>. In questa sede occorre precisare che la natura imprenditoriale non cessa e non perde l'elemento dell'economicità qualora effettui in maniera occasionale vendite sottocosto o a titolo di non corrispettivo, infatti la sporadica non remunerazione dei fattori della produzione impiegati, non espelle la classificazione dell'impresa come commerciale<sup>49</sup>.

#### **1.4 La residenza.**

Ai fini IRES, il concetto di residenza è definito dall'art. 73, co. 3, del TUIR, il quale sancisce che un soggetto è considerato residente se, per la maggior parte del periodo di imposta, ha avuto nel territorio dello Stato o la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività<sup>50</sup>. I tre criteri individuati operano in modo disgiunto, infatti, occorre solamente la sussistenza di una delle condizioni, unitamente al verificarsi del requisito temporale, per considerare un soggetto residente nel territorio dello Stato<sup>51</sup>.

L'individuazione della sede legale si evince dalle informazioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto redatti in fase di costituzione dell'organizzazione o nelle successive modifiche<sup>52</sup>. Tale criterio è definito "*formale*"<sup>53</sup>.

In merito all'ultimo criterio, come specificato nel paragrafo 1.3, occorre identificare dapprima l'oggetto principale dell'organizzazione, che deve essere individuato nell'atto costitutivo o nello statuto, se redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di detti documenti redatti secondo le modalità specificate, si analizza l'attività

---

<sup>46</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>47</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>48</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>49</sup> V. FICARI, *op. loc.*, cit.

<sup>50</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>51</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>52</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>53</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

effettivamente svolta dall'ente<sup>54</sup>. Successivamente, è necessario localizzare dove avviene lo svolgimento dell'oggetto principale<sup>55</sup>. In questo senso, vale la pena specificare che la presenza in Italia della maggior parte dei beni della società non soddisfa il menzionato criterio, dato che l'attività può comunque svilupparsi al di fuori del territorio dello Stato<sup>56</sup>.

Tuttavia, i criteri di determinazione sono stati revisionati attraverso Decreto legislativo n. 209/2023, il quale ha confermato il criterio “*formale*” e ha modificato i cosiddetti criteri “*sostanziali*” riconducibili alla sede dell'amministrazione e dell'oggetto sociale introducendo i criteri della “*sede di direzione effettiva*” e della “*gestione ordinaria in via principale*”<sup>57</sup>. In merito alla “*sede di direzione effettiva*”, tale criterio è riconducibile all'individuazione del luogo nel quale vengono assunte, in modo continuo e coordinato, le decisioni strategiche della società o dell'ente nel suo complesso<sup>58</sup>. Mentre, il criterio della “*gestione ordinaria principale*” è riconducibile all'individuazione del luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato, gli atti della gestione corrente riguardanti la società nel suo complesso<sup>59</sup>. La variazione della determinazione della residenza è avvenuta al fine di limitare le criticità interpretative e armonizzare la definizione di residenza in base agli altri Paesi europei<sup>60</sup>. In tale prospettiva l'Amministrazione Finanziaria aveva già espresso un parere in merito al criterio sostanziale riconducibile alla “*gestione ordinaria in via principale*”, citando che: “*va, infatti, considerato che l'attività principale e sostanziale di una società si concretizza nella sua gestione amministrativa, nella programmazione di tutti gli atti necessari affinché il fine sociale venga raggiunto, nella organizzazione economico-finanziaria della stessa, e non nella esplicazione materiale degli obblighi contrattuali assunti, con la prestazione dei relativi servizi*” riconducendo, di conseguenza, in tale ambito applicativo anche il precedente criterio relativo al “*oggetto principale*”<sup>61</sup>. In merito, invece, alla direzione effettiva nella relazione illustrativa che affianca il Decreto legislativo n. 209/023 viene sancito che l'attività di direzione e coordinamento è esclusa in tale definizione<sup>62</sup>. Tale esclusione avviene al fine di evitare che nella presente fattispecie rientrino le *holding*, le quali assumono decisioni strategiche

---

<sup>54</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>55</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>56</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>57</sup> E. DELLA VALLE, *Revisione dei criteri di determinazione della residenza fiscale di società, il fisco*, n. 5, 5 febbraio 2024, p. 434.

<sup>58</sup> E. DELLA VALLE, *op. loc.*, cit.

<sup>59</sup> E. DELLA VALLE, *op. loc.*, cit.

<sup>60</sup> E. DELLA VALLE, *op. loc.*, cit.

<sup>61</sup> E. DELLA VALLE, *op. loc.*, cit.

<sup>62</sup> E. DELLA VALLE, *op. loc.*, cit.

riguardanti le partecipate<sup>63</sup>. In altri termini, si rischierebbe in tal modo di collocare presso la capogruppo italiana la residenza delle società estere controllate facenti parte del gruppo<sup>64</sup>. Tuttavia, non è semplice definire e delineare le differenze tra l'attività di coordinamento e l'attività di gestione, date le innumerevoli gradazioni di influenza che può assumere la capogruppo<sup>65</sup>. Per tracciare il confine fra le suddette attività occorrerebbe analizzare caso per caso al fine di comprendere se la capogruppo svolga meri atti di coordinamento e direzione o atti di concreta amministrazione e gestione<sup>66</sup>.

Al fine di contrastare i c.d. fenomeni di esteroinvestizioni, riconducibili alla localizzazione di una residenza fittizia in paesi a fiscalità privilegiata al fine di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall'ordinamento di appartenenza, è stata introdotta, nel corso del 2006, con l'art. 73, co. 5 *bis* e co. 5 *ter*, del TUIR, una presunzione relativa di residenza<sup>67</sup>. Tali norme si applicano ai seguenti soggetti che:

- sono individuati dall'art. 73, lett. d), del TUIR<sup>68</sup>;
- detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, del Codice Civile<sup>69</sup>;
- sono controllati, anche indirettamente ai sensi dell'art. 2359, co. 1, del Codice Civile, da soggetti che risiedono nel territorio dello Stato<sup>70</sup>;
- sono amministrati da un consiglio di amministrazione o qualsiasi organo equivalente, composto da consiglieri residenti nel territorio dello Stato<sup>71</sup>.

Gli ultimi due presupposti dell'elenco appena menzionato devono essere soddisfatti alternativamente e non congiuntamente<sup>72</sup>.

Al verificarsi delle condizioni sopra esposte, quali ritenute presuntivamente sintomatiche di un'effettiva residenza in Italia, la sede della società si considererà nel territorio dello Stato con il conseguente assoggettamento all'IRES<sup>73</sup>. Tale fattispecie, disciplina quindi una presunzione in ordine all'individuazione della sede amministrativa della società non

---

<sup>63</sup> E. DELLA VALLE, *op. loc.*, cit.

<sup>64</sup> E. DELLA VALLE, *op. loc.*, cit.

<sup>65</sup> E. DELLA VALLE, *op. loc.*, cit.

<sup>66</sup> E. DELLA VALLE, *op. loc.*, cit.

<sup>67</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>68</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>69</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>70</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>71</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>72</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>73</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

residente<sup>74</sup>. Per evitare l'applicazione della suddetta presunzione occorre che sia il soggetto in questione a dover dimostrare che le sedi amministrative delle società siano realmente all'estero, e che le società siano controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, del Codice Civile, da soggetti o componenti dell'organo amministrativo residenti al di fuori del territorio dello Stato<sup>75</sup>. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella nota prot. n. 39678 del 19 marzo 2010 in risposta alla Commissione Europea che aveva chiesto chiarimenti sull'applicazione dell'art. 73, co 5 *bis*, del TUIR al fine di valutarne la compatibilità con le libertà fondamentali, che i presupposti menzionati nell'articolo sopracitato sono insufficienti per l'applicazione di una presunzione di residenza<sup>76</sup>. Infatti, l'Amministrazione Finanziaria non è esonerata dal provare in concreto l'esterovestizione della società, di conseguenza l'analisi effettuata dall'Amministrazione stessa non è fondata solamente sulle condizioni richieste per l'applicazione della presunzione, ma sull'analisi complessiva della situazione effettiva dell'impresa<sup>77</sup>. A sostegno di tali tesi vi è la sentenza n. 91 del 3 luglio 2013, sezione I della Commissione Tributaria Provinciale di Como, dove viene definito che le condizioni richieste al fine dell'applicazione della presunzione di residenza non sono elementi definitivi per i quali automaticamente la residenza del soggetto viene trasferita in Italia, ma si riferiscono solamente ad una prima indagine, la quale per essere considerata definitiva deve essere necessariamente suffragata da ulteriori elementi<sup>78</sup>.

### **1.5 La determinazione dell'imposta.**

L'IRES è un'imposta periodica, ovvero fa riferimento ad un determinato periodo di imposta considerato in base ad un arco temporale al quale occorre imputare i componenti positivi e negativi ai fini della determinazione del reddito<sup>79</sup>. Il periodo di imposta non è uniforme tra i soggetti passivi, infatti secondo l'art. 76, co. 2, del TUIR, esso è definito dall'atto costitutivo o dallo statuto e non dev'essere necessariamente corrispondente all'anno solare, al

---

<sup>74</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>75</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>76</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>77</sup> A. SAVORANA, *Le presunzioni e l'inversione dell'onere della prova nei casi di Esterovestizione e CFC*, tratto da 9° Seminario aperto ai Magistrati tributari della Lombardia 16 maggio 2017.

<sup>78</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>79</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

contrario di altre imposte sui redditi come l'IRPEF<sup>80</sup>. Il periodo di imposta coincide con l'anno solare, solamente nelle seguenti casistiche:

- la durata dell'esercizio non è determinata dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- la durata dell'esercizio è determinata in due o più anni<sup>81</sup>.

Inoltre, occorre precisare che l'art. 76, co. 2, del TUIR stabilisce la durata ordinaria del periodo di imposta che è di dodici mensilità. Quest'ultima, tuttavia, potrebbe diminuire, ad esempio in sede di operazioni straordinarie, quali fusioni e scissioni, o aumentare, ad esempio in sede di liquidazione giudiziale che ricomprende come unico periodo di imposta l'arco di tempo tra l'apertura e la chiusura della procedura<sup>82</sup>.

Anche in merito ai termini di invio delle dichiarazioni dei redditi non sussistono dei periodi dell'anno prestabiliti, infatti, i termini di presentazione decorrono dalla chiusura del periodo di imposta<sup>83</sup>.

L'imposta si riferisce esclusivamente ad un periodo di imposta, ossia ai sensi dell'art. 76 del TUIR si fa riferimento al c.d. principio di autonomia dell'obbligazione tributaria<sup>84</sup>. Risulta quindi indipendente rispetto alle annualità precedenti e successive, salvo la possibilità di riporto in avanti delle perdite, delle eccedenze dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto<sup>85</sup>. Di conseguenza, ciascun elemento fiscalmente rilevante per l'anno oggetto di dichiarazione deve essere necessariamente attribuito al periodo di imposta di riferimento senza la possibilità di riallocazione negli esercizi anteriori o posteriori<sup>86</sup>. L'IRES è un'imposta proporzionale con la conseguenza che l'ammontare dell'imposta dovuta si determina applicando alla base imponibile l'aliquota fissa del 24%<sup>87</sup>. Dal debito dovuto è necessario scomputare le detrazioni di imposta per alcune tipologie di oneri, i crediti derivanti ai sensi dell'art. 165 del TUIR, i quali concernenti a redditi prodotti al di fuori del territorio italiano, i versamenti effettuati dalla società o l'ente a titolo di acconto e le ritenute d'acconto subite<sup>88</sup>. Infine, se a seguito della predisposizione della dichiarazione dei redditi il contribuente

---

<sup>80</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>81</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>82</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>83</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*, p. 321; art. 2, del Decreto legislativo n. 322/1998.

<sup>84</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>85</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>86</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>87</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>88</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

risulta a credito, quest'ultimo ha la possibilità di: *i*) riportare il credito di imposta nelle annualità successive in diminuzione dei futuri debiti IRES, *ii*) chiederne il rimborso o, come ultima opzione *iii*) utilizzare il suddetto credito in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 241/1997<sup>89</sup>.

## **1.6 La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali.**

La determinazione del reddito d'impresa, nel nostro sistema vigente, discende dalla derivazione delle risultanze fiscali da quelle contabili, ossia secondo il c.d. principio di derivazione rafforzata, disciplinato dall'art. 83, co. 1, del TUIR<sup>90</sup>. La *ratio* della norma risiede nel fatto che lo strumento informativo più attendibile, in ordine ai risultati economici di un'impresa in funzionamento, è il bilancio<sup>91</sup>. Infatti, tale documento è redatto ai sensi degli artt. 2217, co. 2 e 2423, co. 2, del Codice Civile, i quali consentono di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria<sup>92</sup>. Di conseguenza, proprio per l'applicazione di tali principi di redazione, la normativa tributaria impone come base di partenza per la determinazione del reddito imponibile l'utile civilistico<sup>93</sup>. Tale scelta, è riconducibile anche all'esigenza del Legislatore tributario di collegare la pretesa impositiva alla capacità contributiva dell'impresa, la cui espressione è rappresentata dal bilancio<sup>94</sup>. Inoltre, occorre considerare che il rinvio all'utile civilistico sia necessario al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi che, in alternativa, dovrebbero predisporre due distinti rendiconti<sup>95</sup>.

Il risultato civilistico, ai fini della determinazione del reddito di impresa, deve essere rettificato mediante l'applicazione di criteri previsti dalla normativa tributaria laddove divergenti dai criteri previsti dalla normativa civilistica attraverso apposite variazioni fiscali che possono comportare un aumento o una diminuzione del risultato stesso<sup>96</sup>. D'altronde, i criteri per la redazione del bilancio possono essere considerati abbastanza flessibili, mentre i criteri fiscali rispondono a specifiche esigenze di certezza al fine di evitare l'instaurarsi di contenziosi con l'Amministrazione Finanziaria, un esempio può essere riconducibile agli

---

<sup>89</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>90</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>91</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>92</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>93</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>94</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>95</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>96</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

accantonamenti, infatti quest'ultimi vengono stanziati nel bilancio di esercizio a discrezione più o meno ampia dell'amministratore, a livello civilistico la normativa lascia spazio ai redattori del bilancio per via delle conoscenze tecniche possedute dagli amministratori, i quali possono determinare un valore che fornisce una situazione patrimoniale e un risultato d'esercizio veritiero e corretto, tuttavia tale importo se utilizzato ai fini fiscali potrebbe essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria in quanto la sua determinazione non discende da parametri oggettivi, ma soggettivi<sup>97</sup>.

Ciò premesso, la determinazione del reddito d'impresa avviene attraverso il seguente procedimento:

- 1) quantificazione dell'utile o la perdita d'esercizio in base ai principi contabili<sup>98</sup>;
- 2) esame dei singoli fatti di gestione intervenuti nel periodo d'imposta nonché delle valutazioni di fine esercizio ai fini dell'individuazione della coerenza tra la normativa tributaria e quella contabile<sup>99</sup>;
- 3) quantificazione del valore dei componenti negativi e positivi a seguito dell'applicazione nella normativa fiscale e confronto dei suddetti valori determinati in base ai principi contabili<sup>100</sup>;
- 4) nel caso in cui non ci sia coincidenza fra i valori citati al punto precedente, occorre effettuare una rettifica in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, in tal senso occorre applicare una variazione in aumento qualora la determinazione secondo la normativa fiscale del componente di reddito si traduca nell'emersione di un maggior reddito e una variazione in diminuzione qualora l'applicazione della normativa fiscale si traduca nell'emersione di un minor reddito<sup>101</sup>.

Vi sono ulteriori esigenze di matrice fiscali che comportano l'adesione al criterio di derivazione rafforzata, ossia l'intenzione a contrastare comportamenti elusivi ed evasivi o doppie imposizioni<sup>102</sup>. I primi due scopi sono stati raggiunti attraverso l'introduzione di specifiche norme tributarie che vietano la deduzione, totale o parziale, di componenti di reddito, quali ad esempio le spese di rappresentanza il cui accertamento del sostenimento del costo per finalità compatibili all'esercizio di attività di impresa risulta assai complesso, o norme che

---

<sup>97</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>98</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>99</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>100</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>101</sup> G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>102</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

rinviano al valore normale di determinati componenti, positivi o negativi, quali ad esempio le operazioni infragruppo realizzate in controparte con società non residenti sul territorio dello Stato<sup>103</sup>. Un esempio di fenomeno di doppia tassazione, invece, è riconducibile agli utili distribuiti, infatti quest'ultimi sarebbero dapprima tassati nella formazione della prima base imponibile e successivamente alla fase di distribuzione concorrerebbero a formare il reddito del soggetto che li ha percepiti, quindi, per evitare ciò è stato introdotto l'art. 89 del TUIR, il quale cita che tali somme “*non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto vengono esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare*”<sup>104</sup>,<sup>105</sup>.

### **1.7 Imputazione dei componenti positivi o negativi.**

In linea generale i componenti positivi e negativi possono essere imputati secondo due criteri:

1) di cassa, ovvero gli elementi sono imputati al momento dell'incasso del corrispettivo relativo alle cessioni di beni e servizi e a quello del pagamento del corrispettivo degli acquisti<sup>106</sup>;

2) di competenza, ovvero gli elementi che rientrano nella formazione della base imponibile del periodo di imposta di riferimento sono considerati in base al momento del perfezionamento in cui essi hanno origine, a prescindere dalla data di incasso o pagamento<sup>107</sup>.

I criteri sopracitati non possono essere ritenuti esaustivi poiché è necessario considerare anche la correlazione costi-ricavi<sup>108</sup>. Infatti, i componenti negativi devono essere rapportati al periodo in base al quale contribuiscono alla formazione dei componenti positivi e viceversa<sup>109</sup>.

Secondo quanto disposto dall'art. 109, co. 1 del TUIR, per la determinazione della base imponibile si utilizza, in via generale, il criterio di competenza<sup>110</sup>. Tuttavia, sono stabilite delle deroghe su determinate categorie di componenti di reddito. Alcuni esempi possono essere riconducibili: *i*) ai sensi dell'art. 109, co. 7, del TUIR gli interessi attivi di mora concorrono alla

---

<sup>103</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>104</sup> Art. 89, co. 2, del TUIR.

<sup>105</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>106</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>107</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>108</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>109</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>110</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

formazione del reddito imponibile secondo il criterio di cassa, *ii*) ai sensi dell'art. 88, co. 3, lett. b), del TUIR i contributi in conto capitale concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo il criterio di cassa o in quote costanti dall'esercizio in cui sono stati percepiti e nei successivi, ma non oltre il quarto, *iii*) ai sensi dell'art. 99, co. 3, del TUIR i contributi alle associazioni sindacali e di categoria sono deducibili secondo il criterio di cassa in base alla formale deliberazione dell'associazione<sup>111</sup>.

Ebbene, l'Amministrazione finanziaria, qualora il contribuente imputi un costo o un ricavo ad un esercizio diverso rispetto al criterio stabilito, può dichiarare indeducibile un costo o recuperare a tassazione un ricavo<sup>112</sup>.

Inoltre, un ricavo rientra nella formazione del reddito di esercizio solamente se è certo e determinabile nell'ammontare<sup>113</sup>. Qualora non fosse presente anche un solo requisito di quelli citati, si dovrà procedere alla sua riallocazione nell'esercizio in cui entrambi i requisiti si concretizzano<sup>114</sup>. La presente disposizione ha la finalità di perseguire la certezza del rapporto tributario ed è applicabile solamente ai componenti di reddito disciplinati dall'art. 109, co. 1, del TUIR, ossia in riferimento al criterio di competenza<sup>115</sup>. In merito alla certezza dell'esistenza, la definizione è riconducibile all'esistenza di un vincolo giuridico che provoca il suddetto incremento di ricchezza, differenti e non ricompresi nella seguente disposizione sono le caratteristiche relative alla definitività, immodificabilità e l'irreversibilità di tali aumenti<sup>116</sup>. Invece, per quanto riguarda l'obiettivo determinabilità si fa riferimento al calcolo del valore del componente di reddito, il quale deve essere determinato in modo obiettivo, senza effettuare mere congetture o calcoli probabilistici<sup>117</sup>. Infine, occorre specificare che le condizioni sopracitate per assumere rilevanza nell'esercizio di competenza, devono essere presenti alla data di chiusura del periodo di imposta in considerazione<sup>118</sup>. Tuttavia, non è necessario essere a conoscenza della sua realizzazione, purché sia conosciuta prima della predisposizione del bilancio d'esercizio e della dichiarazione dei redditi<sup>119</sup>.

Per quanto riguarda, invece, i componenti negativi per essere considerati nel calcolo del reddito d'impresa devono rispettare due caratteristiche la previa imputazione in conto

---

<sup>111</sup> G. FERRANTI, *La riforma fiscale riduce le divergenze tra il bilancio e il reddito d'impresa*, *Corriere Tributario*, n. 5, 1 maggio 2023, p. 407.

<sup>112</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>113</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>114</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>115</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>116</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>117</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>118</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>119</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

economico e l'inerenza rispetto all'attività imprenditoriale. In merito alla prima caratteristica l'art. 109, co. 4, del TUIR cita che: *“le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa”*. È opportuno specificare che tale principio è volto ad assicurare la compatibilità della disciplina fiscale a quella civilistica, infatti tale principio è collegato al principio di derivazione rafforzata che mira a rafforzare il legame tra il bilancio d'esercizio e il reddito d'impresa<sup>120</sup>. La finalità del presente articolo da un lato è riconducibile al contrasto dei c.d. costi neri cercando di stimolare il contribuente ad inserire tali costi in contabilità, dall'altro lato è volto ad impedire la distribuzione degli utili d'esercizio fittizi, ossia gli utili generati senza tenere in considerazione i costi correlati<sup>121</sup>. Il requisito della previa imputazione al conto economico si intende soddisfatto anche qualora il componente negativo sia stato imputato a conto economico attraverso una diversa qualificazione<sup>122</sup>. Inoltre, nel medesimo articolo sono stabilite tre deroghe: *i)* costi imputati in un esercizio precedente, *ii)* costi non imputabili al conto economico e *iii)* costi relativi a componenti positivi di reddito non imputati al conto economico<sup>123</sup>. Il punto *ii)* si riferisce a quelle spese ed oneri per i quali l'imputazione a conto economico sia oggettivamente impossibile, a seguito sia delle norme in relazione alla redazione del bilancio e sia per la loro dubbia natura, ad esempio della quota dei compensi, spettanti agli amministratori o ai lavoratori dipendenti, patteggiata correlata agli utili di esercizio<sup>124</sup>. In riferimento al punto *iii)*, invece la finalità sarebbe quella del riconoscimento della deduzione di spese e oneri non rilevati nelle scritture contabili dell'impresa, qualora si dimostri la connessione a ricavi e proventi anch'essi non rilevati dalle scritture contabili<sup>125</sup>. Un esempio è riconducibile all'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria di componenti non iscritti nelle scritture contabili e inseriti dall'Amministrazione stessa nella formazione del reddito d'impresa, in tale fattispecie, quindi, grazie al principio di correlazione costi – ricavi è possibile dedurre a tali ricavi i costi occulti che hanno partecipato alla produzione dei ricavi stessi<sup>126</sup>. Infine, la previa imputazione a conto

---

<sup>120</sup> G. FERRANTI, *Principio di previa imputazione al bilancio: le questioni aperte, il fisco*, n. 46, 5 dicembre 2022, p. 4412

<sup>121</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>122</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>123</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>124</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>125</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>126</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

economico si ritiene essere una condizione necessaria, ma non sufficiente per la concorrenza dei costi alla determinazione del reddito d'impresa, dovendo rispettare gli altri presupposti relativi all'inerenza e alla competenza<sup>127</sup>.

L'inerenza deve essere valutata in relazione all'attività economica effettivamente svolta e, in tale casistica, non si deve fare riferimento né all'atto costitutivo né allo statuto<sup>128</sup>. Più precisamente, l'inerenza si stabilisce in base all'attività dalla quale proviene il reddito e, per tale motivo, occorre verificare l'attività in questione tramite un'analisi reale anziché tramite lo statuto<sup>129</sup>. Le spese non inerenti vengono classificate come tali qualora il loro sostenimento avvenga per l'interesse personale dell'imprenditore, dei suoi familiari, degli amministratori, dei soci o dei terzi<sup>130</sup>. Qualora il costo in questione sia di interesse dell'impresa e al contempo delle categorie dei soggetti sopracitati, l'inerenza, e di conseguenza il concorso alla formazione del reddito imponibile, viene definita parzialmente per la quota parte di interesse riferibile all'impresa<sup>131</sup>. Oltre a quanto esposto, la distinzione tra un onere inerente e un onere non inerente può essere riconducibile a determinate casistiche a cui si applicano disposizioni peculiari. Infatti, è opportuno considerare tale principio in relazione a:

- una diminuzione patrimoniale: in tale casistica l'inerenza deve essere valutata in base alla natura del fatto che ha generato il decremento. Un esempio frequente è relativo agli sconti non previsti contrattualmente, ma a discrezione del fornitore a seconda del bene e servizio o del rapporto con il cliente. Se tali sconti ricadono nella sfera di incentivazione e fidelizzazione della clientela, quindi in un'ottica di interesse aziendale, possono essere considerati come inerenti, in alternativa, se ricadono nella sfera dei rapporti interpersonali dell'imprenditore, l'inerenza viene meno<sup>132</sup>;
- un atto illecito o un atto lecito inserito in un'attività illecita, ai sensi dell'art. 14, co. 4 *bis*, del TUIR: tale operazione, a prescindere dall'inerenza con l'attività concretamente svolta dall'impresa, diventa indeducibile<sup>133</sup>;
- vantaggiosità delle operazioni: la valutazione dell'inerenza non può essere collegata in base all'esito o al contributo prodotto di una determinata operazione, perché se così

---

<sup>127</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>128</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>129</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>130</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>131</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>132</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>133</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

fosse ogni costo collegato ad un'attività infruttifera risulterebbe indeducibile anche se ricompreso nella gestione caratteristica<sup>134</sup>;

- congruità: ogni onere è considerato inerente se sostenuto per l'acquisto di un bene o servizio destinato all'attività di impresa, indipendentemente dal valore dell'operazione in relazione al volume di affari<sup>135</sup>;

- gruppi di società: qualora una società appartenente al gruppo sostenga un onere per conto di una società del medesimo gruppo senza il riaddebito a quest'ultima, il costo viene classificato come indeducibile in quanto le singole società, nel nostro ordinamento tributario, sono considerate soggetti autonomi, per cui l'interesse di gruppo non è riconducibile all'interesse del singolo soggetto<sup>136</sup>.

Tuttavia, esistono alcune spese la cui valutazione di inerenza risulta essere assai complicata, data la difficile interpretazione del sostenimento dell'onere a seguito di interessi aziendali o personali<sup>137</sup>. La valorizzazione di tali elementi può far venir meno il rapporto di certezza tra Fisco e contribuente, creando così un elevato rischio di contrasti<sup>138</sup>. Per risolvere tale difficoltà, il legislatore ha predeterminato delle percentuali deducibili indipendenti rispetto alla valutazione preliminare dell'inerenza<sup>139</sup>. Infatti, se si dovesse eseguire un'analisi rispetto all'inerenza di tali costi, il meccanismo della forfettizzazione perderebbe di significato perché tale predeterminazione è volta ad evitare complesse indagini il cui risultato farebbe venir comunque meno la certezza del rapporto tributario<sup>140</sup>. Nella presente fattispecie, rientrano le seguenti categorie di costi:

1) le spese relative ad apparecchi terminali per servizi di comunicazione elettronica, disciplinate dall'art. 102, co. 9, del TUIR, il quale dispone la deducibilità pari al 80% del costo complessivo;

2) le spese di rappresentanza, disciplinate dall'art. 108, co. 2, del TUIR, il quale dispone che tali spese *“sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento (...) in misura pari: all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque*

---

<sup>134</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>135</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>136</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>137</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>138</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>139</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>140</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

*deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.”;*

3) le spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione, disciplinate dall’art. 109, co. 5, sono deducibili per il 75% dell’importo complessivo;

4) le spese per mezzi di trasporto a motore, disciplinate dall’art. 164 del TUIR, sono suddivise in tre categorie distinte a cui vengono associate diverse percentuali di detrazione. La prima categoria prevede la deducibilità dell’intero ammontare per gli “*aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa*” e i “*veicoli adibiti ad uso pubblico*”. La seconda categoria, invece, prevede, in linea generale, la deduzione nella misura del 20% rispetto “*alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)*”<sup>141</sup>, tuttavia la percentuale viene aumentata al 80% in presenza dei suddetti veicoli utilizzati da soggetti che esercitano l’attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. L’ultima categoria ricomprende i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte di imposta, una deducibilità pari al 70%<sup>142</sup>. Un aspetto peculiare in relazione alle spese relativa ad autoveicoli è riconducibile all’esclusione della forfettizzazione nel caso in cui il veicolo sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria di impresa<sup>143</sup>. Un esempio pratico è riconducibile alle imprese di noleggio o locazione di autoveicoli, infatti, in tale casistica, il bene diventa indispensabile per lo svolgimento dell’attività di impresa<sup>144</sup>.

Un ultimo aspetto da considerare in merito al presente paragrafo è relativo all’inerenza dei componenti negati alle attività o ai beni da cui derivano ricavi e proventi computabili nel reddito d’impresa, in base a quanto disciplinato nell’art. 109, co. 5, del TUIR, si possono trarre due norme, ovvero:

---

<sup>141</sup> Art. 164, co. 1, let. b), del TUIR.

<sup>142</sup> Art. 164, co. 1, lett. b *bis*), del TUIR.

<sup>143</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>144</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

1) occorre imputare al risultato d'esercizio le variazioni in aumento pari ai componenti negativi ricollegabili esclusivamente ad attività o beni che producono ricavi o proventi non imputabili al reddito d'impresa<sup>145</sup>;

2) occorre imputare una variazione in aumento di ammontare pari alla quota dei componenti negativi ricollegabili ad attività o beni da cui derivano proventi esenti dalla formazione del reddito d'impresa<sup>146</sup>.

La *ratio* è riconducibile al principio alla base per cui gli eventi economici connessi alla produzione dell'entità oggetto di misurazione devono essere utilizzati al fine del calcolo del reddito di impresa, mentre gli altri elementi riferiti a redditi estranei non devono essere inclusi in tale calcolo<sup>147</sup>. Le presenti disposizioni si applicano indistintamente a tutti i componenti negativi ad esclusione degli interessi passivi, oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale<sup>148</sup>. È possibile quindi operare una tripartizione dei componenti negativi ossia riconducibile ad attività da cui derivano proventi computabili alla determinazione della base imponibile IRES e pertanto interamente deducibili, in secondo luogo ad attività da cui derivano proventi non computabili e di conseguenza tali costi si ritengono indeducibili, ed infine ai costi computabili ad entrambi i comparti e quindi deducibili nella misura corrispondente al rapporto tra i proventi computabili ed esclusi rispetto all'ammontare complessivo del volume d'affari<sup>149</sup>. A quest'ultima categoria vengono ricondotti i componenti ad uso promiscuo e le spese generali, i primi sono ricompresi per il fatto che i proventi collegati ad articolazioni aziendali da cui in parte non derivano proventi computabili, mentre per le spese generali rientrano in tale fattispecie perché sono riconducibili all'esistenza dell'organizzazione e al mantenimento della struttura organizzativa e pertanto l'impresa è tenuta ad affrontare anche qualora venisse meno l'attività produttiva, come ad esempio le spese relative al mantenimento degli organi centrali<sup>150</sup>.

---

<sup>145</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>146</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>147</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>148</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>149</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>150</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

## CAPITOLO II

### ANALISI DELLE NOVITÀ PREVISTE DALL'ART. 6 DELLA LEGGE DELEGA N. 111/2023

#### **2.1 Riduzione dell'aliquota IRES o incentivi fiscali in caso di investimenti e nuove assunzioni.**

##### *2.1.1 Analisi del quadro normativo attuale.*

Per comprendere meglio gli obiettivi dell'art. 6, co. 1, lett. a) e b), della Legge n. 111/2023, trattati nel successivo sottoparagrafo 2.1.2, è opportuno effettuare un'analisi del quadro normativo attualmente vigente, analizzando gli incentivi, più significativi, in caso di investimenti e formazione del personale.

Ad oggi, alle imprese, spetta un credito d'imposta, quale forma di incentivo per la crescita economica o quale misura di sostegno, che andranno a scontare dal versamento del tributo IRES in fase di liquidazione dello stesso.

I crediti di imposta su cui si concentrerà il presente paragrafo sono i seguenti:

- 1) credito in ricerca, sviluppo, innovazione e *design*;
- 2) credito di imposta *zes*;
- 3) credito di imposta "*industria 4.0*";
- 4) *patent box*;
- 5) credito d'imposta "*formazione 4.0*".

Il credito di imposta in ricerca, sviluppo, innovazione e *design* costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo del sistema imprenditoriale del Paese, in quanto il presente credito è volto a favorire la ricerca e l'innovazione delle imprese<sup>151</sup>. La versione originaria è stata introdotta con la Legge n. 296/2006 (c.d. *Bonus R&S*). Successivamente, il credito è stato sostituito integralmente con la Legge n. 190/2014 e modificato più volte<sup>152</sup>. In merito ai costi agevolabili sostenuti antecedentemente all'annualità 2020, la normativa di riferimento è

---

<sup>151</sup> G. ABRUZZESE E G. BONANNO, *Credito ricerca e sviluppo: la lunga via verso la certezza applicativa*, *Corriere Tributario*, n. 10, 1 ottobre 2023, p. 853

<sup>152</sup> modificato attraverso la Legge n. 232/2016, la Legge n. 145/2018 e la Legge 160/2019, il quale quest'ultimo ha sostituito la versione del c.d. *bonus R&S* con il c.d. *credito di imposta in ricerca, sviluppo, innovazione e design*, anche tale credito è oggetto di successive modifiche dalla Legge n. 178/2020 e dalla Legge n. 234/2021

riconducibile al cd *Bonus R&S*, mentre, in merito agli investimenti successivi a tale annualità si fa espressamente riferimento alla normativa attuale<sup>153</sup>. Come illustrato, l'agevolazione fiscale in materia di ricerca e sviluppo vigente nel periodo 2015 – 2019 ha subito diversi mutamenti rendendo il quadro normativo estremamente complesso e disomogeneo<sup>154</sup>. I profili di maggior criticità sono riconducibili all'assenza di una definizione di ricerca nel nostro ordinamento giuridico, alle costanti modifiche legislative e all'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione Finanziaria in ordine alle attività agevolabili<sup>155</sup>. Ciò premesso, e passando ora all'analisi dell'ambito soggettivo della normativa attuale, tale credito è riconoscibile a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni, che rispettino sia i requisiti di sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione all'attività svolta, sia i versamenti dei contributi INPS e INAIL a favore dei lavoratori<sup>156</sup>. Invece, sono espressamente esclusi i soggetti assoggettati a procedura concorsuale e i soggetti che hanno subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 del Decreto legislativo 231/2001<sup>157</sup>.

L'ambito oggettivo è riconducibile a quattro differenti tipologie di attività, riepilogate nel seguito:

- attività di ricerca e sviluppo nella forma di ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, disciplinate dalle lett. m), q), e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della Comunicazione della Commissione Europea del 27 giugno 2014 purché conformi al Manuale Frascati<sup>158</sup> e connesse al realizzo di un progresso o avanzamento in ambito scientifico o tecnologico, non riconducibile alla singola impresa<sup>159</sup>;

- attività di innovazione tecnologica, purché conformi al Manuale di Oslo<sup>160</sup>. In tale attività rientrano tutti quei prodotti, servizi e processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'azienda<sup>161</sup>;

---

<sup>153</sup> P. BORIA, *Le nuove prospettive della fiscalità di vantaggio connesse alla disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo*, *Diritto e Pratica Tributaria*, n. 4, 1 luglio 2022, p. 1236.

<sup>154</sup> P. BORIA, *op. loc. cit*

<sup>155</sup> P. BORIA, *op. loc. cit*

<sup>156</sup> P. BORIA, *op. loc. cit*

<sup>157</sup> P. BORIA, *op. loc. cit*

<sup>158</sup> Il Manuale di Frascati rappresenta la metodologia riconosciuta a livello internazionale per la raccolta e la trasmissione dei dati su ricerca e sviluppo sperimentale. In tutto il mondo è considerato lo strumento standard per gli statistici, i legislatori e le imprese in materia di R&S, scienza e innovazione.

<sup>159</sup> P. BORIA, *op. loc. cit*

<sup>160</sup> Il Manuale di Oslo è una pubblicazione OCSE ed Eurostat, la metodologia riconosciuta a livello internazionale per la raccolta, la trasmissione e l'utilizzo dei dati sull'innovazione. In tutto il mondo è considerato lo strumento standard per gli statistici, i legislatori e le imprese per comprendere che cos'è l'innovazione e come misurarla.

<sup>161</sup> P. BORIA, *op. loc. cit*

- attività di innovazione tecnologica di prodotti e processi (transizione ecologica e innovazione digitale 4.0) purché conformi al Manuale di Oslo<sup>162</sup>;
- attività di innovazione estetica e *design* svolte dalle imprese operanti nel settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, arredamento e ceramica per la creazione e realizzazione dei nuovi prodotti o campionari<sup>163</sup>.

Ai fini del calcolo del beneficio fiscale, a seconda della tipologia di attività, si applica una differente aliquota correlata ad un differente massimale di agevolazione fruibile dal contribuente<sup>164</sup>. L'utilizzo del credito d'imposta è suddiviso in tre quote annuali di pari importo. La compensazione può essere effettuata dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione e previo rilascio di una certificazione, da parte di un soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, attestante l'effettivo sostenimento del costo<sup>165</sup>. La fruibilità del credito in ricerca e sviluppo ha scadenza 31 dicembre 2031, mentre il credito per le restanti tipologie di attività il 31 dicembre 2025<sup>166</sup>.

Il credito al punto 2) è stato introdotto per l'anno 2024 attraverso l'art. 16 del Decreto Legge n. 124/2023, il quale concerne l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite c.d. *zes*, ovvero nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo<sup>167</sup>.

Il presente credito non rappresenta una novità nel nostro sistema tributario, in quanto, si considera una continuazione del precedente Credito del Mezzogiorno, quale misura indispensabile che ha garantito il supporto alle imprese operanti in aree svantaggiate<sup>168</sup>. La finalità della presente agevolazione è riconducibile al rilancio del Mezzogiorno Italiano in modo da poter colmare il divario socio-economico rispetto alle altre zone della penisola<sup>169</sup>. Beneficiarie dell'agevolazione in parola sono le piccole, medie e grandi imprese operanti nella c.d. area *zes*<sup>170</sup>. Le operazioni agevolabili sono riconducibili agli investimenti relativi all'acquisto, anche attraverso la stipula di contratti di locazione finanziaria, di nuovi

---

<sup>162</sup> P. BORIA, *op. loc. cit.*

<sup>163</sup> P. BORIA, *op. loc. cit.*

<sup>164</sup> P. BORIA, *op. loc. cit.*

<sup>165</sup> P. BORIA, *op. loc. cit.*

<sup>166</sup> P. BORIA, *op. loc. cit.*

<sup>167</sup> F. GAGLIARDI, *ZES Unica: credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi*, *Pratica Fiscale*, n. 47-48, 11 dicembre 2023, p. 35.

<sup>168</sup> S. CINQUEPALMI, *Il credito d'imposta delle ZES tra novità e vecchi dubbi*, in *riv trib il fisco*, n. 2, 15 gennaio 2024, p. 145.

<sup>169</sup> S. CINQUEPALMI, *op. loc. cit.*

<sup>170</sup> S. CINQUEPALMI, *op. loc. cit.*

macchinari, impianti e attrezzature destinate sia a strutture produttive già esistenti sia a strutture costituite *ex novo*. Inoltre, sono ricompresi gli investimenti collegati all'ampliamento di immobili strumentali connessi agli investimenti, a condizione che tali immobili non superino il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato<sup>171</sup>. Il credito di imposta è pari ad una percentuale, predefinita per ogni Regione e per tipologia di impresa, che può variare da un minimo del 25% fino ad un massimo del 60% sul costo complessivo. Per gli investimenti immobiliari sussiste un ulteriore requisito, ossia che tale spesa deve essere stata realizzata nell'intervallo temporale fra il 1 gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, con un limite massimo di 100 milioni di euro<sup>172</sup>.

Il credito di imposta “*industria 4.0*” è stato introdotto con la Legge 234/2021 ed è volto ad incentivare gli investimenti in beni materiali e immateriali<sup>173</sup>. La presente agevolazione spetta a tutte le imprese residenti nello Stato, incluse le stabili organizzazioni, indipendentemente dalla forma giuridica con esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2001 e delle imprese sottoposte a procedura concorsuale<sup>174</sup>. Per la fruizione del beneficio è necessario il rispetto della normativa in tema di sicurezza e il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore<sup>175</sup>. In riferimento ai beni materiali 4.0, si fa espressamente rinvio all'allegato A della Legge n. 232/2016, i quali possono essere suddivisi in tre categorie:

- 1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite particolari sensori o azionamenti, quali ad esempio macchine utensili destinate ad una serie di operazioni<sup>176</sup>;
- 2) sistemi per l'assicurazione della qualità e sostenibilità, quali ad esempio sistemi di misura per la verifica dei requisiti geometrici di un prodotto<sup>177</sup>;
- 3) dispositivi per l'interazione uomo – macchina il cui fine è riconducibile al miglioramento dell'ergonomia e sicurezza sul lavoro<sup>178</sup>.

---

<sup>171</sup> F. GAGLIARDI, *op. loc. cit.*

<sup>172</sup> F. GAGLIARDI, *op. loc. cit.*

<sup>173</sup> L. GAIANI, *Prorogati gli incentivi “Industria 4.0” con misure depotenziate, il fisco*, n. 5, 31 gennaio 2022, p. 423.

<sup>174</sup> B. PAGAMICI, *Novità per il bonus investimenti 4.0, Pratica Fiscale e Professionale*, n. 4, 24 gennaio 2022, p. 53.

<sup>175</sup> B. PAGAMICI, *op. loc. cit.*

<sup>176</sup> B. PAGAMICI, *op. loc. cit.*

<sup>177</sup> B. PAGAMICI, *op. loc. cit.*

<sup>178</sup> B. PAGAMICI, *op. loc. cit.*

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, il credito sarà pari al 20% del costo complessivo fino a 2,5 milioni, al 10% del costo complessivo tra 2,5 milioni e 10 milioni e al 5% del costo complessivo tra i 10 e 20 milioni<sup>179</sup>. L’agevolazione è prevista fino all’annualità 2025 e in merito al calcolo del massimale, è opportuno specificare, che gli importi sostenuti nei diversi anni si cumulano e vengono ricompresi quale unico ammontare ai fini della scelta dello scaglione della percentuale di detrazione<sup>180</sup>. Per quanto riguarda i beni immateriali, disciplinati dall’allegato B della Legge n. 232/2016, sono agevolabili tutti quei beni connessi agli investimenti riconducibili a *software*, sistemi integrati, piattaforme e applicazioni, sistemi di *supply chain* finalizzati alla vendita tramite *e-commerce*, alla fruizione immersiva e al collegamento e gestione con l’attività logistica<sup>181</sup>. Nel seguito un riepilogo della percentuale applicabile:

- il 20%, calcolato su un massimale agevolabile di 1 milione, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo del bene<sup>182</sup>;

- il 15%, calcolato su un massimale agevolabile di 1 milione, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo del bene<sup>183</sup>;

- il 5%, calcolato su un massimale agevolabile di 1 milione, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo del bene<sup>184</sup>.

Il credito di imposta “industria 4.0” è utilizzabile esclusivamente in tre quote annuali di pari importo<sup>185</sup>.

Il *patent box* è stato introdotto dall’art. 1 della Legge 190/2014 e successivamente la sua struttura è stata revisionata attraverso l’art. 6 del Decreto Legge n. 146/2021, l’art. 234 della

---

<sup>179</sup>L. GAIANI, *op. loc. cit.*

<sup>180</sup>L. GAIANI, *op. loc. cit.*

<sup>181</sup>L. GAIANI, *op. loc. cit.*

<sup>182</sup>L. GAIANI, *op. loc. cit.*

<sup>183</sup>L. GAIANI, *op. loc. cit.*

<sup>184</sup>L. GAIANI, *op. loc. cit.*

<sup>185</sup>L. GAIANI, *op. loc. cit.*

Legge 234/2021 e dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023<sup>186</sup>. La presente agevolazione è un regime di tipo opzionale finalizzato all’incentivo di investimenti, da parte delle imprese, su specifici beni immateriali<sup>187</sup>. Più precisamente l’opzione, se esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, diviene irrevocabile per 5 periodi di imposta, al termine però l’impresa può scegliere di procedere al rinnovo dell’opzione<sup>188</sup>. Il credito di imposta spetta ai titolari di reddito di impresa prodotti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e non residenti, qualora nel Paese di residenza vi sia un accordo per evitare fenomeni di doppia tassazione, mentre, non spetta ad artisti e professionisti<sup>189</sup>. I beni immateriali rientranti nella presente agevolazione sono riconducibili a: *software* protetti da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli<sup>190</sup>. Un primo presupposto per la fruizione è connesso all’utilizzo da parte del contribuente, in modo diretto o indiretto, del bene agevolabile nei processi aziendali<sup>191</sup>. Un requisito aggiuntivo è collegato allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti stipulati con società<sup>192</sup>. Il calcolo dell’agevolazione si ottiene aggiungendo una percentuale fissa pari al 110% sul costo di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali agevolabili<sup>193</sup>.

I crediti esposti sopra, sono tutti, come già menzionato, riferibili a beni materiali e immateriali o comunque ad investimenti qualificati.

Ora verrà analizzato il credito indicato al punto 5), differente rispetto alle precedenti casistiche perché relativo alle attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento del personale dipendente, nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale sancito nel “*Piano nazionale 4.0*” ai sensi del Decreto Ministeriale del 4 maggio 2018 all’art. 1<sup>194</sup>. Il credito formazione 4.0 è entrato in vigore con la Legge n. 205/2017 e successivamente è stato modificato dalla Legge 160/2019<sup>195</sup>. I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni, indipendentemente dal codice ATECO, dalla natura giuridica,

---

<sup>186</sup>G. ABRUZZESE E G. BONANNO, *Il Patent Box, tra passato, presente e futuro*, *Corriere Tributario*, n. 6, 1 giugno 2023, p. 555.

<sup>187</sup>G. ABRUZZESE E G. BONANNO, *op. loc. cit.*

<sup>188</sup>P. ALBERTI, *La legge di bilancio 2022 e il DL “fisco-lavoro”*, Cap. IV, *Eutekne*, 1 gennaio 2022, p. 143-156.

<sup>189</sup>P. ALBERTI, *op. loc. cit.*

<sup>190</sup>P. ALBERTI, *op. loc. cit.*

<sup>191</sup>P. ALBERTI, *op. loc. cit.*

<sup>192</sup>P. ALBERTI, *op. loc. cit.*

<sup>193</sup>P. ALBERTI, *op. loc. cit.*

<sup>194</sup>P. ALBERTI, *Bonus formazione 4.0*, *Eutekne, Guida Eutekne Imposte Dirette*, aggiornato al 12 dicembre 2023.

<sup>195</sup>P. ALBERTI, *op. loc. cit.*

dalle dimensioni, dal regime contabile e di tassazione. Sono escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali e in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria<sup>196</sup>. Anche in quest'ultimo caso è necessario che il soggetto passivo non sia destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del Decreto legislativo 231/2001 e risulti in regola con le normative a livello di sicurezza sul lavoro e con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori<sup>197</sup>.

Il credito di imposta viene calcolato sulla base dei costi del personale dipendente relativi alle ore di partecipazione alla formazione ed eventuali costi connessi, costi dei servizi di consulenza connessi allo svolgimento del progetto di formazione e le spese del personale dipendente connesse ai relativi i costi generali indiretti<sup>198</sup>.

La percentuale su cui si calcolata il credito d'imposta in commento può variare dal 30% al 60% con un massimale tra i 250 mila e 300 mila euro annui, a seconda della dimensione dell'impresa e alla presenza di lavoratori svantaggiati<sup>199</sup>.

Ciò premesso, possiamo passare al paragrafo successivo concernente l'analisi degli obiettivi previsti dall'art. 6, co. 2, lett a) e b), della Legge Delega al fine di comprendere le variazioni previste in sede di revisione del sistema tributario vigente.

### **2.1.2 Obiettivi dell'art. 6, comma ,1 lett a) e b) della Legge Delega n. 111/2023.**

Con l'art. 6, co. 1, lett. a) e b), della Legge Delega n. 111/2023, si prevede una riduzione dell'aliquota IRES nel caso in cui una somma corrispondente in tutto o in parte al reddito di impresa sia impiegato in investimenti qualificati, nuove assunzioni o all'adozione di schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili<sup>200</sup>. Per fruire della presente agevolazione, è opportuno specificare che non è necessario investire il reddito in tutte e tre le categorie evidenziate, ma solamente in una di esse<sup>201</sup>. Inoltre, come specificato nella norma, l'aliquota ridotta non è applicabile su tutto l'imponibile fiscale, ma solamente per la parte circoscritta e

---

<sup>196</sup> P. ALBERTI, *op. loc. cit.*

<sup>197</sup> P. ALBERTI, *op. loc. cit.*

<sup>198</sup> P. ALBERTI, *op. loc. cit.*

<sup>199</sup> P. ALBERTI, *op. loc. cit.*

<sup>200</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 – Atto del governo sottoposto a parere parlamentare - Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi - Parere ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111.

<sup>201</sup> L. DE STEFANI, *Riduzione IRES per investimenti, nuove assunzioni o partecipazione agli utili, Sole 24 ore*, 25 settembre 2023.

destinata alle operazioni sopra esposte<sup>202</sup>. Le finalità della presente agevolazione sono collegate all'incoraggiamento della crescita economica, della competitività delle imprese e all'incremento della base occupazionale<sup>203</sup>. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, nella norma è espressamente richiamato il riferimento oggettivo al reddito di impresa, per cui i destinatari di tale agevolazione sono riconducibili ai soggetti IRES, mentre, per gli enti commerciali e non commerciali l'applicazione dell'agevolazione è limitata alla porzione di reddito proveniente dall'esercizio dell'attività di impresa<sup>204</sup>.

Un aspetto peculiare, rispetto a quanto avviene ordinariamente in ambito di applicazione degli incentivi fiscali, è legato all'effettuazione dell'investimento<sup>205</sup>. Generalmente, l'investimento, o qualsiasi operazione connessa alla fruizione dell'agevolazione, avviene antecedentemente rispetto al beneficio, invece, nella presente fattispecie si applica dapprima la riduzione dell'aliquota IRES e successivamente, entro i due periodi di imposta successivi rispetto alla produzione del reddito assoggettato ad imposta ridotta, si effettuano le operazioni di investimento<sup>206</sup>.

Un ulteriore condizione richiesta per l'applicazione dell'agevolazione è connessa alla destinazione degli utili conseguiti nell'esercizio, ovvero è necessario che tali somme non vengano distribuite o utilizzate per finalità estranee all'attività di impresa. Inoltre, la distribuzione degli stessi si desume anche qualora vengano accertati l'esistenza di componenti, sia positivi che negativi, non contabilizzati o inesistenti<sup>207</sup>. In caso contrario, verrà utilizzato un meccanismo di *recapture* in modo da riversare le imposte precedentemente risparmiate<sup>208</sup>. Il suddetto requisito è volto sia ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese sia, al contempo, riequilibrare il trattamento fiscale tra capitale di rischio e capitale di debito<sup>209</sup>.

Un aspetto cruciale della presente agevolazione riguarda proprio l'aliquota applicabile. Come precisato nel capitolo precedente l'aliquota IRES è pari al 24%, e per essere coerente agli studi redatti dall'OCSE sul *tax rate* pubblicati nell'annualità 2022, dovrebbe essere intorno al 15%, al fine di avvicinare l'imposizione effettiva a quella prevista dall'applicazione del c.d.

---

<sup>202</sup> L. DE STEFANI, *op. loc. cit.*

<sup>203</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>204</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>205</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>206</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>207</sup> L. DE STEFANI, *op. loc. cit.*

<sup>208</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>209</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

*Pillar Two*<sup>210211</sup>. Tuttavia, una riduzione della pressione fiscale effettiva non risulta facilmente realizzabile date le disposizioni finanziarie previste dall'art. 20, co. 1, della Legge n. 111/2023, già menzionati nell'introduzione<sup>212</sup>. In altri termini, l'esito della dell'intervento sulla riforma fiscale, potrebbe rimanere sostanzialmente invariato<sup>213</sup>.

È opportuno, inoltre, sottolineare che esistono delle situazioni che possano precludere l'applicazione della riduzione dell'aliquota IRES, quali per esempio l'assenza di base imponibile, perdita fiscale oppure necessità di adottare politiche di distribuzione dei dividendi agli azionisti per strategie di espansione, in tali fattispecie, grazie alla Commissione Finanza della Camera che in data 29 giugno 2023 ha approvato la disposizione b), dell'art. 6. della Legge n. 111/2023, è possibile applicare degli incentivi alternativi<sup>214</sup>. Dal punto di vista oggettivo delle operazioni agevolabili, la lett. a) fa riferimento agli “*investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati*”, “*nuove assunzioni*” e “*schema stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili*”, mentre la lett. b) fa riferimento esclusivo agli investimenti qualificati e nuove assunzioni. Le misure alternative comprendono, in merito agli investimenti qualificati, il potenziamento dell'ammortamento, invece, in merito all'effettuazioni di nuove assunzioni, ad una super deduzione dei costi relativi al personale<sup>215</sup>. I presupposti fra la lett. a) e b) sembrerebbero coincidere in linea con la *ratio* della norma volta ad evitare l'esclusione dal beneficio fiscale relativo all'aliquota ridotta a tutti quei soggetti che hanno le casistiche precedentemente elencate<sup>216</sup>. Tuttavia, l'espressione “*investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati*”, lascia ampio spazio al decreto attuativo ai fini della determinazione del perimetro agevolabile, infatti, tale espressione non essendo definita nella Legge n. 111/2023, potrebbe essere riconducibile agli investimenti che già attualmente godono di un beneficio fiscale, come ad esempio quelli già menzionati al paragrafo 2.1.1 quali crediti per “*industria 4.0*”, ricerca e sviluppo e il *patent box*, ma al contempo il Legislatore potrebbe cogliere l'occasione per

---

<sup>210</sup> Nell'ottobre 2021, il c.d. Inclusive Framework (IC) dell'OCSE/G20 sul Progetto BEPS ha concordato un approccio a due pilastri per affrontare le sfide derivanti dalla tassazione dell'economia digitale. Il punto focale del Pillar Two è l'introduzione di una aliquota fiscale minima globale del 15%, il cui obiettivo è ridurre l'incentivo per le imprese multinazionali ad operare in giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità, porre un limite alla concorrenza fiscale tra Stati e favorire la sostenibilità dell'imposta sul reddito delle società come principale fonte di entrate pubbliche.

<sup>211</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>212</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>213</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>214</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>215</sup> P. ALBERTIE A. COTTO, *Via libera della Camera alla delega fiscale con spazio ai super ammortamenti*, *Eutekne Fisco*, 13 luglio 2023.

<sup>216</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

favorire altresì la transizione ecologica privilegiando gli investimenti sostenibili<sup>217</sup>. È altresì opportuno evidenziare che la Legge Delega, in ambito delle disposizioni relative agli strumenti alternativi, utilizza l'espressione “*eventuali*” lasciando un punto interrogativo sulla possibile introduzione e la piena libertà di attuazione in fase di predisposizione del relativo decreto attuativo<sup>218</sup>. Un ulteriore punto, sempre in riferimento alla lett. b), che la Delega Fiscale dovrà approfondire riguarda l'espressione “*per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla lettera a)*”, tale espressione limita l'alternatività tra la mini IRES e gli strumenti alternativi alle sole condizioni oggettive e l'opzione del soggetto passivo. La regolamentazione dell'alternatività delle due agevolazioni fiscali diviene di importanza fondamentale perché a seconda dell'importo dell'aliquota ridotta e l'entità delle maggiorazioni di deducibilità riconosciute, le aziende saranno condizionate nell'effettuare gli investimenti qualificati, ai fini di determinare le scelte in ambito di pianificazione fiscale<sup>219</sup>.

In relazione alla presente agevolazione fiscale, il Legislatore dovrà necessariamente disciplinare, nei decreti delegati attuativi, due aspetti applicativi essenziali, quali relativamente al criterio per individuare la porzione di reddito assoggettabile, e come suggerito, al raggiungimento di una determinata percentuale di impiego di somme corrispondenti al reddito in investimenti agevolati, tutto il reddito possa essere sottoposto ad aliquota ridotta, e al criterio di competenza rispetto al quale l'investimento si considera effettuato nel biennio, in tale criterio è probabile che il Legislatore rinvierà alle disposizioni relative ai crediti di imposta previsti dalla normativa attuale, con la conseguente applicazione della prassi applicativa già maturata<sup>220</sup>.

Un ulteriore obiettivo compreso nella Legge n. 111/2023 collegato contestualmente all'attuazione del presente art. 6, co. 1, lett. a) e b), è disciplinato dall'art. 9, let. g), il quale sancisce il coordinamento con gli incentivi fiscali vigenti in base alla direttiva comunitaria n. 2523/2022<sup>221</sup>. La generalità del presente articolo non lascia la possibilità di individuazione puntuale del perimetro dell'intervento, concretamente nel decreto attuativo, potrebbe accadere la sostituzione dei precedenti incentivi o l'affiancamento, tra le attuali agevolazioni fiscali e quelle che andranno introdotte dall'art. 6, co. 2, let. a) e b), con i dovuti coordinamenti<sup>222</sup>. Se fosse applicata l'ultima opzione, ci sarebbero svariate difficoltà da superare, un esempio

---

<sup>217</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit*

<sup>218</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit*

<sup>219</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit*.

<sup>220</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit*; G. ZIZZO, *il ritorno della doppia aliquota IRES tra conservazione ed innovazione*”, *Corriere Tributario*, 2023.

<sup>221</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*; G. ZIZZO, *op. loc. cit*

<sup>222</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit*

potrebbe essere riconducibile alla possibilità che di fatto la riduzione del carico fiscale sia sostanzialmente goduto dagli Stati esteri di localizzazione delle controllanti<sup>223</sup>. Inoltre, in tema di semplificazione l'opzione considerata, potrebbe comportare un aumento considerevole in tema di disposizioni<sup>224</sup>. Infatti, possiamo concludere che applicare le disposizioni dell'art. 9, co. 1, lett. g) senza complicare l'assetto normativo attuale è illusorio, di conseguenza, per evitare ciò, vi è una necessità, in fase di attuazione della c.d. mini IRES, di stabilire in modo chiaro e caratterizzante le tipologie di investimenti qualificati e le politiche di tassazione di impresa<sup>225</sup>. Così facendo, si arriverebbe ad un risultato fortemente apprezzabile<sup>226</sup>.

### **2.1.3 *Maggiorazione del costo del personale neoassunto.***

In attesa della completa realizzazione dell'implementazione delle agevolazioni fiscali alle imprese, così come previsto dall'articolo, 6 co. 2, lett. a) e b) della Legge n. 111/2023 viene introdotto, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti<sup>227</sup>. In relazione all'attuazione del presente beneficio, occorre sottolineare che il meccanismo agevolativo si attua solamente al periodo di imposta 2024, discostandosi dall'obiettivo di un impianto generale di riduzione dell'IRES<sup>228</sup>.

L'intervento normativo in parola intende stimolare la crescita dell'occupazione attraverso l'istituzione di una maggiorazione, pari al 20%, per il periodo di imposta 2024, del costo relativo al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato<sup>229</sup>.

Tale beneficio è riconosciuto ai soggetti di seguito elencati che abbiano esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Si tratta, nello specifico:

- delle società ed enti residenti in Italia di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR nonché stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato;

---

<sup>223</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>224</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>225</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>226</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>227</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 – Atto del governo sottoposto a parere parlamentare - Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi - Parere ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111.

<sup>228</sup> Confindustria, doc. cit. pag. 43.

<sup>229</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

- degli enti non commerciali e altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa;

- delle imprese individuali;
- delle società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- dei titolari di reddito di lavoro autonomo<sup>230</sup>.

Al contrario, la maggiorazione non si applica ai seguenti soggetti:

- contribuenti in regime forfettario;
- società ed enti in liquidazione ordinaria;
- società o enti assoggettati a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa<sup>231</sup>.

Il Legislatore prevede, quale requisito, che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d'imposta 2024, sia superiore al numero, della categoria medesima, mediamente occupata nel periodo d'imposta precedente<sup>232</sup>. Importante però è non confondere l'incremento occupazionale dalla stabilizzazione di rapporti a tempo determinato preesistenti. Infatti, qualora alla fine del periodo di imposta 2024, il numero dei lavoratori dipendenti complessivi risulti inferiore o pari al numero degli stessi nel periodo di imposta precedente, l'applicazione di tale agevolazione sarebbe preclusa, in quanto verrebbe meno il requisito fondamentale dell'incremento occupazionale trattandosi, in concreto, di stabilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato preesistenti<sup>233</sup>.

Per evitare fenomeni elusivi, in merito alla verifica della condizione relativa all'incremento occupazionale, occorre includere ai fini del calcolo anche i decrementi occupazionali infragruppo, ovvero risulta necessario considerare il personale assunto riconducibile alle società controllate o collegate ai sensi dell'art 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto<sup>234</sup>.

Con riferimento a detta fattispecie, Confindustria suggerisce che sarebbe opportuno prevedere la possibilità per il contribuente di presentare un'istanza di interpello disapplicativo all'Agenzia delle Entrate che accerti la non sussistenza del comportamento elusivo<sup>235</sup>.

---

<sup>230</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>231</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>232</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>233</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>234</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>235</sup> Confindustria, doc. cit. pag. 43.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione dell'agevolazione, la maggiorazione del 20% si applica al minor valore tra il costo relativo ai neoassunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante da conto economico ai sensi dell'art. 2425, comma 1, lett. b), n. 9), c.c. rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023<sup>236</sup>. Anche per i soggetti che non adottano il modello di conto economico disciplinato dall'art 2425 c.c., occorre considerare, per la determinazione della base di calcolo relativa alla maggiorazione, le componenti che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella sopracitata lett. b) n. 9)<sup>237</sup>. Inoltre, i costi del personale sono imputati per i contribuenti in regime di contabilità semplificata e per i professionisti secondo il criterio di cassa, mentre per gli altri soggetti in base al principio di competenza, ovvero in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito di ciascun contribuente<sup>238</sup>.

Nel caso in cui fra le nuove assunzioni ci sia un lavoratore rientrante in una delle categorie meritevoli di maggior tutela, indicate nell'allegato 1 del Decreto legislativo del 9 agosto 2023, n. 111 si applica, per il periodo d'imposta 2024, un ulteriore incentivo. In particolare, è previsto che il costo riferibile a ciascun nuovo assunto meritevole di maggior tutela sia moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lett. b), n. 9), c.c..<sup>239</sup>. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, n. 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni<sup>240</sup>;
- persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli *ex* degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni<sup>241</sup>;

---

<sup>236</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>237</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>238</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>239</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>240</sup> allegato 1 del Decreto legislativo n. 111 del 9 agosto 2023.

<sup>241</sup> Allegato 1 del Decreto legislativo n. 111 del 9 agosto 2023.

- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'art. 2, n. 4), lett. f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze <sup>242</sup>;

- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5 *bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica <sup>243</sup>;

- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 <sup>244</sup>;

- lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale <sup>245</sup>;

- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 <sup>246</sup>;

La misura massima prevista per tale coefficiente è pari al 10% del costo del lavoro complessivo riferibile a detta categoria <sup>247</sup>.

Confindustria ha osservato come, per i soggetti IRES, considerando l'aliquota vigente al 24%, il risparmio sarebbe riconducibile solamente ad una percentuale del 4,8% del costo effettivo del lavoratore assunto al netto della maggiorazione. La disapplicazione dell'incentivo fiscale, rispetto alla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti,

---

<sup>242</sup> Allegato 1 del Decreto legislativo n. 111 del 9 agosto 2023.

<sup>243</sup> Allegato 1 del Decreto legislativo n. 111 del 9 agosto 2023.

<sup>244</sup> allegato 1 del Decreto legislativo n. 111 del 9 agosto 2023.

<sup>245</sup> Allegato 1 del Decreto legislativo n. 111 del 9 agosto 2023.

<sup>246</sup> allegato 1 del Decreto legislativo n. 111 del 9 agosto 2023.

<sup>247</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

continua Confindustria, discosta dall'*iter* ordinario dell'ingresso dei lavoratori in azienda. Di prassi, l'assunzione dei dipendenti avviene attraverso la stipula di contratti a tempo determinato e, solo in un secondo momento, avviene la stabilizzazione del rapporto in essere attraverso la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Solamente in caso di reclutamento di figure altamente qualificate, l'assunzione avviene in modo diretto con contratti a tempo indeterminato<sup>248</sup>. Di conseguenza, non sono chiare le motivazioni per cui la stabilizzazione dei rapporti in essere non sia prefigurata nella legge delega, dato che il lavoro stabile consentirebbe di stimolare la domanda interna<sup>249</sup>.

Il monitoraggio relativo alle applicazioni della sopracitata agevolazione spetterà all'Amministrazione finanziaria attraverso i consueti strumenti di controllo<sup>250</sup>.

Infine, per la determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi per il periodo di imposta 2024, non si considera il beneficio fiscale sopracitato. In altri termini, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza la maggiorazione riferita al costo per le nuove assunzioni<sup>251</sup>.

#### **2.1.4 Abrogazione dell'ACE.**

La deduzione del rendimento nozionale dell'incremento del capitale proprio, la c.d. ACE, è stata istituita attraverso il Decreto Legge n. 201/2011, riprendo e sviluppando la normativa relativa alla *Dual Income Tax* sancita dal Decreto legislativo n. 466/1997<sup>252</sup>. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono ricompresi nelle categorie di società ed enti disciplinati dall'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del TUIR<sup>253</sup>, comprese le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato<sup>254</sup>. Tuttavia, sono escluse le società: *i)* sottoposte a liquidazione giudiziale dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la procedura, *ii)* le società sottoposte a procedure di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il tale provvedimento, *iii)* le società che hanno come attività prevalente per cui si esercita l'opzione dell'art 155 del TUIR e *iv)* gli enti non commerciali anche qualora esercitassero un'attività commerciale<sup>255</sup>.

---

<sup>248</sup> Confindustria, doc. cit. pag. 43.

<sup>249</sup> Confindustria, doc. cit. pag. 43.

<sup>250</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>251</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>252</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>253</sup> Per dettaglio si veda capitolo 1, paragrafo 3.

<sup>254</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>255</sup> S. GIORDANO, *Il regime dell'ace trova le sue regole, Bilancio e reddito d'impresa*, n. 7, 1 luglio 2012, p. 125.

L'introduzione dell'ACE ha consentito la possibilità alle imprese di dedurre la remunerazione ordinaria figurativa dei nuovi apporti di capitale<sup>256</sup>. L'istituzione della normativa, come già quella derivante dall'introduzione della *Dual Income Tax*, nasceva dalla necessità di ridurre il divario tra la tassazione, più gravosa, dei proventi derivanti dalle risorse investite nell'impresa a titolo di capitale di rischio a quella, meno gravosa, relativa ai proventi derivanti dall'utilizzo di risorse derivanti a titolo di capitale di debito<sup>257</sup>. Il finanziamento della società attraverso il capitale di rischio avviene da parte dei soci apportando il già menzionato capitale che a sua volta viene remunerato attraverso i dividendi, ed è riconducibile all'impiego di mezzi economici derivanti, ad esempio, dal lavoro svolto dall'imprenditore, mentre il capitale di debito è riconducibile alle operazioni di finanziamento remunerate attraverso gli interessi<sup>258</sup>. Per distinguere le due tipologie di finanziamento occorre verificare, per rientrare nella casistica del finanziamento attraverso il capitale di debito, la presenza di un obbligo di restituzione a carico della società, indipendentemente dalla pattuizione di interessi<sup>259</sup>.

Il divario del trattamento fiscale a seconda dell'apporto di capitale di rischio o di debito è riconducibile al fatto che i dividendi non sono generalmente ammessi a deduzione, al contrario degli interessi<sup>260</sup>. Infatti, è proprio l'art. 109, co. 9, del TUIR che non ammette la possibilità di deduzione ad ogni tipo di remunerazione dovuta su titoli, strumenti finanziari per la quota di partecipazione ai risultati economici della società emittente, inoltre, in questo ambito anche l'art. 89, co. 3 *ter*, del TUIR sancisce che sul versante del socio le remunerazioni dei titoli e strumenti finanziari assimilabili ai dividendi, per la parte della determinazione del reddito del soggetto erogante, risultano essere indeducibili<sup>261</sup>. Dunque, possiamo definire con chiarezza che se la remunerazione ha carattere partecipativo come utile, non concorre alla formazione del reddito alla società che li eroga, al contrario se è classificabile come interesse concorre alla formazione della base imponibile IRES<sup>262</sup>. Originariamente per contrastare tale trattamento di sfavore è stata introdotta, attraverso il Decreto Legge n. 466/1997, la *Dual Income Tax* che prevedeva l'applicazione di una aliquota ridotta alla parte di reddito corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale investito, in prospettiva di avvicinare il trattamento fiscale

---

<sup>256</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>257</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>258</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>259</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>260</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>261</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>262</sup> G. Falsitta *op. loc. cit.*

derivante dalle due forme di finanziamento<sup>263</sup>. Infatti, la remunerazione del capitale di debito risulta, tutt'oggi, essere deducibile da parte della società finanziata, mentre, il capitale di rischio, tutt'oggi, risulta indeducibile<sup>264</sup>.

Successivamente, sempre per il medesimo fine di incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano attraverso l'allineamento del trattamento fiscale del capitale di rischio e il capitale di debito è stata introdotta l'ACE<sup>265</sup>. Tale agevolazione è riconducibile alle stesse finalità della *Dual Income Tax* in relazione alle finalità e gli aspetti applicativi<sup>266</sup>. Tuttavia, le presenti agevolazioni differiscono in relazione alla modalità di fruizione, infatti la *Dual Income Tax* prevedeva l'assoggettamento di una porzione di reddito, mentre l'ACE si sostanzia in una riduzione del reddito imponibile<sup>267</sup>. Inoltre, il parametro di riferimento dell'ACE non riguarda l'intero capitale di rischio, come accadeva con la *Dual Income Tax*, ma l'incremento del suo volume rispetto al valore già esistente alla chiusura dell'esercizio 2010<sup>268</sup>. In altri termini, i valori rilevanti ai fini del calcolo dell'ACE sono riconducibili solo agli apporti effettuati dopo la chiusura dell'esercizio<sup>269</sup>. In merito, alle operazioni effettuate prima dell'istituzione dell'ACE continuano ad essere considerati indeducibili, anche se la loro natura è assimilabile ad una remunerazione deducibile<sup>270</sup>. Più precisamente, l'ACE considera quale capitale proprio, ai fini della determinazione, non solamente la differenza tra l'importo del patrimonio netto al 31 dicembre 2010 e al termine dell'esercizio considerato, ma si sostanzia in una sommatoria di una serie di elementi positivi e negativi derivanti da vicende successive rispetto all'esercizio 2010<sup>271</sup>. Per elementi positivi si intendono tutti gli apporti al capitale di rischio, sia in sede di aumento del capitale sociale sia in qualsiasi sede senza interessare quest'ultimo, purché effettuati in denaro<sup>272</sup>. Inoltre, rientrano sempre nella suddetta categoria gli utili inviati a riserva, salvo quelli destinati a riserve indisponibili<sup>273</sup>. Infatti, ai fini del calcolo dell'incremento del patrimonio non si rilevano gli utili destinati a riserve non disponibili, ossia quelle riserve formate da utili

---

<sup>263</sup> G. Falsitta *op. loc. cit.*

<sup>264</sup> G. Falsitta *op. loc. cit.*

<sup>265</sup> P. DRAGONE E R. VALACCA, *L'assonime commenta le peculiarità della disciplina ordinaria dell'ACE*, *Corriere Tributario*, n. 36, 24 settembre 2012, p. 2746.

<sup>266</sup> P. DRAGONE E R. VALACCA, *op. loc. cit.*

<sup>267</sup> P. DRAGONE E R. VALACCA, *op. loc. cit.*

<sup>268</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>269</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>270</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>271</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>272</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>273</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

differenti rispetto quelli effettivamente realizzati, quali ad esempio le riserve di utili su cambi, e gli utili derivanti da redditi non realmente conseguiti, i quali secondo la normativa non sono distribuibili né utilizzabili per aumenti di capitali o a copertura delle perdite<sup>274</sup>.

Per elementi negativi, invece, si intendono le attribuzioni ai soci o partecipanti a qualunque titolo effettuate prelevando risorse dal patrimonio netto e l'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 *bis* del Codice Civile<sup>275</sup>. Al contrario, non si rilevano nella sommatoria degli elementi passivi: *i*) le distribuzioni dell'utile d'esercizio, *ii*) le riduzioni di patrimonio derivanti da perdite e *iii*) i decrementi conseguiti in sede di operazioni straordinarie<sup>276</sup>.

Per entrambi gli elementi, positivi e negativi, si rilevano ai fini del calcolo ACE a partire dal periodo di imposta in cui si sono verificati<sup>277</sup>. Occorre rettificare al valore ottenuto, però, le disposizioni antielusive disciplinate dall'art. 10 del Decreto Legge n. 201/2011 riconducibile alle operazioni infragruppo<sup>278</sup>. L'obiettivo delle presenti disposizioni riguarda la fattispecie in cui a fronte di un'unica immissione di denaro, si verifica un effetto moltiplicativo del beneficio attraverso una reiterazione di atti di apporto a catena fra le varie società appartenenti al gruppo<sup>279</sup>. Le c.d. clausole anti abuso ai sensi dell'art. 10 del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017, sono riconducibili a tre macrocategorie, ossia:

1) ai conferimenti in denaro, ai sensi dell'art. 10, co. 2, del medesimo Decreto Ministeriale, in relazione ai conferimenti verso le società del gruppo e, ai sensi dell'art. 10, co. 4, del medesimo Decreto Ministeriale, riconducibili a conferimenti provenienti da territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, anche qualora dette società non fossero appartenenti al gruppo<sup>280</sup>;

2) a corrispettivi per l'acquisto di aziende e partecipazioni, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. a), del medesimo Decreto Ministeriale, in relazione a partecipazioni in società controllate e appartenenti al gruppo e, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. b), del sopracitato Decreto Ministeriale, riconducibili ad acquisti di aziende o rami d'azienda da società facenti parte del gruppo<sup>281</sup>;

---

<sup>274</sup> P. PARISI, *Abrogazione dell'ACE e riporto a nuovo delle eccedenze*, *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 4, 29 gennaio 2024, p. 33.

<sup>275</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>276</sup> P. PARISI, *op. loc. cit.*

<sup>277</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>278</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>279</sup> L. TESCARO, *Disciplina antielusiva ACE: chiarimenti delle Entrate*, *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 29, 18 luglio 2022, p. 27.

<sup>280</sup> L. TESCARO, *op. loc. cit.*

<sup>281</sup> L. TESCARO, *op. loc. cit.*

3) a crediti di finanziamento, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. c), del sopraesposto Decreto Ministeriale relativamente a fattispecie in cui l'incremento del patrimonio netto avvenga a seguito di detti crediti rispetto a società del gruppo<sup>282</sup>.

Le variazioni derivanti dalle fattispecie sopra menzionate, ai fini dell'applicazione della normativa antielusiva, si devono considerare necessariamente come un decremento del patrimonio netto<sup>283</sup>. Il contribuente, tuttavia, può chiedere all'Amministrazione Finanziaria la disapplicazione di tale normativa mediante la produzione di informazioni e documentazione volte a dimostrare che non sussista la moltiplicazione della base di calcolo ACE attraverso una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno del gruppo<sup>284</sup>.

Successivamente all'individuazione dell'incremento patrimoniale, calcolato secondo le modalità sopraesposte, il dato ottenuto deve essere confrontato con il valore del patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio, ed il minore tra i due sarà considerato come base di calcolo ACE<sup>285</sup>. Alla suddetta base di calcolo, si applica un tasso di rendimento ai fini della determinazione del credito d'imposta. Inizialmente il tasso era determinato nella misura del 3% ed è rimasto tale per il primo triennio di applicazione, ma per effetto di successive modifiche, la percentuale veniva stabilita a seguito decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze emanato il 31 gennaio di ogni anno, in considerazione al rendimento finanziario medio dei titoli obbligazionari pubblici aumentabili di tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio<sup>286</sup>. Nel periodo di imposta precedente l'aliquota del tasso di rendimento del capitale di rischio era pari al 1,3%<sup>287</sup>.

In questa sede è opportuno analizzare anche il regime transitorio straordinario introdotto dal Decreto Legge 73/2021 che ha previsto per la sola annualità 2021 la c.d. Super ACE, la quale prevedeva per gli aumenti di capitali con importi fino a 5 milioni di euro, un'aliquota percentuale pari al 15%<sup>288</sup>. Inoltre, è opportuno precisare che l'importo ACE, deducibile ai soli fini fiscali, ha carattere definitivo in quanto il beneficio fiscale non avviene attraverso l'iscrizione di un'apposita riserva, né impone variazioni in aumento del reddito imponibile negli esercizi successivi<sup>289</sup>. Qualora l'ammontare dell'ACE dovesse superare il reddito complessivo

---

<sup>282</sup> L. TESCARO, *op. loc. cit.*

<sup>283</sup> L. TESCARO, *op. loc. cit.*

<sup>284</sup> L. TESCARO, *op. loc. cit.*

<sup>285</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>286</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*; art. 1, co. 3, Decreto Legge 201/2010.

<sup>287</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.* art. 1, co. 3, Decreto Legge 201/2010.

<sup>288</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>289</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

netto dichiarato, l'importo sarà deducibile dal reddito prodotto nei periodi d'imposta successivi<sup>290</sup>. Infine, è previsto un meccanismo di *recapture* qualora la società, nei due anni successivi all'applicazione dell'ACE, abbia una riduzione del patrimonio netto per qualsiasi causa differente rispetto all'emersione di perdite in bilancio<sup>291</sup>.

Ciò premesso, il Decreto legislativo n. 216/2023 ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal periodo di imposta 2024, dell'aiuto alla crescita economica (ACE)<sup>292</sup>. L'eliminazione del presente strumento è riconducibile alle disposizioni citate nell'art. 20 della Legge n. 111/2023, la quale sancisce che dalla riforma in esame non devono derivare maggior oneri o minor entrate alla finanza pubblica<sup>293</sup>. Per tale ragione, in sede di emanazione del primo Decreto legislativo relativo all'attuazione del primo modulo di riforma, ai fini dell'art. 20, è stata disposta l'abrogazione dell'ACE<sup>294</sup>.

Tuttavia, non è stato stabilito l'abrogazione delle deduzioni ACE pregresse eccedenti il reddito complessivo netto del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, di conseguenza continua l'applicazione di tali disposizioni sino all'esaurimento dei relativi effetti<sup>295</sup>.

Le conseguenze relative al superamento dell'ACE, data la mancata applicazione di figure analoghe, sono riconducibili ad un aumento del costo del capitale che faranno venir meno uno strumento rispetto alla patrimonializzazione delle imprese, accentuando lo svantaggio del trattamento fiscale dei mezzi propri rispetto al capitale di terzi<sup>296</sup>. Questo potrebbe spingere le aziende, in una realtà come quella italiana di sottocapitalizzazione, verso forme di indebitamento<sup>297</sup>.

Infine, dalla relazione tecnica elaborata dal Governo emerge che l'abrogazione della agevolazione fiscale in parola comporta l'aumento dell'imponibile IRES, da cui si genererà un maggior gettito che garantirà la neutralità finanziaria dell'applicazione relativa alla maggiorazione del costo del lavoro incrementale<sup>298</sup>. Vale la pena specificare che nella valutazione finanziaria sopraesposta non si considera la possibilità di un aumento della capienza delle imprese, data dall'abolizione dell'ACE che permetterebbe di dedurre totalmente le quote

---

<sup>290</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>291</sup> P. PARISI, *op. loc. cit.*

<sup>292</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>293</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>294</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>295</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>296</sup> Confindustria, doc. cit., pag. 43.

<sup>297</sup> A. TOMMASINI, *op. loc. cit.*

<sup>298</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

pregresse ACE comportando un gettito più contenuto nei primi anni dell'abrogazione rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica<sup>299</sup>.

## 2.2 Interessi passivi.

### 2.2.1 *Analisi del quadro normativo attuale.*

Come per il paragrafo precedente, al fine di analizzare gli obiettivi previsti dall'art. 6, co., 1 lett d), ossia la revisione della disciplina vigente sulla deducibilità degli interessi passivi, occorre analizzare dapprima il quadro normativo attuale.

Ai sensi dell'art. 96 del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri assimilabili sono deducibili sino alla concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati e, per l'eventuale eccedenza, solo sino alla concorrenza del 30% del risultato operativo lordo fiscale, c.d. ROL<sup>300</sup>. Il presente articolo non deroga i regimi di indeducibilità previsti da altre disposizioni, ad esempio la fattispecie disciplinata dall'art. 90, co. 2, del TUIR, ossia gli interessi passivi riconducibili al funzionamento di gestione di immobili meramente patrimoniali<sup>301</sup>. Tali interessi infatti, in ogni caso, sono considerati indeducibili. Lo stesso accade in relazione agli interessi parzialmente deducibili, quali ad esempio quelli generati ai sensi dell'art. 110, co. 7, del TUIR, ovvero quelli dovuti in relazione a finanziamenti infragruppo internazionali eccedenti al valore normale<sup>302</sup>. Anche in questa fattispecie l'interesse viene considerato parzialmente deducibile in ogni caso e solamente la parte residua deducibile rientra nell'applicazione della disciplina sancita dall'art. 96 del TUIR<sup>303</sup>.

È opportuno specificare che la presente normativa non si differenzia né a seconda della fonte di finanziamento né alla ragione per cui il debito è stato contratto e nemmeno in base al settore produttivo, quale elemento chiave per capire il grado di indebitamento di una società. Infatti, per determinati settori la soglia considerata può rappresentare un indebitamento fisiologico che rapportato ad altre imprese di settori produttivi differenti può risultare superiore o inferiore<sup>304</sup>. Tuttavia, alcuni soggetti sono esclusi dall'applicazione della seguente normativa data la particolare attività svolta, quali ad esempio banche e società finanziarie<sup>305</sup>.

---

<sup>299</sup> Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 cit. nota 227.

<sup>300</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>301</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>302</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>303</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>304</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>305</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

L'ambito oggettivo, prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 142/2018 che ha modificato il co. 3, dell'art. 96, del TUIR, il quale era riconducibile agli interessi passivi e oneri assimilabili derivanti da contratti di mutuo, locazione finanziaria, emissione di obbligazioni o titoli simili e da ogni altro rapporto avente natura finanziaria, ad esclusione degli interessi imputati al costo dei beni, gli interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione e gli interessi impliciti derivanti da debiti commerciali<sup>306</sup>. In merito agli oneri assimilabili, un onere veniva considerato tale qualora sussistesse un legame con l'operazione finanziaria e fosse riferibile all'interesse in relazione del godimento delle medesime risorse finanziarie e alla durata del rapporto, un esempio era costituito dal disaggio di emissioni delle obbligazioni, ossia la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in fase di emissione<sup>307</sup>.

Lo scenario è sensibilmente variato a seguito dell'introduzione del Decreto legislativo 142/2018. Ad oggi le disposizioni dell'art. 96 del TUIR si applicano solamente nel caso della sussistenza, contemporanea, dei seguenti tre presupposti:

- 1) la qualificazione dell'interesse passivo e i relativi oneri assimilati sulla base dei principi contabili adottati nell'impresa<sup>308</sup>;
- 2) conferma fiscale della qualificazione contabile dai decreti relativi ai principi contabili emanati dagli organismi OIC e IASB<sup>309</sup>;
- 3) derivazione di tali componenti da un'operazione o un rapporto contrattuale avente natura finanziaria o contenente al suo interno una componente significativa di finanziamento<sup>310</sup>.

In merito al punto 1) è opportuno sottolineare che la modifica dell'ambito di applicazione è stata effettuata al fine di tenere in considerazione le indicazioni fornite dall'OCSE contenute nel *Finacial Report Action 4* relativo al progetto BEPS<sup>311</sup>. Tale documento amplia l'ambito oggettivo del trattamento degli interessi passivi su qualunque forma di debito, ricomprendendo anche i pagamenti finanziari equivalenti agli interessi passivi, per accertare tale equivalenza occorre effettuare una valutazione sulla sostanza economica a

---

<sup>306</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>307</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>308</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECCI, *La deducibilità degli interessi passivi alla prova della derivazione ("rafforzata" e "ragionata")*, *il fisco*, n. 11, 16 marzo 2020, p. 1027.

<sup>309</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECCI, *op. loc.*, cit.

<sup>310</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECCI, *op. loc.*, cit.

<sup>311</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECCI, *op. loc.*, cit.

discapito della forma giuridica<sup>312</sup>. Tale valutazione è la medesima utilizzata per la redazione dei bilanci dei soggetti OIC *adopter* e dei soggetti IAS/IFRS *adopter*, per tale ragione il Legislatore ai fini della definizione dell'ambito oggettivo di applicazione rinvia espressamente ai principi contabili utilizzati dall'impresa<sup>313</sup>. Questo presupposto fornisce un'ulteriore conferma della derivazione del reddito fiscale dalle risultanze di bilancio, ancora l'individuazione fiscale ad una rappresentazione contabile, ma dall'altro esclude dal regime applicabile ai sensi dell'art. 96 del TUIR le componenti finanziarie significative, contenute all'interno di operazioni o rapporti commerciali come, ad esempio accordi aventi natura commerciale, che tuttavia non trovano rilevanza in bilancio<sup>314</sup>.

In merito al punto 2), individuare le fattispecie per cui oltre alla qualificazione contabile sia confermata la qualificazione fiscale diviene particolarmente complesso<sup>315</sup>.

Un aspetto critico, in base alla presente disposizione, è riconducibile alle micro-imprese, le quali vengono escluse dal principio della c.d. derivazione rafforzata e di conseguenza sussiste una irrilevanza fiscale alla scelta di applicazione del criterio del costo ammortizzato<sup>316</sup>. In altri termini, in tale fattispecie occorrerebbe effettuare delle variazioni in aumento o in diminuzione ai fini della determinazione della base imponibile IRES e al contempo occorrerebbe gestire l'individuazione degli interessi passivi rientranti nella disciplina dell'art. 96 del TUIR<sup>317</sup>.

Infine, in relazione al punto 3), tale requisito si riscontra ad esempio negli interessi attivi o passivi contabilizzati ai sensi dell'IFRS 15 in caso di dilazione o anticipazione di pagamento da parte del soggetto<sup>318</sup>. Al contrario, non rientrano nel presente ambito oggettivo il valore temporale delle opzioni o dei contratti *forward* a seguito della mancanza di causa finanziaria o di rapporti contrattuali aventi come componente una quota considerata di finanziamento significativo<sup>319</sup>.

In merito al calcolo della quota di interessi passivi deducibili, come già menzionato in precedenza, è riconducibile all'ammontare degli interessi attivi, la parte eccedente viene determinata nei limiti del 30% del ROL della gestione caratteristica<sup>320</sup>. Tale parametro di

---

<sup>312</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECI, *op. loc.*, cit.

<sup>313</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECI, *op. loc.* cit.

<sup>314</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECI, *op. loc.* cit.

<sup>315</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECI, *op. loc.* cit.

<sup>316</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECI, *op. loc.* cit.

<sup>317</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECI, *op. loc.* cit.

<sup>318</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECI, *op. loc.* cit.

<sup>319</sup> V. RUSSO E M. MUSUMECI, *op. loc.* cit.

<sup>320</sup> G. Falsitta, *op. loc.* cit.

riferimento è individuato da specifiche voci di conto economico, ossia è riconducibile alla differenza tra il valore della produzione e i relativi costi, ai sensi delle lettere a) e b), dell'art. 2425 del Codice Civile, con esclusione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali e dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria, ovvero delle voci al n 10), lett a) e b), ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile<sup>321</sup>. Per quanto attiene le società che applicano i principi IAS/IFRS si rinvia alle voci di bilancio corrispondenti<sup>322</sup>. Qualora gli interessi passivi siano superiori al 30% del ROL, l'importo residuo è deducibile nei periodi di imposta successivi, senza limiti di tempo, alla condizione che in detti periodi gli importi degli interessi passivi siano inferiori rispetto al 30% del ROL<sup>323</sup>. A seconda del settore produttivo dell'impresa di appartenenza, la presente connotazione assume un carattere penalizzante in quanto meramente finanziaria, infatti, qualora la soglia del ROL sia considerabile indicativa di un livello di indebitamento superiore rispetto ad un livello considerabile normale e l'eccedenza è da imputare a esigenze transitorie o ad un inefficiente struttura finanziaria la sottocapitalizzazione viene meno una volta svanite tali esigenze e in caso di adeguamento e razionalizzazione della suddetta struttura<sup>324</sup>. Al contrario, in quei settori produttivi nei quali l'eccedenza del ROL viene considerata inferiore rispetto al livello di indebitamento normale, l'inosservanza della soglia è ritenuta fisiologica e il riassorbimento degli interessi passivi indeducibile diventa improbabile<sup>325</sup>.

La quota del 30% del ROL rimasta inutilizzata può essere spostata nei periodi di imposta successivi in aumento del 30% del ROL di detti periodi, innalzando così la soglia di deduzione degli interessi passivi<sup>326</sup>. Il presente meccanismo deriva per evitare un trattamento sfavorevole a quelle imprese che inizialmente manifestano eccedenze di ROL e successivamente eccedenze di interessi passivi<sup>327</sup>.

Infine, occorre analizzare anche la deducibilità degli interessi passivi per i gruppi di imprese che esercitano l'opzione del consolidato nazionale. Ai sensi dell'art. 96 co. 7 del TUIR gli interessi passivi indeducibili in capo alla società, aderente al consolidato, che li ha sostenuti, possono essere utilizzati per abbattere il reddito di gruppo, qualora, nel medesimo periodo di

---

<sup>321</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>322</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>323</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>324</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>325</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>326</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>327</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

imposta, le società partecipanti abbiano un ROL capiente<sup>328</sup>. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 21 aprile 2009 precisa che qualora la società, facente parte del gruppo, non volesse trasferire la sua quota eccedente di ROL, potrà sfruttare l’eccedenza su base individuale<sup>329</sup>. Il medesimo meccanismo, oltre agli interessi alla quota di interessi indeducibile, è applicato per le eccedenze di ROL<sup>330</sup>. Al contrario, gli interessi indeducibili e le eccedenze di ROL, maturate prima dell’esercizio dell’opzione del consolidato, non possono essere trasferiti in capo alle altre società del gruppo<sup>331</sup>. A seguito dell’introduzione del Decreto legislativo n. 148/2018 sono state rafforzate le disposizioni antielusive sulle società controllate estere in modo da garantire che gli utili allocati nei paesi a bassa imposizione fiscale siano effettivamente tassati, infatti, prima dell’introduzione del presente Decreto legislativo accadeva che l’indebitamento attraverso il capitale di debito veniva collegato a società residenti in paesi ad alta fiscalità e successivamente la liquidità veniva poi trasferita nelle società residenti nei c.d. paradisi fiscali, e di conseguenza la società che sosteneva gli interessi passivi veniva remunerata attraverso il flusso dei dividendi esenti e contestualmente il livello impositivo del gruppo risultava più basso<sup>332</sup>.

### **2.2.2 Obiettivi dell’art. 6, co. 1, lett. d), Legge Delega n. 111/2023.**

L’art. 6, co. 1, lett. d), della Legge n. 111/2023 prevede di revisionare la disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di determinate franchigie, fermo restando il contrasto dell’erosione della base imponibile prodotta dai gruppi societari transnazionali<sup>333</sup>.

Dopo 5 anni dall’ultima modifica introdotta attraverso il Decreto legislativo n. 142/2018, il Legislatore è chiamato ad intervenire sull’art. 96 del TUIR per la correzione di alcuni aspetti critici della normativa, tuttavia le azioni volte alla modifica del suddetto articolo sono limitate per via dell’esigenze connesse al gettito e ai parametri della direttiva comunitaria ATAD<sup>334</sup>. La generalità della Legge n. 111/2023 lascia ampia libertà al decreto attuativo di

---

<sup>328</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>329</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>330</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>331</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>332</sup> GIANFRANCO FERRANTI, *Disciplina degli interessi passivi in cerca di chiarimenti: il parere dell’Assonime, il fisco*, n. 35, 21 settembre 2020, p. 3307

<sup>333</sup> G. ALBANO, *la deducibilità degli interessi passivi per le imprese, il sole 24 ore*, settembre 2023

<sup>334</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

regolamentazione rispetto all'ambito soggettivo e oggettivo, sui meccanismi di applicazione dell'art. 96 del TUIR, salvo le disposizioni antielusive della norma previste dalla normativa ATAD<sup>335</sup>. Dati i limiti fissati da quest'ultima, probabilmente il Legislatore si limiterà a prevedere delle franchigie o esclusioni nell'ambito di applicazione della presente disciplina, fermo restando il meccanismo del 30% del ROL che non appare derogabile<sup>336</sup>. Più precisamente, la manovra del Legislatore, in relazione al coordinamento con la normativa ATAD, potrebbe prevedere:

1) l'istituzione di una determinata franchigia, applicabile a tutti i soggetti IRES, per la quale sono considerati deducibili tutti gli interessi passivi senza il rispetto del requisito riconducibile al 30% del ROL<sup>337</sup>;

2) la possibilità della piena deduzione degli interessi passivi eccedenti la franchigia in capo alle società appartenenti a gruppi nazionali per i quali la suddetta deducibilità non consente l'erosione della base imponibile<sup>338</sup>;

3) la revisione della disciplina degli interessi passivi per le società immobiliari<sup>339</sup>.

In merito alla prima ipotesi, è opportuno sottolineare che avrebbe altresì il privilegio di semplificare la gestione amministrativa connessa al calcolo della deducibilità degli interessi passivi, divenuto ormai complesso a seguito dell'introduzione del c.d. ROL fiscale, ovvero il ROL costituito solamente dai valori fiscalmente riconosciuti<sup>340</sup>. La determinazione del ROL fiscale rappresenta uno degli aspetti più criticati associati al recepimento della direttiva ATAD, per l'esposizione del contribuente a degli effetti considerati indiretti, quali ad esempio la presentazione di dichiarazioni integrative o accertamenti che disconoscono la deducibilità di costi deducibili, che comportano una variazione del ROL e di conseguenza della quota di interessi deducibili<sup>341</sup>. Un ulteriore aspetto da considerare, in relazione al ROL fiscale, consiste nel fatto che quest'ultimo risente di tutte le variazioni operate, in aumento e diminuzione, riconducibili ai, maggior o minor, valori contabili riconosciuti fiscalmente, un esempio di distorsione del presente calcolo è dato dall'applicazione del c.d. *patent box*, il quale consiste in una maggiorazione del 110% dei costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo, tale agevolazione fiscale è stata ampiamente trattata nel paragrafo 1.1.1, con la conseguente diminuzione del

---

<sup>335</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

<sup>336</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

<sup>337</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

<sup>338</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

<sup>339</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

<sup>340</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

<sup>341</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

ROL, il quale comporta una diminuzione contestuale della quota degli interessi passivi deducibili<sup>342</sup>.

Il presente intervento consentirebbe quindi un importo di interessi passivi netti sempre deducibili fino al raggiungimento della franchigia<sup>343</sup>. Un'ultima caratteristica da considerare è relativa all'ambito oggettivo della Riforma Fiscale, ovvero occorre distinguere la tipologia di interesse, infatti, se quest'ultimo deriva da capitale di terzi o da finanziamento dei soci la possibilità di arbitraggio è differente, in particolare quest'ultima diventa maggiore nella seconda ipotesi<sup>344</sup>. Infatti, la deduzione libera attraverso l'istituzione di apposite franchigie è riconducibile esclusivamente agli interessi derivanti da capitale di terzi<sup>345</sup>.

Per la seconda ipotesi, in particolare, la Legge Delega potrebbe prevedere la deroga del calcolo del 30% del ROL anche per le società appartenenti a gruppi il cui livello di indebitamento può essere considerato "domestico". Infatti, in tale fattispecie ad esempio la deducibilità degli interessi passivi di una società italiana non potrebbe essere riconducibile ad un'erosione della base imponibile, qualora il suo livello di indebitamento sia non inferiore a quello medio del gruppo, ma piuttosto una all'allocatione di una quota coerente del debito complessivo a livello nazionale<sup>346</sup>.

Infine, l'ultima area di intervento, menzionata al punto 3) sarebbe volta all'istituzione di una specifica disciplina per le società che svolgono quale attività prevalente ed effettiva, la gestione di immobili<sup>347</sup>. Infatti, come citato al precedente paragrafo, gli interessi passivi per finanziamenti garantiti da ipoteca risultano totalmente indeducibili. Tale manovra però dovrebbe essere inclusa in un disegno più ampio in merito alla fiscalità immobiliare in modo da non rimanere fine a sé stessa<sup>348</sup>.

Infine, possiamo concludere che l'obiettivo perseguito dalla Legge Delega, esposto in tale paragrafo, punta a favorire principalmente le piccole e le medie imprese di capitali allineando il trattamento contabile di quest'ultime alle imprese individuali, le quali non sono tenute al calcolo del ROL<sup>349</sup>.

---

<sup>342</sup> GIACOMO ALBANO, *op. loc. cit.*

<sup>343</sup> A. COTTO E C. SGATTONI, *il nuovo patent box "comprime" il ROL fiscale*, *Eutekne*, 27 ottobre 2023.

<sup>344</sup> P. MENEGHETTI, *Nuove regole per dedurre gli interessi passivi con la Riforma Tributaria*, *Euroconference*, 25 luglio 2023.

<sup>345</sup> P. MENEGHETTI, *op. loc. cit.*

<sup>346</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

<sup>347</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

<sup>348</sup> G. ALBANO, *op. loc. cit.*

<sup>349</sup> G. RICOTTI, *Delega al Governo per la riforma fiscale* "Disegno di legge AC 1038", Banca d'Italia, 18 maggio 2023.

## 2.3 Perdite Fiscali.

### 2.3.1 *Analisi del quadro normativo attuale.*

La perdita può essere utilizzata nei periodi di imposta successivi per ridurre il reddito imponibile di riferimento in misura non superiore del 80%. La presente disciplina è sancita dall'art. 84 del TUIR. Tale meccanismo è volto da un lato a tutelare la capacità contributiva del soggetto passivo, dall'altro consente all'Erario di assicurare un gettito periodico<sup>350</sup>.

Il riporto negli esercizi successivi della perdita è praticabile per un periodo illimitato di tempo, l'unica limitazione introdotta dal sopracitato articolo è riconducibile alla percentuale di abbattimento del reddito imponibile, il quale non può superare l'80%<sup>351</sup>.

Tale possibilità di compensazione dei redditi prodotti in un determinato periodo d'imposta con le perdite pregresse rappresenta una deroga al c.d. principio di autonomia dei singoli periodi d'imposta, trattato nel capitolo 1 al paragrafo 1.5, disciplinato dall'art. 76 del TUIR<sup>352</sup>.

Il presente regime è stato introdotto dalla Legge n. 111/2011. Prima dell'attuazione di tale disciplina la possibilità di riporto delle perdite non era illimitata, ma poteva solamente essere applicata nei cinque periodi di imposta successivi a quello di formazione<sup>353</sup>. Le finalità dell'adozione del nuovo regime sono riconducibili, in primo luogo, al sostegno delle imprese che a causa della crisi economica avevano accumulato perdite ingenti che difficilmente potevano essere smaltite nel periodo quinquennale, e in secondo luogo alla necessità di stabilizzare il gettito fiscale, seppur ridotto al 20% dell'imponibile<sup>354</sup>. Inoltre, il limite relativo al riporto della perdita per i cinque periodi di imposta successivi a quello di formazione era stato stabilito in relazione ai termini di rettifica delle dichiarazioni dei redditi al fine di controllare l'effettiva esistenza e consistenza delle perdite stesse<sup>355</sup>. Infatti, in tal modo l'Amministrazione Finanziaria poteva impedire al soggetto passivo di utilizzare le perdite esposte<sup>356</sup>. Tuttavia, tale giustificazione si considera piuttosto debole per il fatto che le perdite

---

<sup>350</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>351</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>352</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *I limiti al riporto delle perdite fiscali nei trasferimenti societari*, *Corriere Tributario*, n. 31, 1 marzo 2023.

<sup>353</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>354</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>355</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>356</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

incluse nella dichiarazione dei redditi del quinto periodo d'imposta successivo a quello di formazione della stessa risultavano ormai imm modificabili, a seguito della scadenza dei tempi di rettifica della dichiarazione relativa al periodo di imposta nella quale la perdita era stata prodotta<sup>357</sup>. L'applicazione della disciplina introdotta nel 2011 si applica sia alle perdite prodotte nell'esercizio in corso dell'introduzione della Legge 111/2011, sia per le perdite prodotte negli esercizi precedenti a tale introduzione<sup>358</sup>. Inoltre, è prevista una deroga sul limite dell'abbattimento dell'80% dell'imponibile per le imprese di nuova costituzione, infatti secondo il co. 2, dell'art. 84, del TUIR, per quest'ultime vi è la possibilità di portare in diminuzione le perdite pregresse negli esercizi successivi fino ad azzerare il reddito imponibile<sup>359</sup>.

La finalità del presente comma è riconducibile al fatto che la creazione di perdite nei primi tre esercizi rappresenta un fatto fisiologico per l'attività d'impresa<sup>360</sup>. In tal senso, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25 del 19 giugno 2012, il contribuente nel caso disponga sia di perdite relative ai primi tre esercizi e sia perdite pregresse relative agli esercizi successivi ai primi tre, può scegliere se portare in deduzione al reddito imponibile una o l'altra tipologia di perdita, senza alcun vincolo normativo<sup>361</sup>. Tale chiarimento fornito dall'Amministrazione Finanziaria tuttavia desta perplessità in quanto unisce due regimi diversi<sup>362</sup>.

Il riporto delle perdite può interferire con i regimi di esenzione, infatti, non può essere riportata negli esercizi successivi la perdita generata dalla non inclusione tra gli elementi positivi di conto economico di proventi considerati esenti, ad eccezione delle plusvalenze sancite dall'art. 87 del TUIR<sup>363</sup>. In tale casista, la perdita deve essere necessariamente rettificata della quota dei proventi esenti che eccedono l'ammontare dei componenti negativi la cui deduzione non è potuta avvenire ai sensi dell'art. 109, co. 5, del TUIR<sup>364</sup>. Tale articolo, infatti, dispone che i redditi esenti devono essere imputati ai costi riferiti al fine di concentrare l'agevolazione sul reddito<sup>365</sup>. Un ulteriore regola, in questo senso, è riconducibile al principio

---

<sup>357</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>358</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>359</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>360</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>361</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>362</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>363</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>364</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>365</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

secondo cui le perdite prodotte nell'esercizio dell'attività fruibile di regimi di parziale o totale esenzione assumono rilevanza nella stessa misura della rilevanza dei relativi redditi<sup>366</sup>. Tale principio impedisce il riporto delle perdite nei periodi successivi pari all'importo relativo dell'agevolazione sostenuta. Tale regola azzerà l'agevolazione come se le perdite derivanti dall'attività esente si siano compensate dai redditi derivanti dalla medesima attività<sup>367</sup>.

Al fine di evitare il fenomeno del c.d. commercio delle perdite, la normativa ha previsto delle specifiche condizioni antielusive volte ad evitare il perseguimento di un vantaggio fiscale indebito. Qualora si manifestassero congiuntamente le condizioni sotto riportate, verrebbe meno la possibilità di applicare il presente meccanismo del riporto delle perdite fiscali<sup>368</sup>. Un esempio riconducibile a tale fattispecie si verifica nel caso del trasferimento delle partecipazioni di controllo nella società considerata "*bara fiscale*" dotata unicamente di perdite fiscali e contestualmente priva di vitalità economica al fine di impiegare le perdite fiscali in compensazione degli utili realizzati, in tale società viene immessa un'attività redditizia<sup>369</sup>. Inoltre, il commercio delle perdite può definire il suo ambito naturale di applicazione in sede di operazioni di fusioni e, anche seppur più limitate, di scissioni<sup>370</sup>. Avviene l'esclusione della sopracitata disciplina al manifestarsi delle seguenti condizioni:

1) sia trasferita o acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo, la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite, il così detto requisito del cambio del controllo<sup>371</sup>;

2) sia modificata l'attività principale esercitata in quei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate<sup>372</sup>. Tale requisito è rilevante solamente qualora si verifichi nell'annualità in corso oppure nelle due precedenti o successive alla realizzazione della condizione citata al punto 1)<sup>373</sup>.

In merito alla prima condizione, come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 320 del 19 dicembre 1997, il cambio del controllo può avvenire non solo attraverso il trasferimento della partecipazione, ma anche mediante altre tipologie di negozi giuridici, come ad esempio il

---

<sup>366</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>367</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>368</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit.*

<sup>369</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit.*

<sup>370</sup> G. ODETTO GRUPPO DI STUDIO EUTEKNE, *Le disposizioni di contrasto al "commercio" delle perdite fiscali, Pratica Fiscale e Professionale*, n. 31, 1 agosto 2005, p. 19.

<sup>371</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit.*

<sup>372</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit.*

<sup>373</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit.*

trasferimento dell'usufrutto della partecipazione<sup>374</sup>. Inoltre, il risultato del trasferimento del controllo si considera effettuato sia nel caso di un effettivo trasferimento di un pacchetto di partecipazioni sia nel caso di un'integrazione di una partecipazione già posseduta<sup>375</sup>. Ciò premesso, secondo quanto sancito dalla risposta all'interpello all'Agenzia delle Entrate n. 39 del 20 gennaio 2022, il requisito del cambio del controllo può ritenersi affermato sia qualora quest'ultimo sia realizzato attraverso un controllo diretto sia attraverso un controllo indiretto, ossia nella casistica in cui il cambio di controllo avvenga in un'altra società facente parte del gruppo posta in un livello più alto della catena societaria<sup>376</sup>. Tale ipotesi si concretizza, secondo l'Amministrazione Finanziaria, qualora la controllata abbia come unico o più significativo *asset*, quello riconducibile a posizioni fiscali, e tale *asset* sia l'unico componente del patrimonio della controllante oggetto di trasferimento<sup>377</sup>. Infatti, secondo le suddette disposizioni, il sopracitato requisito si ritiene applicabile non solo a fronte di trasferimenti verso soggetti terzi, ma anche all'interno del medesimo gruppo<sup>378</sup>.

Invece, in merito alla seconda condizione, occorre dapprima definire l'attività principale. Tale attività si individua in relazione ai riscontri fattuali, ossia qualora sia quantitativamente superiore rispetto ai ricavi delle altre attività esercitate dalla società<sup>379</sup>. Tuttavia, la norma non definisce in modo chiaro la nozione di “*variazione dell'attività svolta*”, ma può essere ricondotta essenziale a tre casistiche: *i*) trasformazione radicale dell'attività principale svolta, *ii*) riduzione dell'attività principale svolta e *iii*) ampliamento dell'attività principale svolta<sup>380</sup>. In base a quanto esposto, a seguito della risposta dell'interpello n. 367/2019 e dell'interpello n. 39/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- il passaggio da un utilizzo diretto di beni produttivi ad un utilizzo indiretto non è sufficiente a soddisfare il requisito relativo al cambio dell'attività principale<sup>381</sup>;
- il mutamento reddituale deve avvenire necessariamente attraverso l'introduzione di nuovi asset, in assenza di ciò il requisito del cambio dell'attività principale non può ritenersi soddisfatto<sup>382</sup>.

---

<sup>374</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit*

<sup>375</sup> G. SALVÌ, *Limiti al riporto delle perdite fiscali, Amministrazione & Finanza*, n. 7, 1 luglio 2022, p. 29.

<sup>376</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit*.

<sup>377</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit*.

<sup>378</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit*.

<sup>379</sup> G. SALVÌ, *op. loc. cit*.

<sup>380</sup> G. ODETTO GRUPPO DI STUDIO EUTEKNE, *op. loc. cit*.

<sup>381</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit*

<sup>382</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit*.

Infine, si ritiene che tale requisito risulti soddisfatto qualora avvenga la modifica dell'attività esercitata dalla società nel periodo d'imposta, o in alternativa nei due periodi di imposta successivi o antecedenti, al trasferimento del controllo<sup>383</sup>. In pratica, l'intervallo di monitoraggio nel quale occorre verificare l'eventuale applicazione del divieto di riporto delle perdite fiscali è riconducibile a cinque periodi d'imposta consecutivi<sup>384</sup>.

Tale preclusione si attua, infatti, a partire dall'esercizio in cui entrambe le condizioni sono soddisfatte, per cui le perdite relative agli esercizi precedenti rispetto all'attuazione del primo, in ordine cronologico, di uno dei due vincoli non si considerano riportabili<sup>385</sup>. Qualora, invece, avvenisse il mutamento di un solo dei due requisiti non verrebbe meno il diritto di riporto delle perdite<sup>386</sup>. Inoltre, il divieto non deve ritenersi applicabile allorché l'impresa rispetti determinati parametri di vitalità<sup>387</sup>. Tali parametri sono costituiti: *i)* dalla presenza di una matrice imprenditoriale connessa all'operazione, *ii)* nel biennio precedente a quello del trasferimento della società quest'ultima non abbia avuto un numero di dipendenti mai inferiore a dieci e che dal suo conto economico precedente al relativo trasferimento, risultino un ammontare di ricavi dell'attività caratteristica e un ammontare del costo relativo ai contributi e le prestazioni di lavoro dipendente non superiore al 40%, rispetto a quello riferibile ai due esercizi precedenti<sup>388</sup>. Tuttavia, tali parametri non sono riconducibili effettivamente ad un grado di vitalità economica dell'impresa, in quanto rispetto al primo indicatore il numero degli addetti è un valore meramente dimensionale<sup>389</sup>. Quanto al secondo parametro potrebbe essere riconducibile semplicemente ad una flessione relativa alla produttività e non necessariamente ad un esaurimento della stessa<sup>390</sup>. In merito al *test* di vitalità, occorre sottolineare un chiarimento significativo fornito dalla risposta dell'interpello n. 88 del 6 marzo 2020, dove l'Amministrazione Finanziaria ha la disapplicato la normativa antielusiva nel caso in cui l'impresa si trovasse in una condizione di impossibilità a sostenere i costi relativi al personale dipendente a seguito della stipula di un contratto d'affitto d'azienda. Tuttavia, tale disapplicazione è strettamente collegata all'esito positivo del *test* di vitalità da parte però

---

<sup>383</sup> G. ODETTO GRUPPO DI STUDIO EUTEKNE, *op. loc. cit.*

<sup>384</sup> G. ODETTO GRUPPO DI STUDIO EUTEKNE, *op. loc. cit.*

<sup>385</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>386</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>387</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>388</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>389</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>390</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

dell'affittuaria<sup>391</sup>. Infine, è opportuno sottolineare che nella prassi è riconosciuta la possibilità di disapplicare la disciplina antielusiva attraverso la redazione di un interpello all'Agenzia delle Entrate fornendo la prova che non sussiste l'intento abusivo<sup>392</sup>.

Per quanto riguarda il regime del consolidato la disciplina del riporto delle perdite pregresse è sancita dall'art. 118, co. 2, del TUIR, il quale cita che: “*le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo (...) possono essere utilizzate solo dalle società a cui si riferiscono*”<sup>393</sup>. Da tale disposizione discende che le perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione del consolidato, non possano essere utilizzate dalle altre società del gruppo<sup>394</sup>. Più precisamente, le perdite maturate in capo ad ogni società aderente al consolidato vengono automaticamente trasferite alla consolidante, la c.d. *fiscal unit*, a prescindere dalla possibilità di utilizzare le stesse in compensazione con i redditi imponibili positivi, di conseguenza la perdita netta viene sottratta dalla società che l'ha generata e riportata negli esercizi successivi esclusivamente dalla consolidante<sup>395</sup>. In sede di interruzione o revoca del consolidato, le suddette perdite vengono riallocate alle società in cui originariamente erano state prodotte<sup>396</sup>.

Infine, il riporto delle perdite pregresse in ambito di operazioni straordinarie, è disciplinato ai sensi degli artt. 172 e 173 del TUIR, i quali sanciscono che le perdite possono essere trasferite fino all'ammontare del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio o qualora fosse inferiore dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501 *quater* del Codice Civile.

Inoltre, la società che ha prodotto le suddette perdite deve superare il *test* di vitalità, il quale è stato sopra descritto con l'esclusione del conteggio del numero dei dipendenti<sup>397</sup>. L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 9 del 9 marzo 2010, ha disapplicato i presenti limiti in relazione alle operazioni straordinarie di società appartenenti al medesimo gruppo e al medesimo consolidato nazionale, dichiarando l'assenza di finalità elusive<sup>398</sup>. Infatti, il regime del consolidato nazionale avrebbe comunque comportato la compensazione delle perdite anche in assenza dell'operazione straordinaria<sup>399</sup>.

---

<sup>391</sup> G. Falsitta, *op. loc. cit.*

<sup>392</sup> G. BARBAGELATA E M. PISANO, *op. loc. cit.*

<sup>393</sup> Agenzia delle Entrate, circ. 6 dicembre 2011, n. 7/E.

<sup>394</sup> Agenzia delle Entrate, circ. 6 dicembre 2011, n. 7/E.

<sup>395</sup> G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *modifiche alle regole di riporto delle perdite, il sole 24 ore*, settembre 2023.

<sup>396</sup> G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *op. loc. cit.*

<sup>397</sup> G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *op. loc. cit.*

<sup>398</sup> G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *op. loc. cit.*

<sup>399</sup> G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *op. loc. cit.*

### 2.3.2 *Obiettivi dell'art. 6, co. 1, lett. e) della Legge Delega n. 111/2023.*

In base a quanto esposto nel precedente paragrafo, ora passiamo alla definizione degli obiettivi prevista dalla Legge Delega al fine di analizzare gli interventi che il decreto attuativo predisporrà sul quadro normativo attuale. La Delega fiscale in ambito del regime delle perdite pregresse individua quattro principi:

- 1) revisione del regime di riporto delle perdite nel consolidato al fine di semplificare l'individuazione delle perdite utilizzabili a seguito dell'atto di interruzione o revoca della tassazione di gruppo<sup>400</sup>;
- 2) uniformizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali<sup>401</sup>;
- 3) modifica della disciplina del riporto delle perdite pregresse in sede di operazioni di riorganizzazione aziendale, evitando la penalizzazione dell'ingresso della società in un gruppo, e revisione del limite del valore del patrimonio netto e della nozione di attività esercitata<sup>402</sup>;
- 4) definizione delle perdite finali secondo i principi espressi dagli organi dell'Unione Europea<sup>403</sup>.

L'intera normativa relativa al riporto delle perdite pregresse ha la finalità di evitare il fenomeno del c.d. commercio delle bare fiscali, principio chiave che dovrà essere considerato nell'ambito di redazione del decreto attuativo riferito agli obiettivi dell'art. 6, co. 1, lett. e), della sopracitata Legge<sup>404</sup>.

In riferimento al punto 1) il decreto attuativo dovrebbe prevedere un criterio di utilizzazione simile all'eccedenza ACE, ossia in ogni periodo di imposta si dovrebbe consentire il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali, realizzate dalle società aderenti all'opzione della tassazione di gruppo, il cui l'ammontare, tuttavia al fine di procedere ad una semplificazione della normativa, non dovrebbe essere superiore al reddito imponibile positivo realizzato nel medesimo periodo d'imposta dalle altre società appartenenti al gruppo<sup>405</sup>. Tale disposizione, infatti, consentirebbe di evitare le complessità derivanti, in caso di revoca

---

<sup>400</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *Semplificazioni dei regimi di riallineamento e gestione delle perdite per i soggetti IRES, il fisco*, n. 37, 2 ottobre 2023, p. 3475.

<sup>401</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>402</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>403</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>404</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>405</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

dell'opzione del consolidato, dalla riassegnazione della perdita fiscale alla società che l'ha generata, andando ad evitare quindi lo spossessamento integrale di tale perdita che si verifica attualmente<sup>406</sup>. Il presente intervento comporterebbe l'applicazione di un regime transitorio riconducibile alla gestione delle perdite fiscali realizzate nell'ultimo periodo di imposta della normativa attuale, tuttavia al fine di evitare un doppio binario si potrebbe prevedere una riattribuzione obbligatoria in capo ai soggetti facenti parte del gruppo<sup>407</sup>.

In merito al punto 2) l'intervento sarebbe riconducibile all'omogeneizzazione dalle condizioni previste dagli artt. 84, 172 e 173 del TUIR che sanciscono differenti criteri e limiti all'utilizzo della perdita<sup>408</sup>. L'art. 84 del TUIR prevede, come meglio menzionato nel precedente capitolo, il *test* di vitalità e la verifica del mutamento dell'attività, al contempo, gli artt. 172 e 173 del TUIR prevedono solamente le disposizioni relative alla verifica delle condizioni di vitalità<sup>409</sup>. In tema di semplificazione, il Legislatore potrebbe modificare l'art. 84 eliminando il riferimento al numero dei dipendenti ai fini del calcolo del *test* di vitalità, tale parametro, infatti, non è presente negli artt. 172 e 173 del TUIR<sup>410</sup>. Inoltre, il Legislatore potrebbe estendere il principio contenuto nell'art. 84, co. 3, del TUIR, ed escludere l'applicazione del limite quantitativo del riporto delle perdite in sede di fusione o scissione, qualora le società partecipanti all'operazione svolgano la medesima attività principale<sup>411</sup>.

Per quanto riguarda, invece, il punto 3) l'intervento della Legge Delega potrebbe essere suddiviso in due sottocategorie, ossia la prima volta ad evitare la penalizzazione delle perdite realizzate a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario e la seconda volta alla revisione del limite quantitativo relativo al patrimonio netto e della nozione di attività principale realizzata<sup>412</sup>. Nel primo caso la finalità è riconducibile alla revisione della disciplina antielusiva che, qualora non sussistano le condizioni di abuso, comporta uno svantaggio fiscale in sede di operazioni di riorganizzazione aziendale di società già appartenenti al gruppo<sup>413</sup>. In concreto il Legislatore dovrà rivedere le condizioni e i limiti di portabilità delle perdite in caso di fusione o scissione qualora le società partecipanti siano già membri del medesimo gruppo, come d'altronde già chiarito anche dalla circolare n. 9/2010 dell'Agenzia delle Entrate riportata nel

---

<sup>406</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>407</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>408</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>409</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>410</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>411</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>412</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>413</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

precedente paragrafo<sup>414</sup>. In merito alla seconda sottocategoria, invece, il Legislatore, dovrebbe, seppur considerato più complesso, introdurre una valutazione del limite quantitativo di riporto della perdita in relazione ai redditi imponibili prospettici, al fine di trovare un valore più coerente rispetto all'attuale riconducibile al patrimonio netto, di conseguenza dovrebbe annullare le disposizioni relative al *test* di vitalità data l'attestazione di redditi imponibili realizzabili, la quale comporta una prova della vitalità dell'attività economica svolta dall'impresa<sup>415</sup>. È opportuno ricordare, in questa sede, che l'Amministrazione finanziaria ha più volte disapplicato le precedenti disposizioni a seguito della presentazione dell'istanza di interpello da parte del contribuente, infatti, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate l'indicatore che dovrebbe assumere rilevanza è riconducibile alla situazione economica-patrimoniale *ex ante* alla fusione, al fine di verificare l'autonomia della capacità produttiva, quali ad esempio fatturato, risultati di periodo ed evoluzione degli indici di bilancio<sup>416</sup>. Anche il riferimento alla nozione di attività principale dovrebbe essere riveduto, in quanto, a differenza delle pronunce dell'Amministrazione Finanziaria, a seguito degli interpelli analizzati nel precedente paragrafo, il riporto delle perdite in relazione ad una rivitalizzazione del *business* attraverso l'apporto di nuovi mezzi finanziari risulta necessario al fine di consentire lo sviluppo dell'attività economica<sup>417</sup>.

Infine, l'ultimo punto evidenziato è finalizzato ad uniformare la normativa interna secondo i principi espressi dalla giurisprudenza europea<sup>418</sup>. I giudizi di riferimento a tale normativa sono riconducibili alla sentenza del 13 dicembre 2005 resa nella causa C-446/03 ossia definita "Marks & Spencer" e alla sentenza del 22 settembre 2022 relativa alla causa C-583/20 ossia "W. AG" da cui discende la possibilità di dedurre, da parte della società controllante residente in uno Stato membro, le perdite di una società controllata non residente, qualora le stesse fossero ritenute definitive, ossia vi sussista un'impossibilità oggettiva della deduzione delle suddette perdite<sup>419</sup>. Secondo la Corte di Giustizia una perdita viene catalogata come definitiva qualora l'impresa residente nello Stato membro abbia terminato le attività commerciali attraverso l'eliminazione di tutti gli *asset* produttivi e che tale società non possa essere ceduta a terzi nell'ambito di una compravendita, il cui valore sarebbe esclusivamente

---

<sup>414</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>415</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>416</sup> G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *op. loc. cit.*

<sup>417</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>418</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*

<sup>419</sup> G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *op. loc. cit.*

riconducibile al valore delle perdite<sup>420</sup>. Inoltre, la messa in liquidazione e la preclusione della deduzione delle perdite non è considerata abbastanza per considerare la perdita definitiva<sup>421</sup>. Per tale ragione, il Legislatore dovrebbe definire in relazione alle perdite finali: il concetto, le modalità di utilizzazione in capo alla società controllante residente in Italia ed infine il riconoscimento, con il supporto eventuale di un'istanza di interpello nella quale viene dimostrata la preclusione della possibilità di trarre beneficio dalle suddette perdite<sup>422</sup>.

## 2.4 Fiscalità Internazionale

### 2.4.1 Reshoring.

Per effettuare un'analisi esaustiva delle variazioni ricomprese nella sfera IRES, è riduttivo citare solamente gli obiettivi dell'art. 6 della Legge Delega<sup>423</sup>, in quanto tale Legge contiene ulteriori riferimenti alla fiscalità internazionale, seppur in articoli diversi. Infatti, occorre citare anche l'art. 3, co. 1, lett. d) il quale prevede di *“introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale”*.

L'obiettivo ricompreso nell'art. 3, co. 1, lett. d), della Legge Delega n. 111/2023 è stato attuato a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 209/2023. Tale decreto legislativo

---

<sup>420</sup> G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *op. loc. cit.*

<sup>421</sup> G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *op. loc. cit.*

<sup>422</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc. cit.*; G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *op. loc. cit.*

<sup>423</sup> Gli obiettivi previsti dalla Legge Delega in merito alla fiscalità internazionale, da quanto esposto nella relazione illustrativa della sopracitata Legge, il Legislatore delegato, modificherà la normativa interna al fine di qualificare le società in base alla normativa dello Stato in cui tali soggetti sono residenti, di conseguenza le società definite trasparenti nello stato di appartenenza saranno definite tali anche nel territorio italiano, analogamente accadrà per le società fiscalmente opache. In questo modo, le asimmetrie impositive fra i diversi Stati verrebbero meno. In concomitanza a tale intervento è necessario che la Legge Delega implementi anche le aree normative connesse, le quali sono riconducibili ai flussi in entrata o in uscita e alle cessioni delle partecipazioni di tali società o enti esteri. Nel primo caso occorrerà definire i criteri quantitativi e di imputazione temporale dei redditi ritratti da soci residenti in Italia connessi a società trasparenti, ossia se la tassazione avverrà per trasparenza o imputato al socio come reddito di partecipazione. In merito ai flussi in uscita il Legislatore dovrà armonizzare le normative vigenti al fine di imputare il reddito prodotto direttamente al socio. Infine, nella predisposizione del decreto attuativo si dovrà tenere in considerazione degli istituti normativi già esistenti, come ad esempio quello relativo al c.d. *controlled foreign companies*.

ha introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, una novità in ambito di fiscalità internazionale al fine di incentivare il trasferimento in Italia delle attività economiche<sup>424</sup>. Più precisamente, l'art. 6, co. 1, del Decreto legislativo n. 209/2023 introduce un regime fiscale di favore per le attività economiche che in precedenza erano collocate in uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, alle quali riconosce un'esenzione pari al 50% dei redditi prodotti ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP, per i cinque periodi di imposta successivi al trasferimento<sup>425</sup>.

L'ambito di applicazione del c.d. *reshoring*, è riservato a tutti i soggetti che realizzano il presupposto oggettivo, ossia che trasferiscono un'attività economica d'impresa da uno Stato Extra Ue o SEE all'Italia<sup>426</sup>.

Un ulteriore aspetto da sottolineare in merito al trasferimento dell'attività, contenuto nella relazione illustrativa al Decreto legislativo n. 209/2023, è relativo alla fattispecie in cui tale trasferimento avvenga con mutamento del soggetto giuridico, di cui titolare dell'attività trasferita, tra società dello stesso gruppo<sup>427</sup>. A titolo esemplificativo, il trasferimento fisico nel territorio dello Stato nel contesto di una fusione internazionale<sup>428</sup>.

Inoltre, *l'incipit* dell'art. 6, co. 1, è riconducibile alla promozione dello svolgimento dell'attività sul territorio italiano, di conseguenza il presupposto è da intendersi in senso fisico, dunque diventa irrilevante la variazione dell'esclusiva residenza, ad esempio attraverso il mero trasferimento della sede legale, in quanto per accedere al presente beneficio occorre riallocare l'attività in Italia<sup>429</sup>.

In merito all'individuazione dell'attività economica agevolabile si ritiene che rientrino in tale ambito tutte le attività produttive e commerciali in capo ad aziende o rami d'azienda allocati all'estero, ossia le attività esercitate attraverso la gestione di un complesso organizzato di beni insediato in un Paese Extra UE o SEE<sup>430</sup>. Al contrario, non possono ritenersi agevolabili i trasferimenti dei singoli *asset* in quanto non collegati all'esercizio di attività d'impresa<sup>431</sup>.

---

<sup>424</sup> D. AVOLIO E M. PIAZZA, *Il reshoring di attività economiche e il caso delle società holding, il fisco*, n. 4, 29 gennaio 2024, p. 321.

<sup>425</sup> D. AVOLIO E M. PIAZZA, *op. loc. cit.*

<sup>426</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4

<sup>427</sup> R. MICHELUTTI, A. PRAMPOLINI E A. D'ETTORE, *Il trasferimento in Italia di attività economiche (reshoring)*, *Corriere Tributario*, n. 3, 1 marzo 2024, p. 205

<sup>428</sup> R. MICHELUTTI, A. PRAMPOLINI E A. D'ETTORE, *op. loc. cit.*

<sup>429</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4

<sup>430</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4

<sup>431</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4

Un profilo di criticità emerge nei confronti delle *holding* c.d. passive, ossia titolari esclusivamente di partecipazioni. In tale caso, infatti, non si presenterebbe una riallocazione dell'attività di impresa svolta<sup>432</sup>. Infatti, in tal caso la *holding* rientrerebbe nel *reshoring* in quanto se fosse definita come stabile organizzazione si supererebbe il concetto relativo alla mera presenza fisica ai sensi dell'art. 162 del TUIR<sup>433</sup>. Un ulteriore aspetto da considerare è relativo alle attività già esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti al loro trasferimento in Italia e alle attività costituite *ex novo* nel territorio italiano derivanti dal trasferimento della mera residenza di società Extra UE o SEE, tali fattispecie non rientrano nel *reshoring*<sup>434</sup>. In merito alla prima ipotesi l'esclusione è volta a garantire che vengano agevolate le attività economiche già presenti in Italia, successivamente trasferite all'estero e nuovamente in Italia per il solo fine di ottenere il beneficio fiscale del *reshoring*, infatti, il periodo di 24 mesi è stato volutamente scelto dal Legislatore quale intervallo di tempo per scongiurare comportamenti elusivi<sup>435</sup>.

Rimane dubbia, invece, l'applicazione del presente beneficio fiscale per le attività economiche esercitate nel territorio dello Stato in assenza di una stabile organizzazione o "base fissa" dell'impresa non residente<sup>436</sup>. Invece, sempre per il medesimo principio, si considerano espressamente escluse le stabili organizzazioni estere di società italiane e le società controllate estere<sup>437</sup>. In merito alle operazioni straordinarie relative a acquisizioni di rami d'azienda, fusioni *cross-border* o altre operazioni disciplinate dal Decreto legislativo n. 209/2023 di una società estera in una società italiana, sempre a condizione che avvenga il trasferimento dell'attività economica in Italia, l'applicazione del *reshoring* è consentita<sup>438</sup>. Un ultimo aspetto riconducibile all'attività esercitata è relativo al fatto che la norma non specifica un periodo minimo di svolgimento dell'attività economica all'estero né come l'esercizio di tale attività all'estero può essere dimostrata dal contribuente<sup>439</sup>.

In merito al meccanismo di funzionamento ai fini IRES occorre considerare:

- il riporto delle perdite pregresse, come già menzionato al paragrafo 2.3.1, le perdite realizzate in caso di attività che fruiscono di agevolazioni fiscali parziali o totali,

---

<sup>432</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4

<sup>433</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4

<sup>434</sup> D. AVOLIO E M. PIAZZA, *op. loc. cit.*

<sup>435</sup> D. AVOLIO E M. PIAZZA, *op. loc. cit.*

<sup>436</sup> D. AVOLIO E M. PIAZZA, *op. loc. cit.*

<sup>437</sup> D. AVOLIO E M. PIAZZA, *op. loc. cit.*

<sup>438</sup> D. AVOLIO E M. PIAZZA, *op. loc. cit.*

<sup>439</sup> D. AVOLIO E M. PIAZZA, *op. loc. cit.*

assumono rilevanza nella stessa misura dei risultati positivi. In tale fattispecie, possiamo considerare dunque che le perdite, ai sensi dell'art. 84, co. 3, del TUIR, siano assunte per il 50% del loro ammontare, ossia nel medesimo trattamento dei componenti positivi<sup>440</sup>;

- lo svolgimento da parte dell'impresa di un'ulteriore attività rispetto a quella agevolata, comporta che i redditi agevolati concorrono a formare l'imponibile per il 50% della medesima attività e una volta definita la base imponibile, il risultato verrà sommato all'imponibile non oggetto di agevolazione al fine di ottenere un'unica base imponibile IRES<sup>441</sup>.

Sempre nel medesimo ambito, occorre considerare che i valori di bilancio della società estera che trasferisce l'attività economica in Italia dovranno essere oggetto di valorizzazione secondo i principi contabili nazionali, di conseguenza dovranno essere calcolati i c.d. valori di ingresso ai sensi dell'art. 166 *bis* del TUIR<sup>442</sup>.

Tale articolo sancisce che le attività e le passività sono determinate in relazione al valore di mercato, qualora lo Stato di appartenenza della società estera garantisca un adeguato scambio di informazioni<sup>443</sup>. In alternativa, il valore viene assunto tra il minore in relazione al costo d'acquisto, valore di bilancio e valore di mercato, mentre, per quanto riguarda le passività occorre determinare il suddetto valore scegliendo il maggiore tra i medesimi parametri per le attività<sup>444</sup>. Nel primo caso, a seguito dell'applicazione del *reshoring* e della valorizzazione degli elementi dell'attivo ai valori correnti, l'impresa non beneficerà solamente della riduzione del 50% dei redditi prodotti, ma al contempo potrà beneficiare della deduzione di maggiori quote di ammortamento a seguito della rivalutazione degli *asset*<sup>445</sup>.

Inoltre, è previsto un meccanismo di *recapture* nel caso di decadenza del regime agevolato, ossia qualora la società trasferisca nuovamente la sede al di fuori del territorio dello Stato, senza alcuna distinzione in relazione al Paese di destinazione, nel corso del periodo agevolato o nei 5 periodi di imposta successivi alla scadenza di detto regime<sup>446</sup>. In altri termini, le imprese non possono riallocare l'attività all'esterno del territorio italiano per 10 anni<sup>447</sup>. In merito alle grandi imprese è previsto un arco temporale differente, infatti per tale tipologia di

---

<sup>440</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4

<sup>441</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4.

<sup>442</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4.

<sup>443</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4.

<sup>444</sup> Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4.

<sup>445</sup> D. AVOLIO E M. PIAZZA, *op. loc. cit.*

<sup>446</sup> R. MICHELUTTI, A. PRAMPOLINI E A. D'ETTORE, *op. loc. cit.*

<sup>447</sup> R. MICHELUTTI, A. PRAMPOLINI E A. D'ETTORE, *op. loc. cit.*

società il vincolo di permanenza è pari a 16 anni<sup>448</sup>. Il meccanismo di *recapture* opera attraverso il recupero delle maggiori imposte non versate per effetto dell'applicazione del *reshoring*, contestualmente sono dovuti anche i relativi interessi riferiti a tali imposte. Tuttavia, non sono previste sanzioni<sup>449</sup>.

Infine, l'efficacia della presente agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea in base alla disciplina prevista per gli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFEU<sup>450</sup>.

---

<sup>448</sup> R. MICHELUTTI, A. PRAMPOLINI E A. D'ETTORE, *op. loc. cit.*

<sup>449</sup> R. MICHELUTTI, A. PRAMPOLINI E A. D'ETTORE, *op. loc. cit.*

<sup>450</sup> D. AVOLIO E M. PIAZZA, *op. loc. cit.*

# CAPITOLO 3

## RIALLINEAMENTO TRA VALORI DI BILANCIO E VALORI FISCALI

### **3.1 In sede di operazione straordinarie e cambiamento dell'assetto contabile.**

La disciplina relativa ai riallineamenti dei valori contabili e fiscali è oggetto di revisione in quanto contenuta nella Legge n. 111/2023. I suoi effetti saranno destinati a quei soggetti che redigono il bilancio attraverso l'adozione dei principi contabili internazionali, ossia gli IAS e IFRS e a quei soggetti che effettuano operazioni straordinarie neutrali dal punto di vista fiscale<sup>451</sup>. Ai sensi dell'art. 6 della Legge citata il Legislatore è chiamato ad intervenire sulla presente disciplina al fine di razionalizzare, semplificare e uniformare i regimi di allineamento. Come esposto nei precedenti capitoli, al fine di comprendere meglio gli obiettivi della Legge Delega effettuerò, dapprima, un'analisi del quadro normativo attuale e, successivamente, degli obiettivi previsti dalla riforma fiscale.

#### **3.1.1 Analisi del quadro normativo attuale.**

La rilevanza fiscale dei criteri di classificazione delle poste di bilancio è una diretta conseguenza del principio di derivazione rafforzata sancito dall'art. 83 del TUIR<sup>452</sup>.

Tuttavia, tale principio subisce un numero significativo di deroghe e le classificazioni delle poste in bilancio sono soggette a regole specifiche in materia civilistica e nell'ambito fiscale<sup>453</sup>. Dette classificazioni possono assumere diverse connotazioni a seconda di ipotesi di transizioni a un diverso *set* contabile derivante da operazioni di riorganizzazione aziendale e dall'applicazione dei principi contabili internazionali<sup>454</sup>. Il principio di derivazione rafforzata è stato successivamente declinato in quattro criteri riferibili a:

1) qualificazioni, ossia individuazione del negozio giuridico relativo a ciascuna operazione di natura patrimoniale o reddituale attribuibile a ciascun atto gestionale<sup>455</sup>;

---

<sup>451</sup>L. MIELE E G. RUSSETTI, *Riallineamento dei valori contabili e fiscali verso la riforma*, *Corriere Tributario*, n. 8-9, 1 agosto 2023, p. 725

<sup>452</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *I criteri di classificazione fra bilancio e fisco*, *Corriere Tributario*, n. 11, 1 novembre 2022, p. 929

<sup>453</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc. cit.*

<sup>454</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc. cit.*

<sup>455</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc. cit.*

2) classificazioni, ossia individuazione della tipologia quale attività/passività o provento/costo di ciascuna operazione<sup>456</sup>;

3) imputazione temporale, ossia individuazione del momento di rilevazione contabile della singola posta<sup>457</sup>;

4) valutazioni, ossia misurazione del valore della posta di bilancio<sup>458</sup>.

Ciò premesso, passiamo ora all'analisi del quadro normativo attuale in merito alle divergenze tra valori fiscali e contabili in sede di operazioni straordinarie e i contestuali regimi opzionali in merito al riallineamento di dette divergenze.

Alcune fattispecie di rideterminazione qualitativa, in ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale, possono essere determinate da: *i*) eliminazione di voci contabili e iscrizioni di beni di diversa natura esistenti nel compendio aziendale trasferito, ma precedentemente evidenziati in modalità differente nel bilancio del soggetto dante causa, *ii*) iscrizione dei beni in un'altra voce di bilancio a seguito di una riclassificazione contabile, *iii*) rilevazione di beni, tangibili e intangibili, che trovano iscrizione per la prima volta nel bilancio dell'avente causa<sup>459</sup>.

Il punto *i*) tratta sostanzialmente il fenomeno in relazione a compendi aziendali che per effetto dell'operazione straordinaria sono rilevati per la prima volta secondo i principi contabili internazionali. Ad esempio, l'avviamento iscritto in una società OIC *adopter* non può essere mantenuto come tale nel bilancio del soggetto avente causa in relazione alle regole sancite dagli IAS, le quali implicano l'inserimento di detta posta in un'altra immobilizzazione immateriale, come ad esempio i *software*, dunque avviene una rideterminazione qualitativa dell'avviamento in voci in precedenza non rilevate<sup>460</sup>. In merito a tale fattispecie, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare del 29 luglio 2005 n. 111/E, ha chiarito la sua posizione in merito alla rilevanza fiscale di tale riqualificazione contabile e ha dunque affermato che si continua a fare riferimento al regime fiscale dell'avviamento anche a fronte dell'iscrizione di un bene a cui non viene riconosciuto alcun valore fiscale<sup>461</sup>. In questo caso, si applica quindi il regime di neutralità fiscale, principio chiave sottostante alle operazioni straordinarie, che assume il valore fiscale preesistente dell'azienda acquisita, secondo il principio di continuità dei valori fiscali

---

<sup>456</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>457</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>458</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>459</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>460</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>461</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

originali<sup>462</sup>. In merito al primo principio, possiamo affermare che il soggetto avente causa subentra nella medesima posizione fiscale del dante causa, ossia si conserva l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli elementi passivi e attivi acquisiti<sup>463</sup>.

In riferimento al punto *ii)* viene trattata la fattispecie di una vera e propria riclassificazione di un bene in sede di operazioni straordinarie, quali ad esempio la valutazione del soggetto dante causa dei beni come merce e successivamente la valutazione della società avente causa dei suddetti beni come immobilizzazioni materiali<sup>464</sup>. Tuttavia, il principio di neutralità fiscale sottostante alle operazioni straordinarie può comportare l'obbligo di conservare ai fini fiscali la classificazione di bilancio dell'impresa avente causa, infatti i componenti reddituali precedenti all'operazione straordinaria non possono subire alcuna rettifica<sup>465</sup>.

Infine, il punto *iii)* ricomprende quelle circostanze nelle quali esistono valori e qualità aziendali latenti o autoprodotte che, per effetto dell'operazione straordinaria, vengono riconosciute in capo al soggetto avente causa, quali ad esempio marchi, *know how* e liste clienti<sup>466</sup>.

Tuttavia, le richiamate classificazioni contabili qualora non risultassero sufficienti ai fini dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, si andrebbe a creare una situazione di doppio binario, ossia un disallineamento tra la classificazione contabile e fiscale, generando criticità applicative<sup>467</sup>. Un esempio di doppio binario è dovuto, sempre nella medesima fattispecie di operazioni straordinarie, all'iscrizione in bilancio di un valore superiore rispetto a quello fiscale, ad esempio riconducibile alla perizia sottostante l'operazione<sup>468</sup>. Secondo il criterio di neutralità fiscale, all'iscrizione di maggior valori viene negata la rilevanza fiscale, a seguito del riconoscimento del costo precedente all'operazione straordinaria, creando così, di conseguenza, un doppio binario tra i valori iscritti in bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti<sup>469</sup>. Tuttavia, anche il criterio di continuità dei valori fiscali non impedisce l'iscrizione di plusvalenze,

---

<sup>462</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>463</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>464</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>465</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>466</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>467</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>468</sup> B. FASOLI BRACCINI, *I regimi di riallineamento nell'ambito delle operazioni straordinarie: le prospettive di riforma alla luce della Delega Fiscale*, ODEC di Roma e Fondazione Telos 15 novembre 2023.

<sup>469</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

minusvalenze e di beni aziendali, quali ad esempio l'avviamento, nel bilancio del soggetto avente causa ai valori di mercato<sup>470</sup>.

Data l'emersione di tali disallineamenti generati a seguito di operazioni straordinarie il Legislatore ha previsto dei regimi opzionali che consentono alla società avente causa di riconoscere i maggior valori iscritti in bilancio, eliminando o riducendo il disallineamento fra i valori civilistici e fiscali<sup>471</sup>. Attualmente, vi sono tre regimi di riallineamento che operano in tale fattispecie, il primo c.d. ordinario, disciplinato dall'art. 176, co. 2 *ter*, del TUIR, il secondo c.d. derogatorio, disciplinato dall'art. 15, co. 10,11,12 del Decreto Legge n. 185/2008 e l'ultimo c.d. sostitutivo, ai sensi degli artt. 10 *bis* e 10 *ter* del Decreto Legge n. 185/2008.

Il primo regime oggetto di analisi è relativo all'affrancamento ordinario dei maggiori valori ai sensi all'art. 176, co. 2 *ter*, del TUIR. In deroga al principio di neutralità, il presente articolo permette alla società avente causa, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva, di optare per il riconoscimento totale o parziale dei maggior valori contabili iscritti in riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali ad esclusione degli oneri pluriennali, a seguito dell'operazione straordinaria, quali ad esempio fusione, scissione e conferimento d'azienda<sup>472</sup>. L'imponibile su cui si applica l'imposta sostitutiva è riconducibile alla differenza tra il precedente valore fiscalmente riconosciuto e il nuovo maggior valore, tale differenza deve essere considerata al netto delle quote di ammortamento eseguite nell'anno precedente a quello in cui è esercitata l'opzione<sup>473</sup>. Difatti, il termine per accedere al regime di affrancamento ordinario è il primo anno d'imposta, o al più tardi, il secondo periodo di imposta successivo all'operazione straordinaria. L'opzione si esercita attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta appena citato<sup>474</sup>. L'aliquota dell'imposta sostitutiva assume percentuali differenti a seconda dell'importo del maggior valore contabile: *i*) il 12% da applicare sulla parte dei maggior valori ricompresi fino a 5 milioni di euro, *ii*) il 14% da applicare sulla parte dei maggior valori che eccede i 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, *iii*) il 16% da applicare sulla parte dei maggior valori che eccedono i 10 milioni di euro<sup>475</sup>. Il versamento della citata imposta sostitutiva avviene in tre rate annuali, pari rispettivamente al 30%, 40% e, infine, 30% dell'importo complessivamente dovuto ed è proprio con il versamento della prima rata che

---

<sup>470</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>471</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>472</sup> S. SANNA, *Riconoscimento fiscale dei maggiori valori della conferitaria con decorrenza differita*, *Eutekne info*, 19 agosto 2022.

<sup>473</sup> S. SANNA, *op. loc.*, cit.

<sup>474</sup> B. FASOLI BRACCINI,

<sup>475</sup> S. SANNA, *op. loc.*, cit.

avviene il perfezionamento dell'esercizio dell'opzione<sup>476</sup>. A fronte del versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate annuali, il recupero dei maggiori valori fiscali avviene in periodi medio/lunghi. Ad esempio, nel caso di affrancamento di avviamento e marchi il periodo, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, di ammortamento fiscale è pari a 18 esercizi, per cui la convenienza ad applicare la presente opzione è minore in presenza di elevati valori da affrancare, in quanto il disallineamento fiscale opera su un periodo maggiore rispetto all'applicazione dell'imposta sostitutiva che può raggiungere un'aliquota del 16%<sup>477</sup>.

Ai fini del riconoscimento dei maggiori valori il periodo di imposta relativo è quello in cui viene esercitata l'opzione<sup>478</sup>. In caso di vendita dei beni affrancati prima del quarto periodo di imposta successivo a quello dell'esercizio dell'opzione, il c.d. periodo di sorveglianza, è previsto un meccanismo di *recapture*<sup>479</sup>.

Il secondo regime di affrancamento, ai sensi dell'art. 15, co. 10, 11, 12 del Decreto Legge n. 185/2008, è stato introdotto limitatamente ad alcune attività immateriali per rendere più attraente il beneficio fiscale derivante dall'applicazione del riallineamento dei valori fiscali e contabili<sup>480</sup>. L'opzione è ammessa esclusivamente in relazione ai maggior valori attribuiti in bilancio all'avviamento, marchi d'impresa e attività diverse quali ad esempio oneri pluriennali, titoli immobilizzati e non, rimanenze di magazzino e crediti, all'imposta sostitutiva risultanti dalle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali<sup>481</sup>.

Tale regime si perfeziona attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva, in unica soluzione dell'importo dovuto, del 16%, a prescindere dai valori coinvolti, entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione straordinaria<sup>482</sup>. Tale esercizio rappresenta il termine per l'applicazione dell'opzione<sup>483</sup>. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dal periodo d'imposta successivo al versamento di detta imposta, pertanto in relazione ai soggetti OIC *adopter* l'ammortamento civilistico operato sul maggior valore iscritto in bilancio, a seguito dell'operazione straordinaria, decorre dal secondo esercizio

---

<sup>476</sup> B. FASOLI BRACCINI, *op. loc.*, cit.

<sup>477</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>478</sup> B. FASOLI BRACCINI, *op. loc.*, cit.

<sup>479</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>480</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>481</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>482</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>483</sup> B. FASOLI BRACCINI, *op. loc.*, cit.

precedente a quello di efficacia dell'affrancamento<sup>484</sup>. Il vantaggio del presente regime è riconducibile alla possibilità di ammortizzare fiscalmente i valori riferibili a marchio ed avviamento in 5 anni, anziché 18, indipendentemente dall'imputazione a conto economico<sup>485</sup>.

In merito all'ultimo regime oggetto di analisi, di cui all'art. 10 *bis* e l'art. 10 *ter*, del Decreto Legge n. 185/2008, è riconducibile alle operazioni straordinarie, anche realizzative, nelle quali vengono ricomprese gli acquisti di partecipazioni di controllo<sup>486</sup>. Il presente regime, è stato introdotto al fine di non discriminare quelle imprese che realizzano acquisizioni attraverso le partecipazioni di controllo, in quanto per tali soggetti in precedenza non era permessa l'applicazione dei sopracitati regimi opzionali in quanto non veniva soddisfatto il requisito di iscrizioni in bilancio dei beni con valori contabili differenti rispetto a quelli fiscali<sup>487</sup>. È importante sottolineare che in tale fattispecie, i valori relativi all'avviamento ed alle altre attività immateriali sono inclusi nel valore di carico delle partecipazioni. Ebbene, proprio per tale motivo la norma prevede la possibilità di affrancamento dei suddetti maggior valori contabili, che nel bilancio individuale della società risultante dalla operazione straordinaria sono allocati alla voce partecipazioni e non ai singoli *asset*<sup>488</sup>. Infatti, il Decreto Legge n. 185/2008 è stato integrato con il Decreto Legge n. 98/2011 al fine di ottenere il riconoscimento fiscale della quota parte del maggior valore delle partecipazioni in relazione all'avviamento o altri *asset* immateriali della società partecipata<sup>489</sup>. Tuttavia, il presente Decreto Legge ha imposto, per l'accesso a tale regime, la condizione relativa all'emersione del maggior valore nel bilancio consolidato della capogruppo<sup>490</sup>. Per quanto riguarda la percentuale dell'imposta sostitutiva, i tempi per l'esercizio dell'opzione, le modalità di versamento e il meccanismo di *recapture* si rinvia alla medesima disciplina della sopracitata modalità dell'affrancamento derogatorio<sup>491</sup>. Grazie al regime di affrancamento nel consolidato, infatti, è possibile dedurre, in via extracontabile, in 5 anni, gli ammortamenti del valore affrancato dei marchi e dell'avviamento, mentre in 10 anni per le altre attività immateriali, a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello del versamento<sup>492</sup>.

---

<sup>484</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>485</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>486</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>487</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>488</sup> B. FASOLI BRACCINI, *op. loc.*, cit.

<sup>489</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>490</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>491</sup> B. FASOLI BRACCINI, *op. loc.*, cit.

<sup>492</sup> B. FASOLI BRACCINI, *op. loc.*, cit.

Il fenomeno delle diverse classificazioni si manifesta anche nell'ipotesi di passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali, la c.d. FTA ossia “*first time adoption*”, oppure nell'ipotesi di passaggio dai principi internazionali a quelli nazionali, la c.d. LTA ossia “*last time adoption*”<sup>493</sup>. Tuttavia, prima di procedere all'analisi delle diverse classificazioni e del contestuale regime opzionale di riallineamento occorre fare una premessa in merito ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Tali principi sono stati introdotti con il Decreto legislativo 38/2005 il quale ha sancito l'obbligo di utilizzo degli stessi per alcune categorie di società e la facoltà per altre<sup>494</sup>. A seguito del suddetto Decreto legislativo sono state modificate diverse disposizioni del TUIR in merito alla misurazione dell'imponibile IRES<sup>495</sup>. Detti aggiustamenti cercavano di evitare la possibilità che soggetti in situazioni economiche omogenee subissero prelievi fiscali differenti e che la scelta del sistema contabile potesse interferire sul fattore fiscale, ma tali disposizioni si trasformarono, al fine del calcolo del reddito imponibile, in un meccanismo complesso di traduzione del risultato d'esercizio<sup>496</sup>. Solamente con l'introduzione del Decreto legislativo n. 144/2007 vi è stato un cambiamento rispetto alla previgente normativa. Infatti, tale decreto ha comportato una modifica dell'art. 83 del TUIR, il quale ai fini della determinazione dell'imponibile IRES ha garantito il rinvio alle normative internazionali<sup>497</sup>.

Ciò premesso, analizziamo ora le classificazioni in caso di FTA, nelle quali può accadere che le nuove regole contabili comportino una modalità differente di rappresentazione delle poste di bilancio. È possibile che un *asset* sia iscritto in una voce diversa da quella assunta dal precedente principio contabile e che tale voce venga di conseguenza rielaborata con un'altra natura<sup>498</sup>. Anche in tale fattispecie, il Legislatore ha previsto un regime di neutralità di ordine qualitativo e quantitativo, il quale impone di mantenere la rappresentazione della posta contabile secondo le previgenti regole<sup>499</sup>. In altri termini, un elemento contabile diversamente classificato secondo i nuovi principi, ai fini fiscali, resta la classificazione in base ai principi precedenti<sup>500</sup>. Una particolare fattispecie è quella riconducibile all'avviamento. Tale elemento, secondo la normativa prevista dagli IAS, è oggetto di un'eventuale cancellazione dall'attivo

---

<sup>493</sup> G. ALBANO, *op. loc.*, cit.

<sup>494</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>495</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>496</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>497</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>498</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>499</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>500</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

patrimoniale del bilancio. Tuttavia, tale rettifica non comporta l'eliminazione del corrispondente valore fiscale, il quale rimane ammortizzabile e deducibile fiscalmente<sup>501</sup>.

In sede di cambiamento dell'assetto contabile possono verificarsi fenomeni di tassazione anomala riconducibile all'emersione di elementi patrimoniali o reddituali difformi rispetto all'adozione dei principi contabili utilizzati in precedenza, che possono comportare una doppia deduzione o tassazione in relazione della diversa qualificazione, imputazione temporale, classificazione e valutazione, generando così la fattispecie del doppio binario<sup>502</sup>. Al fine di semplificare la gestione delle predette divergenze relative ai valori contabili e fiscali, il Legislatore ha introdotto con l'art. 15 del Decreto Legge 185/2008 un regime di allineamento<sup>503</sup>. Tale regime è considerato vantaggioso ai fini organizzativi e gestionali soprattutto in relazione a particolari fattispecie il cui monitoraggio risulta essere assai complesso, tuttavia le condizioni di accesso sono molto rigorose, in particolare per le tempistiche dedicate all'esercizio dell'opzione<sup>504</sup>. L'art. 15 del Decreto Legge n. 185/2008 sancisce due modalità di allineamento. In particolare, è previsto:

- il metodo del saldo globale, di cui al comma 4, dove i contribuenti devono individuare le divergenze tra i valori di bilancio e i valori fiscali relativi a tutti gli elementi patrimoniali esistenti all'inizio del periodo d'imposta 2009<sup>505</sup>. Le predette divergenze possono avere sia segno positivo (attività con valore di bilancio maggiore del valore fiscale, oppure passività con valore di bilancio minore di quello fiscale) che segno negativo (attività con valore di bilancio minore del valore fiscale oppure passività con valore di bilancio maggiore di quello fiscale). La somma algebrica delli tali divergenze può assumere un valore complessivo positivo oppure un valore negativo<sup>506</sup>. Nel primo caso, la somma dovrà essere assoggettata, separatamente dall'imponibile complessivo ai fini IRES e IRAP, ad imposta sostitutiva con aliquota pari a quella ordinaria, tenendo altresì conto di eventuali maggiorazioni<sup>507</sup>. In alternativa, nel caso di somma negativa la deduzione concorre per quote costanti “*alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione per il riallineamento e*

---

<sup>501</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>502</sup> L. MIELE E A. ALBERTI, *L'opzione per il riallineamento in sede di FTA degli IAS/IFRS*, *Corriere Tributario*, n. 4, 1 aprile 2022.

<sup>503</sup> L. MIELE E A. ALBERTI, *op. loc.*, cit.

<sup>504</sup> L. MIELE E A. ALBERTI, *op. loc.*, cit.

<sup>505</sup> Agenzia delle Entrate, circ. 10 luglio 2009, n. 33/E

<sup>506</sup> Agenzia delle Entrate, circ. 10 luglio 2009, n. 33/E

<sup>507</sup> Agenzia delle Entrate, circ. 10 luglio 2009, n. 33/E

nei successivi fino ad un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento<sup>508,509</sup>;

- il metodo per singola fattispecie, disciplinato dal comma 5, dispone che il riallineamento delle divergenze può essere attuato con riguardo a singole fattispecie, precisando che per singola fattispecie debbano intendersi i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura<sup>510</sup>. Pertanto, si dà la possibilità ai contribuenti che presentano più disallineamenti su elementi patrimoniali, di affrancare solamente alcune fattispecie individuate<sup>511</sup>. Ciascun saldo di una specifica fattispecie individuata dal contribuente può avere un disallineamento netto positivo (divergenze positive superiori alle divergenze negative), dove in tal caso avverrà il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio per effetto dell'esercizio dell'opzione e di conseguenza tale saldo sarà assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 16%<sup>512</sup>. Nel caso in cui emerga un disallineamento negativo, lo stesso assorbirà esclusivamente le divergenze positive degli altri eventuali elementi patrimoniali relativi alla medesima fattispecie, senza alcuna possibilità però di deduzione ai fini del reddito complessivo, al contrario della fattispecie a saldo globale<sup>513</sup>.

Per l'esercizio di entrambe le opzioni occorre indicare l'applicazione in sede di dichiarazione dei redditi a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e, al contempo, versare in un'unica soluzione l'imposta sostitutiva entro il termine relativo alle imposte dell'esercizio precedente di FTA<sup>514</sup>. Tale termine per l'esercizio di opzione è causa di grandi difficoltà per le imprese per via dell'impossibilità di reperire tutte le informazioni necessarie per individuare le divergenze oggetto di riallineamento<sup>515</sup>. L'Amministrazione Finanziaria, con circolare del 10 luglio 2009, n. 33/E, ha chiarito che l'opzione si intende esercitata in dichiarazione dei redditi e che il mancato versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine già menzionato non fa venir meno l'applicazione di tale opzione<sup>516</sup>.

---

<sup>508</sup> Art 9, co. 3, Decreto Ministeriale del 8 giugno 2011

<sup>509</sup> L. MIELE E A, ALBERTI, *op. loc.*, cit.

<sup>510</sup> Agenzia delle Entrate, circ. 10 luglio 2009, n. 33/E.

<sup>511</sup> Agenzia delle Entrate, circ. 10 luglio 2009, n. 33/E.

<sup>512</sup> Agenzia delle Entrate, circ. 10 luglio 2009, n. 33/E.

<sup>513</sup> Agenzia delle Entrate, circ. 10 luglio 2009, n. 33/E.

<sup>514</sup> L. MIELE E A, ALBERTI, *op. loc.*, cit.

<sup>515</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>516</sup> L. MIELE E A, ALBERTI, *op. loc.*, cit.

L'Amministrazione Finanziaria, tuttavia, ha esteso l'arco temporale dell'esercizio dell'opzione in questione tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa<sup>517</sup>.

Per quanto riguarda invece le fattispecie di LTA, l'effetto fiscale riconducibile al passaggio dai principi contabili internazionali a quelli nazionali è disciplinato dall'art. 7 bis del Decreto legislativo n. 38/2005. Tali disposizioni sono state inserite successivamente grazie all'emanazione del Decreto Legge n. 22/2019<sup>518</sup>. La norma garantisce il rinvio alle disposizioni in relazione alla fattispecie di FTA<sup>519</sup>. In sostanza vengono confermate le seguenti disposizioni: *i)* le rettifiche in sede di ritorno ai principi contabili nazionali relative al ripristino di costi o cancellazione di passività e fondi non assumono rilevanza fiscale, *ii)* le operazioni pregresse qualora siano state qualificate, valutate e imputate temporalmente in modo differente continuano ad essere assoggettate al regime fiscale pregresso, anche in caso di fenomeni di tassazione anomala<sup>520</sup>.

La finalità del presente Decreto Legge è quella di garantire, come in caso di FTA, la neutralità fiscale delle operazioni<sup>521</sup>. Tuttavia, occorre sottolineare che in merito all'esercizio dell'opzione al regime di riallineamento, la normativa non prevede la possibilità dell'applicazione di tale regime in questa fattispecie<sup>522</sup>. Data tale esclusione le imprese hanno come unica possibilità quella riconducibile alla ricostruzione delle vicende fiscalmente rilevanti delle operazioni pregresse e la loro contestuale gestione attraverso il doppio binario<sup>523</sup>.

### **3.1.2 Obiettivi dell'art. 6 co. 1 lett. c) della Legge Delega n. 111/2023.**

L'art. 6 co. 1, lett. c) della Legge n. 111/2023 ha come obiettivo quello di *“razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti<sup>524</sup>”*. Tali criteri direttivi derivano dalla valutazione del quadro normativo vigente, il quale implica la

---

<sup>517</sup> L. MIELE E A, ALBERTI, *op. loc.*, cit.

<sup>518</sup> A. GARCEA, *Le problematiche fiscali del passaggio ai principi contabili nazionali*, *Corriere Tributario*, n. 8-9, 1 agosto 2019, p. 736.

<sup>519</sup> A. GARCEA, *op. loc.*, cit.

<sup>520</sup> A. GARCEA, *op. loc.*, cit.

<sup>521</sup> A. GARCEA, *op. loc.*, cit.

<sup>522</sup> A. GARCEA, *op. loc.*, cit.

<sup>523</sup> A. GARCEA, *op. loc.*, cit.

<sup>524</sup> Art. 6, co. 1, lett. c), Legge n. 111/2023.

sovrapposizione di diversi regimi, ampiamente descritti nel precedente paragrafo 3.1, che seppure delineino differenze relative alle aliquote e alle modalità applicative, riallineano i medesimi *asset*, ma in modo incongruente<sup>525</sup>. Inoltre, l'assetto normativo vigente risulta assai articolato, date le differenti disposizioni introdotte nel tempo e considerabili poco coordinate, il cui risultato è una forte incertezza interpretativa nell'applicazione dei diversi regimi<sup>526</sup>. Da qui discendono le esigenze di coordinamento e razionalizzazione contenute nella Legge n. 111/2023. Tuttavia, tale Legge non esplicita chiaramente gli interventi normativi che verranno predisposti, ma conferisce delega al governo di emanare uno o più decreti legislativi volti ad uniformare i trattamenti fiscali dei regimi di riallineamento introducendo un nuovo regime che dovrà operare a "*fattor comune*"<sup>527</sup>.

L'esigenza di armonizzare la disciplina emerge in sede di cambiamento dell'assetto contabile, la quale è disciplinata da numerose norme la cui lettura e interpretazione risente della variazione del contesto rispetto al periodo in cui le disposizioni sono state emanate<sup>528</sup>. Risulta auspicabile quindi che la disciplina delle operazioni pregresse, ossia le operazioni in corso alla data di prima applicazione del regime, sia resa unitaria e di più semplice applicazione<sup>529</sup>. Al riguardo, si ricorda in merito ai regimi di riallineamento da FTA, che l'esercizio per l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta antecedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e a quello di prima applicazione di un nuovo IFRS<sup>530</sup>. Tale disposizione non considera le difficoltà per le imprese che alla data di esercizio dell'opzione potrebbero non essere a conoscenza delle informazioni necessarie per individuare le divergenze tra i valori contabili e fiscali oggetto di riallineamento<sup>531</sup>. È quindi auspicabile prevedere che l'opzione debba essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui avviene la transizione agli IAS/IFRS, oppure all'introduzione del nuovo IFRS, e conseguentemente che il versamento dell'eventuale imposta dovuta in sede di riallineamento avvenga entro i termini per il versamento a saldo delle imposte relative a tali periodi d'imposta<sup>532</sup>.

---

<sup>525</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *La riduzione del doppio binario civilistico nell'attuazione della delega fiscale*, Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, 19 aprile 2023.

<sup>526</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit

<sup>527</sup> Art. 6 lett. (b) legge delega n. 111/2023

<sup>528</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit

<sup>529</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit

<sup>530</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit

<sup>531</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit

<sup>532</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit

Un'ulteriore forte limitazione che si ritiene di dover modificare è riconducibile all'art. 11 del Decreto Ministeriale del 8 giugno 2011. Tale articolo subordina la possibilità di effettuare il riallineamento con il metodo del “*saldo globale*” solamente secondo due condizioni. La prima condizione risulta relativa all'ambito oggettivo, ossia tale riallineamento è applicabile solamente alle divergenze che emergono in sede di prima applicazione di un nuovo IFRS. La seconda è relativa all'applicazione, ossia è possibile riallineare le divergenze appena citate a condizione che la società in sede della prima applicazione dei principi contabili internazionali, abbia utilizzato il riallineamento con il metodo “*a saldo globale*”<sup>533</sup>. Tale limitazione, appare ingiustificata e si rileva che le divergenze che emergono in sede di applicazione di FTA che non sono state oggetto di riallineamento potrebbero essere state assorbite nei periodi d'imposta precedenti a quello dell'introduzione di un nuovo IFRS determinando così il venir meno di un eventuale arbitraggio<sup>534</sup>.

Inoltre, tale norma crea una discriminazione alle imprese costituite nel contesto IAS/IFRS, le quali non sono soggette ad alcuna limitazione<sup>535</sup>. Si auspica, quindi, che venga introdotta la possibilità di ricorrere al regime di allineamento a saldo globale in caso di ogni futura modifica dei principi contabili, consentendo quindi alle imprese di definire autonomamente i tempi più convenienti al fine di effettuare il riallineamento delle divergenze<sup>536</sup>.

Per quanto riguarda invece la semplificazione delle modalità applicative si ritiene che il decreto attuativo, in relazione all'art. 6, co. 1, lett. c) della Legge n. 111/2023, dovrà chiarire cosa si intende per presenza di un fenomeno di tassazione anomala, in quanto si ritiene che tale presenza debba essere verificata senza considerare le rettifiche imputate a riserva da FTA che di per sé non assumono rilievo fiscale, ad esempio la *modification* delle passività operate in sede di prima adozione dell'IFRS<sup>537</sup>. Inoltre, occorre considerare in questa sede, che le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse nella fattispecie di LTA e in caso di variazione dei principi contabili disciplinate ai sensi del co. 3, dell'art. 12, del Decreto legislativo n. 139/2015, non sono ricomprese nei regimi attuali. Per tale motivo si auspica la possibilità di

---

<sup>533</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit

<sup>534</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit

<sup>535</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit

<sup>536</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit

<sup>537</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit

estendere alle suddette fattispecie la disciplina di riallineamento sancita nell'art. 15, co. 3, lett. a) e b), contenuta nel Decreto Legge 185/2008<sup>538</sup>.

La Legge Delega, inoltre, si esprime anche in merito ai possibili arbitraggi tra realizzazioni non imponibili e assunzioni di valore fiscalmente riconosciuti, escludendo e limitando i casi in cui le società hanno la possibilità di scelta per i beni sui cui applicare l'affrancamento<sup>539</sup>.

In tale ottica, è possibile prevedere la realizzazione di un regime di riallineamento che preveda un'opzione *all in – all out*, ossia imponendo l'obbligo di riallineare tutti i beni che presentano divergenze tra i valori contabili e fiscali, sia a seguito di operazioni straordinarie che in sede di variazione dell'assetto contabile<sup>540</sup>. Tale opzione è costituita in relazione alla possibilità in cui la scelta dei beni oggetto di riallineamento possa comportare un maggior rischio di arbitraggi<sup>541</sup>. I criteri direttivi della Legge Delega in relazione agli arbitraggi discendono dal fatto che l'applicazione di imposte sostitutive, specialmente in sede di operazioni straordinarie, ha determinato in combinazione alle vendite di partecipazione di cui all'art. 87 del TUIR un trattamento di favore per i plusvalori latenti<sup>542</sup>. Infatti, tali regimi di riallineamento consentono all'impresa acquirente di trasferire il maggior prezzo relativo alla partecipazione ad un costo più basso rispetto a quello previsto ordinariamente<sup>543</sup>. Un esempio è quello relativo alla fattispecie di acquisto di una partecipazione con la contestuale incorporazione nella società acquisita. In particolare, nel presente esempio, avviene il trasferimento del plusvalore, al quale viene applicato il regime di riallineamento, la cui imposta sostitutiva risulta inferiore rispetto a quella ordinaria. Di conseguenza, si trasferisce il plusvalore della partecipazione, emerso in sede di vendita, sui beni della società dante causa con la conseguente possibilità di dedurre il relativo costo ai fini delle imposte sui redditi<sup>544</sup>. La soluzione più semplice, al fine di evitare i fenomeni di arbitraggio, consiste nel determinare l'aliquota dell'imposta sostitutiva in misura congrua rendendo la disciplina del riallineamento finalizzata esclusivamente alla semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi e di

---

<sup>538</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit.

<sup>539</sup> L. FORNERO, *Addio graduale al "doppio binario" contabile-fiscale*, *Il Quotidiano del Commercialista*, Eutekne, 18 agosto 2023.

<sup>540</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *Semplificazione dei regimi di riallineamento e gestione delle perdite per i soggetti IRES*, *il fisco*, n. 37, 2 ottobre 2023, p. 3475.

<sup>541</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc.*, cit.

<sup>542</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>543</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>544</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

adempimento. In questo modo si escluderebbe la finalità di trarre un beneficio fiscale<sup>545</sup>. Tale scelta, inoltre, consentirebbe di eliminare le regole collegate alla disciplina di *recapture*<sup>546</sup>.

In relazione alla determinazione dell'aliquota relativa all'imposta sostitutiva occorre considerare la c.d. imposta duale, trattata nella Legge n. 111/2023 all'art. 6, co. 1, lett. a) e lett. b) ed esposta nel capitolo 2.1.2<sup>547</sup>. Attualmente parametrare l'aliquota IRES ordinaria a quella relativa all'imposta sostitutiva è piuttosto semplice, ma dall'introduzione dell'imposta duale l'aliquota IRES risulterà variabile e di conseguenza tale parametrizzazione sarà più complessa<sup>548</sup>. Il Legislatore, quindi, potrà fissare un'aliquota indipendentemente dall'imposta duale e che non comporti nessun recupero mediante imposta integrativa laddove non risultassero le condizioni per l'applicazione dell'IRES in misura ridotta<sup>549</sup>. Tuttavia, in relazione alla determinazione dell'aliquota, il Legislatore dovrà considerare al fine di evitare arbitraggi una misura della percentuale congrua rispetto all'aliquota ordinaria IRES, ma al contempo i fattori che influenzano la scelta dei contribuenti<sup>550</sup>. Infatti, l'esercizio dell'opzione al regime di riallineamento da parte dei contribuenti è subordinato sia all'eliminazione della gestione onerosa del doppio binario sia al correlato beneficio di imposta<sup>551</sup>. Per tale ragione, risulta necessario armonizzare l'aliquota dell'imposta sostitutiva in modo da renderla appetibile, ma al contempo congrua, ad un'ampia platea di contribuenti<sup>552</sup>.

Un'ulteriore fattispecie di cui si richiede la regolamentazione riguarda il caso in cui la transizione ai principi contabili IAS/IFRS, oppure il ritorno ai principi contabili nazionali, avvenga in esito ad un'operazione straordinaria fiscalmente neutrale<sup>553</sup>. Nell'assetto vigente, infatti, è incerta l'applicazione dell'art. 15 del Decreto Legge n. 185/2008, data l'assenza di una formale transizione FTA o LTA<sup>554</sup>. Per tale motivazione, è opportuno che il Legislatore consideri nell'emanazione del decreto, una disposizione di neutralità analoga a quella relativa all'art. 185 del Decreto Legge n. 185/2008<sup>555</sup>. Tale intervento normativo, infatti, consentirebbe di superare le incertezze interpretative della particolare fattispecie riconducibile

---

<sup>545</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>546</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>547</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>548</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>549</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>550</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc.*, cit.

<sup>551</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc.*, cit.

<sup>552</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc.*, cit.

<sup>553</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit.

<sup>554</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *Transizione in caso di operazioni straordinarie da regolare*, *Eutekne*, 21 agosto 2023.

<sup>555</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

all'applicazione del regime di neutralità delle operazioni straordinarie, i cui valori da assoggettare al riallineamento sono relativi alle differenze emesse proprio in sede di dette operazioni. Al contempo, si supererebbero le incertezze normative in merito all'applicazione del regime di transizione in caso di FTA, il quale subordina il riallineamento alle divergenze dovute a nuove o diverse qualificazioni e classificazioni delle attività di bilancio<sup>556</sup>.

Di recente, proprio a tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all'interpello n. 277/2023, dalla quale emerge l'incertezza della regolamentazione della fattispecie sopracitata. In particolare, il contribuente chiedeva se fosse possibile la deduzione di costi di transizione sostenuti da un soggetto OIC *adopter* per l'acquisto di una partecipazione, con contestuale capitalizzazione della stessa che, per effetto di una fusione inversa per incorporazione, confluiscono nella contabilità del soggetto che adotta invece i principi IAS. Secondo tali principi i costi accessori all'aggregazione aziendale sono fiscalmente deducibili<sup>557</sup>. L'Agenzia delle Entrate con la presente risposta ha negato la possibilità di procedere alla deduzione dei costi di transizione sostenuti negli esercizi precedenti a quelli in cui è intervenuta l'operazione straordinaria, richiamando il principio di neutralità della fusione per cui il comportamento adottato dall'incorporata OIC *adopter* viene ereditato dall'incorporante IAS *adopter*<sup>558</sup>. Infatti, occorre considerare che, nel caso trattato, non si realizza esplicitamente una transizione agli IAS della società partecipante alla fusione, ma di una diversa modalità di contabilizzazione di un componente in capo al soggetto IAS, che era già tale all'atto di fusione<sup>559</sup>. Di conseguenza, le disposizioni relative all'applicazione del regime di neutralità fiscale, disciplinate dall' art. 13 del Decreto Legge n. 38/2008 e dall'art. 15 del Decreto Legge n. 185/2008, si sarebbero potute applicare solamente in caso di FTA prima della fusione<sup>560</sup>. Dal seguente interpello, emerge la necessità, come sopra riportato, di regolare sia la transizione in caso di operazioni straordinarie, sia il riallineamento delle divergenze tra valori fiscali e contabili in tali fattispecie<sup>561</sup>.

Per quanto riguarda le operazioni straordinarie, i regimi esistenti, come meglio descritti nel paragrafo 3.1 sopra riportato, risultano incongruenti sotto molteplici aspetti come, ad esempio, sui tempi di esercizio dell'opzione, le aliquote dell'imposta sostitutiva e la deduzione

---

<sup>556</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>557</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>558</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>559</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>560</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>561</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

degli *asset* riallineabili<sup>562</sup>. Per tali motivazioni, sono state individuate delle proposte da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La prima proposta concerne l'abrogazione del co. 10, dell'art 15, del Decreto Legge n. 185/2008 contenenti le disposizioni relative al regime di riallineamento derogatorio<sup>563</sup>.

La seconda proposta è relativa alla contestuale implementazione, a seguito dell'abrogazione appena menzionata, del co. 2 *ter*; dell'art. 176, del TUIR<sup>564</sup>. In pratica, si propone di implementare il regime di affrancamento ordinario in modo da garantire un'unica modalità di riallineamento delle divergenze<sup>565</sup>. In particolare, si prevede che: *i*) la deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi possa essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a prescindere dall'imputazione a conto economico, *ii*) la deduzione delle altre attività immateriali restino invariate nei limiti delle quote di ammortamento imputate a conto economico, e *iii*) il versamento dell'imposta sostitutiva debba essere effettuato in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione<sup>566</sup>.

Infine, in merito al regime di affrancamento nel consolidato in modo da prevederne la razionalizzazione sarebbe opportuno escludere l'applicazione della disciplina di *recapture* ovvero renderla applicabile ogni qualvolta i valori riallineati escano dal perimetro di consolidamento a prescindere dalla natura dell'operazione posta in essere ed escluderne invece l'applicazione ogni qualvolta i valori riallineati vengano mantenuti nel perimetro di consolidamento a prescindere dalla natura dell'operazione posta in essere<sup>567</sup>

## **3.2 Variazioni della determinazione del reddito imponibile d'impresa.**

### **3.2.1 *Analisi del quadro normativo attuale.***

Al fine di comprendere gli obiettivi previsti dalla Riforma Fiscale, occorre fare una premessa in merito alla determinazione del reddito imponibile IRES, già menzionato nel capitolo 1 paragrafo 1.7, con una particolare attenzione sul meccanismo delle variazioni in aumento o in diminuzione.

---

<sup>562</sup> L. MIELE E G. RUSSETTI, *op. loc.*, cit.

<sup>563</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit.

<sup>564</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit.

<sup>565</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit.

<sup>566</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit.

<sup>567</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc.*, cit.

Riepilogando, la determinazione del reddito d'impresa ai fini fiscali avviene in *primis* attraverso la quantificazione dell'utile o la perdita di esercizio sulla base del sistema contabile, successivamente si analizzano le valutazioni di fine esercizio e i singoli fatti di gestione al fine di verificare la coerenza con la normativa fiscale<sup>568</sup>. Nel caso in cui non ci fosse coincidenza tra la normativa fiscale e contabile, in sede di dichiarazione dei redditi, occorre prevedere delle variazioni in aumento qualora i componenti di reddito, ai fini dell'applicazione della normativa tributaria, si traducano nell'emersione di un maggior reddito e delle variazioni in diminuzione qualora i componenti di reddito si traducano nell'emersione di un minor reddito<sup>569</sup>. In particolare, le variazioni in aumento sono riconducibili all'inclusione dei componenti positivi di reddito che in parte o totalmente non sono stati imputati a conto economico sulla base dei principi contabili adottati dall'impresa<sup>570</sup>. Un esempio di tale casistica è relativo ai ricavi disciplinati dall'art. 85, co. 2, del TUIR ossia il valore normale dei beni di impresa assegnati a soci o destinate a finalità estranee d'impresa<sup>571</sup>. Generano variazioni in aumento, altresì, anche quelle norme tributarie che obbligano ad escludere dai componenti negativi di reddito valori ritenuti in tutto o in parte indeducibili. Ad esempio, le disposizioni di cui all'art. 101, co. 1, del TUIR relative alle minusvalenze patrimoniali derivanti da partecipazioni godenti del regime di *participation exemption* (ossia un'ineducibilità totale per le partecipazioni esenti). Tale disposizione ha quale finalità quella di rispettare la simmetria in relazione alle plusvalenze, anch'esse esenti per una quota corrispondente al 95%<sup>572</sup>.

Invece, le variazioni in diminuzione consentono di includere tra i componenti negativi oneri non imputati nel conto economico secondo i principi contabili adottati dall'impresa, oppure consentono di escludere componenti positivi di reddito imputati in conto economico secondo i principi contabili adottati dall'impresa<sup>573</sup>. Un esempio è riconducibile alle plusvalenze patrimoniali rateizzabili ai sensi dell'art. 86, co. 4, del TUIR. Tali partecipazioni, previo il rispetto delle condizioni previste dal suddetto articolo, concorrono a formare il reddito imponibile in quote costanti, non oltre il quarto periodo di imposta successivo al realizzo<sup>574</sup>. Le variazioni, inoltre, possono essere classificate in relazione alla loro incidenza su un determinato

---

<sup>568</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>569</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>570</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>571</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>572</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>573</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>574</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

periodo di imposta oppure su più periodi di imposta successivi<sup>575</sup>. La prima tipologia è caratterizzata da una temporaneità derivante dalla divergenza tra la normativa contabile e quella fiscale in relazione alla distribuzione temporale dei componenti di reddito<sup>576</sup>. La prima li anticipa e la seconda le differisce, o viceversa, con un effetto, in sede di dichiarazione dei redditi, di anticipazione o differimento legato al segno dell'elemento che viene anticipato o differito<sup>577</sup>. La seconda tipologia, invece, è definita da un carattere di permanenza e deriva da scelte differenti in ambito fiscale e contabile in relazione all'identificazione dei componenti di reddito. Infatti, in tale fattispecie può accadere che un determinato componente di reddito sia riconosciuto solamente nella normativa civilistica e non nella normativa fiscale, generando così una variazione in aumento o in diminuzione dell'elemento coinvolto<sup>578</sup>. Si tratta, quindi di ricavi o costi di competenza economica di un determinato esercizio rispettivamente non imponibili o deducibili, né nell'esercizio di competenza economica, né in quelli successivi.

Le variazioni, in aumento o in diminuzione, non inficiano sul rapporto delle regole contabili e tributarie<sup>579</sup>. Infatti, redigendo il bilancio è necessaria l'osservanza della normativa civilistica e in sede di dichiarazioni dei redditi è necessario rispettare la normativa fiscale<sup>580</sup>. Le suddette normative forniscono due parametri differenti per cui le rettifiche effettuate in sede di dichiarazione dei redditi non devono alcun modo inficiare sul bilancio d'esercizio<sup>581</sup>. Infatti, tali variazioni rimangono valide ai soli fini fiscali senza nessuna rettifica in relazione al bilancio<sup>582</sup>. Il collegamento fra queste due grandezze deriva dal principio di derivazione rafforzata ai sensi dell'art. 83 del TUIR, già ampiamente descritto nel corso dell'elaborato.

Ciò premesso, gli esempi relativi alle differenze legate alle diverse regole di quantificazione, valutazione e imputazione a livello temporale delle poste di bilancio ai fini fiscali, che generano le variazioni in aumento o in diminuzione, sono innumerevoli<sup>583</sup>. Nel seguito vengono esposte le variazioni fiscali, a titolo esemplificativo, che saranno oggetto di intervento dalla Legge Delega n. 111/2023:

- 1) ammortamenti;

---

<sup>575</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>576</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>577</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>578</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>579</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>580</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>581</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>582</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>583</sup> C. M. ANDÒ, *Redazione del Bilancio d'esercizio alle imprese minori*, *Sole 24 ore*, 29 settembre 2023.

- 2) opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- 3) differenze su cambi per debiti e crediti in valuta;
- 4) interessi di mora.

La *ratio* dell'ammortamento risiede nel fatto che i beni strumentali non esauriscono la loro funzione in un unico periodo di imposta, ma detta funzione si protrae nel tempo<sup>584</sup>. Dunque, il costo non può essere semplicemente trasferito da un esercizio ad un altro, come accade ad esempio per i beni definiti merci, ma deve essere suddiviso su più esercizi, attraverso l'applicazione del meccanismo dell'ammortamento<sup>585</sup>. Grazie a tale meccanismo, avviene l'inclusione tra i componenti negativi del reddito d'impresa, in relazione a ciascun periodo di imposta in cui tali beni vengono utilizzati, una frazione di costo<sup>586</sup>. Per quanto riguarda l'ammortamento, a seconda della tipologia di immobilizzazione, materiale o immateriale, esistono differenti articoli che disciplinano la quantificazione della deduzione sia a livello contabile che sia livello fiscale. In merito ai beni materiali, la normativa è sancita dall'art. 2426, n. 2, del Codice Civile e dagli OIC 16 e 24, ai sensi di tale disciplina in relazione alla predisposizione del bilancio, il costo delle immobilizzazioni qualora l'utilizzazione sia limitata nel tempo deve essere sistematicamente ripartita in relazione alla residua possibilità di utilizzazione<sup>587</sup>. Al fine di tutelare il rapporto di certezza che deve sussistere tra Fisco e contribuente, la normativa fiscale interviene ai sensi dell'art. 102 del TUIR, fissando un limite massimo dell'importo deducibile in relazione all'ammortamento del bene strumentale<sup>588</sup>. In particolare, tale articolo sancisce che la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio<sup>589</sup>. I coefficienti sono stabiliti in base al normale deperimento e consumo dei beni nei vari settori produttivi<sup>590</sup>. Ne deriva che, se la quota in conto economico supera la soglia fiscalmente ammessa, l'eccedenza deve essere oggetto di rettifica, in sede di dichiarazione dei redditi, attraverso l'applicazione di una variazione in diminuzione al risultato di conto economico<sup>591</sup>.

---

<sup>584</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>585</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>586</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>587</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>588</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>589</sup> Art. 102, co. 2, del Tuir.

<sup>590</sup> Art. 102, co. 2, del Tuir.

<sup>591</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

Al contrario, se l'ammortamento imputato in conto economico non supera la soglia calcolata secondo i criteri fiscali, la quota è ammessa in deduzione, indipendentemente dalla sua correttezza contabile<sup>592</sup>. Sempre in relazione alle immobilizzazioni materiali, sussiste una casistica specifica, disciplinata dall'art. 102 *bis* del Tuir, relativa all'ammortamento dei beni strumentali per l'esercizio delle attività riconducibili alla distribuzione e trasporto di gas naturale ed energia elettrica<sup>593</sup>. In tale fattispecie, le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili, determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e gas, e riducendo il risultato del 20%<sup>594</sup>. Inoltre, per ragioni di semplicità, il Legislatore ha previsto un'ulteriore categoria di beni, il cui costo unitario è inferiore ad euro 516,46, nella quale la deduzione è consentita integralmente nell'esercizio in cui sono state sostenute<sup>595</sup>.

Infine, esistono tipologie di beni che non sono oggetto di ammortamento, quali ad esempio i terreni in quanto l'utilità pluriennale risulta illimitata<sup>596</sup>, in tale caso il costo può essere traslato da un esercizio all'altro per intero perché per intero è recuperabile al momento della dismissione del bene<sup>597</sup>.

Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, l'impostazione contabile è sancita dall'art. 2426, co. 1, n. 2, del Codice Civile e dall'OIC 24. In tale categoria vengono ricondotti i diritti di brevetto, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi d'impresa e il c.d. *know how*<sup>598</sup>. Ai fini dell'applicazione dell'ammortamento è necessaria l'utilità pluriennale connessa al bene, come già evidenziato per i beni materiali<sup>599</sup>. Occorre altresì che tale utilità sia circoscritta nel tempo<sup>600</sup>. A livello tributario la disposizione di riferimento è riconducibile all'art. 103 del TUIR<sup>601</sup>. In merito ai brevetti e i marchi l'art. 103, co. 1, del TUIR stabilisce che le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo<sup>602</sup>. In riferimento ai diritti di concessione, ai sensi dell'art. 103, co. 2, del

---

<sup>592</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>593</sup> Art. 102 *bis*, co. 1, del Tuir.

<sup>594</sup> Art. 102 *bis*, co. 1, del Tuir.

<sup>595</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>596</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>597</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>598</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>599</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>600</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>601</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>602</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

TUIR, invece, le suddette quote sono deducibili in misura corrispondente alla durata prevista dal contratto o, in alternativa, dalla legge<sup>603</sup>.

Per quanto riguarda l'avviamento, a livello civilistico, deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile, o se tale elemento non è stimabile, entro un periodo inferiore a dieci anni. Tuttavia, a livello fiscale ai sensi dell'art. 103, co. 3, del TUIR, le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del valore stesso<sup>604</sup>. Tale divergenza comporta una variazione in aumento rispetto al risultato d'esercizio nei periodi di imposta in cui l'ammortamento è imputato a conto economico. Successivamente al termine dell'ammortamento civilistico viene imputata una variazione in diminuzione, in quanto seppur SIA terminato il processo di ammortamento civilistico risulta ancora attivo l'ammortamento fiscale<sup>605</sup>. In conclusione, possiamo affermare che in entrambe le fattispecie sopra menzionate può capitare talvolta che in sede di dichiarazione dei redditi, si dovranno apportare, al risultato derivante da conto economico, delle variazioni fiscali.

Secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2005 n. 78, inoltre, è esclusa la possibilità di adottare quote di ammortamento fiscali inferiori a quelle stanziare in conto economico riservandosi la possibilità di dedurre l'eccedenza negli esercizi successivi a quello in cui termina l'ammortamento civilistico<sup>606</sup>. Invece, sono ammissibili le variazioni in diminuzione correlate a simmetriche variazioni in aumento dovute allo stanziamento in bilancio di quote di ammortamento civilistico superiori a quelle fiscalmente ammesse in applicazione dei limiti stabiliti dal Legislatore<sup>607</sup>.

Le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sono disciplinate dall'art. 93 del TUIR, ai sensi di tale articolo alle suddette poste, valorizzate nelle rimanenze finali, si applica il criterio della percentuale di completamento. Tale criterio comporta che gli utili, generati in tale fattispecie, concorrono a formare il reddito di impresa in base ai corrispettivi pattuiti e non al momento della loro ultimazione, in deroga all'art. 109 del TUIR, ovvero in ciascun esercizio in proporzione allo stato avanzamento lavori<sup>608</sup>. Più precisamente, l'oggetto del presente articolo si riferisce a contratti riguardanti opere, forniture e servizi che, per essere compiutamente realizzati o eseguiti, necessitano di un tempo superiore a 12 mesi, investendo, di conseguenza,

---

<sup>603</sup> Art. 103 del Tuir.

<sup>604</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>605</sup> G. Falsitta, *op. loc.*, cit.

<sup>606</sup> L. CORSO E L. FORNERO, *op. loc.*, cit.

<sup>607</sup> L. CORSO E L. FORNERO, *Ammortamenti – Imposte Dirette, Guida Eutekne*, versione aggiornata al 2. Gennaio 2024.

<sup>608</sup> AA.VV, *Manuale del reddito di impresa, Eutekne*, 2022.

almeno due periodi d'imposta<sup>609</sup>. Inoltre, occorre che i medesimi contratti siano pattuiti come oggetto unitario. In altri termini, il contratto deve rispettare un'indivisibilità oggettiva funzionale il cui oggetto si realizza solamente con l'esecuzione dell'ultima prestazione secondo una fattispecie progressiva<sup>610</sup>. Secondo i principi contabili nazionali esistono due differenti modalità per la valutazione delle commesse, esposte nel seguito:

- criterio della commessa completata, il quale implica la valutazione di quest'ultima al minor valore fra il costo e il presumibile realizzo<sup>611</sup>. Sulla base di questo criterio, concorrono alla formazione del valore di iscrizione i costi direttamente e indirettamente imputabili alla commessa e, conseguentemente, i ricavi sono riconosciuti solamente nel momento in cui il contratto è ultimato<sup>612</sup>. In altri termini, finché la commessa non è completata il conto economico rileva unicamente i costi sostenuti e la relativa variazione delle rimanenze<sup>613</sup>. Invece, nell'esercizio in cui la commessa viene ultimata, il conto economico conterrà i costi relativi alle rimanenze iniziali e quelli sostenuti durante l'esercizio, a fronte dei ricavi connessi all'ultimazione della commessa, riconducibili ai ricavi liquidati o liquidabili in base all'accordo contrattuale<sup>614</sup>;

- criterio della percentuale di completamento, il quale implica la rilevazione dell'utile o la perdita in base all'avanzamento lavori. In pratica, viene rilevato in proporzione il ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio<sup>615</sup>. L'applicazione di tale criterio, però, è riconducibile a delle condizioni espressamente individuate dall'OIC 23, ovvero *i*) alla presenza di un contratto vincolante fra le parti che definisca le obbligazioni e il diritto al corrispettivo, *ii*) la presenza di una ragionevole certezza relativamente al diritto al corrispettivo, *iii*) assenza di condizioni di qualsiasi tipo che renda dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni e *iv*) il risultato della commessa può essere stimato in modo attendibile<sup>616</sup>. L'OIC 23 sancisce due tipologie di commesse, quelle a corrispettivo predeterminato e quelle con corrispettivo basato sul costo a consuntivo più il margine, a cui sono legate specifiche condizioni per verificare la correttezza dei requisiti di applicazione del citato criterio<sup>617</sup>. La

---

<sup>609</sup> C. TOZZA, *Disciplina dei lavori in corso di durata ultrannuale*, *Fisco Oggi*, 19 ottobre 2006.

<sup>610</sup> C. TOZZA, *op. loc.*, cit.

<sup>611</sup> AA.VV., *op. loc.*, cit.

<sup>612</sup> AA.VV., *op. loc.*, cit.

<sup>613</sup> AA.VV., *op. loc.*, cit.

<sup>614</sup> AA.VV., *op. loc.*, cit.

<sup>615</sup> AA.VV., *op. loc.*, cit.

<sup>616</sup> AA.VV., *op. loc.*, cit.

<sup>617</sup> AA.VV., *op. loc.*, cit.

prima tipologia è caratterizzata da un prezzo predeterminato nel contratto. Per procedere all'applicazione del criterio della percentuale di completamento, occorre verificare: *i)* l'attendibilità dei ricavi, *ii)* la certezza dell'incasso dall'appaltatore, *iii)* l'individuazione chiara dei costi di commessa e *iv)* per tali costi vi sia la possibilità di comparazione con le stime precedenti<sup>618</sup>. Diversamente, le commesse caratterizzate dal corrispettivo basato sul costo consuntivo più un determinato margine, il prezzo della commessa è determinato dai costi sostenuti a cui si aggiunge una percentuale di ricarico stabilita dal contratto<sup>619</sup>. Per tale tipologia, l'OIC 23 precisa che occorre verificare per l'applicazione del sopracitato criterio che: *i)* i costi siano determinati con certezza e attendibilità, e *ii)* l'incasso dei ricavi sia ragionevolmente certo<sup>620</sup>. Ciò premesso, il suddetto OIC prevede che ad ogni esercizio sia calcolato lo stato avanzamento lavori, ovvero la determinazione dell'entità dei lavori già eseguiti antecedentemente alla data della chiusura della commessa<sup>621</sup>. Per calcolare l'avanzamento della commessa l'OIC 23 individua una serie di metodi:

- metodo del costo sostenuto, con tale metodo si calcola la percentuale di completamento sulla base dei costi sostenuti e stimati ad una certa data<sup>622</sup>;
- metodo delle ore lavorate, con tale metodo per determinare lo stato avanzamento lavori si rapportano le ore effettivamente lavorate rispetto alle ore totali<sup>623</sup>;
- metodo delle unità consegnate, con tale metodo per calcolare lo stato avanzamento lavori si rapportano le unità consegnate al committente rispetto alle unità previste totali<sup>624</sup>;
- metodo delle misurazioni fisiche, con tale metodo la misurazione dello stato avanzamento lavori si utilizza il rapporto fra le quantità prodotte e il valore previsto a livello contrattuale<sup>625</sup>.

In base a quanto sopra esposto, possiamo affermare che emergono delle differenze in base al trattamento fiscale e contabile della valorizzazione delle commesse. Tali differenze scaturiscono dal fatto che l'art. 93 del TUIR, ai fini fiscali sancisce l'utilizzo del criterio della percentuale di completamento, mentre, l'OIC 23, ai fini contabili individua le due modalità

---

<sup>618</sup> AA.VV, *op. loc.*, cit.

<sup>619</sup> AA.VV, *op. loc.*, cit.

<sup>620</sup> AA.VV, *op. loc.*, cit.

<sup>621</sup> AA.VV, *op. loc.*, cit.

<sup>622</sup> AA.VV, *op. loc.*, cit.

<sup>623</sup> AA.VV, *op. loc.*, cit.

<sup>624</sup> AA.VV, *op. loc.*, cit.

<sup>625</sup> AA.VV, *op. loc.*, cit.

sopraesposte e pone dei limiti in merito all'applicazione in bilancio del principio contenuto nel TUIR<sup>626</sup>. Di conseguenza, qualora si optasse per l'applicazione del metodo della commessa completata, in sede di dichiarazione dei redditi occorrerebbe effettuare una variazione in aumento della differenza tra quanto imputato in conto economico e l'ammontare fiscalmente rilevante, valutato in base dai corrispettivi pattuiti<sup>627</sup>.

Le operazioni in valuta estera sono disciplinate, a livello civilistico, dall'OIC 26 e dagli artt. 2425 *bis* e 2426, co. 1, n. 8 *bis* del Codice Civile mentre, a livello fiscale, dall'art. 110, co. 2, del TUIR<sup>628</sup>. Dal punto civilistico devono essere rilevate sulla base del cambio corrente alla data in cui le operazioni risultano effettuate, qualora la data sia all'interno del periodo di imposta, di conseguenza tali operazioni si considerano effettuate e concorrono alla formazione del risultato d'esercizio<sup>629</sup>. Al contrario qualora tali operazioni si protraessero oltre il periodo di imposta viene utilizzato un trattamento contabile differente<sup>630</sup>. Più precisamente, le attività e passività monetarie devono essere iscritte in bilancio al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, mentre le attività e passività non monetarie devono essere iscritti in bilancio al cambio storico<sup>631</sup>. Dal punto di vista fiscale concorrono alla formazione della base imponibile IRES esclusivamente le differenze di cambio realizzate, mentre le differenze scaturite dalla valutazione del cambio alla data di chiusura di esercizio non assumono rilevanza fiscale<sup>632</sup>. L'OIC 26 sancisce il trattamento contabile delle attività o passività monetarie in valuta estera, che avviene attraverso una rilevazione iniziale delle suddette poste, in base al tasso di cambio relativo alla data in cui l'operazione è stata compiuta, e successivamente un'ulteriore rilevazione concernente l'incasso o il pagamento della fattura, dove anche in tale data viene effettuata la conversione in euro dell'importo<sup>633</sup>. A seguito della variazione del tasso di cambio rispetto alla prima rilevazione, si genera un utile o una perdita su cambi, che viene imputata a conto economico nella voce C 17 *bis*<sup>634</sup>. Qualora, l'attività o la passività non venga regolata entro la fine dell'esercizio, il valore della voce deve essere aggiornato a seconda del tasso di chiusura dell'anno, e anche in questo caso, occorre rilevare a conto economico l'utile o la perdita su

---

<sup>626</sup> A. BONUZZI, *Il regime fiscale delle commesse*, Euroconference, 2019.

<sup>627</sup> A. BONUZZI, *op. loc.*, cit.

<sup>628</sup> AA.VV., *op. loc.*, cit.

<sup>629</sup> G. SALVI, *op. loc.*, cit.

<sup>630</sup> G. SALVI, *Trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera*, *Amministrazione & Finanza*, n. 11, 1 novembre 2019, p. 29.

<sup>631</sup> G. SALVI, *op. loc.*, cit.

<sup>632</sup> G. SALVI, *op. loc.*, cit.

<sup>633</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Operazioni e poste in valuta*, n. 3 del 12 gennaio 2005.

<sup>634</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *op. loc.*, cit.

cambi, seppur non realizzata<sup>635</sup>. Nel caso in cui gli utili non realizzati risultassero superiori rispetto alle perdite non realizzate, la differenza positiva deve essere accantonata in una riserva non distribuibile fino al realizzo<sup>636</sup>. Al contrario, le attività o passività non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente del loro acquisto, il c.d. cambio storico<sup>637</sup>. Tuttavia, occorre definire le attività e passività monetarie e non monetarie. Per la prima categoria si intendono tutte le attività e passività per la quali discende un diritto ad incassare o un obbligo di pagare a date future, in importi in denaro di valuta predeterminata o non determinata, quali ad esempio le disponibilità liquide, i crediti iscritti nell'attivo circolante e i titoli di debito iscritti nell'attivo immobilizzato<sup>638</sup>. Per la seconda categoria, invece, si intendono le attività e passività per le quali non discende un diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi in valuta predeterminata o non determinata, ad esempio le rimanenze di magazzino, i lavori in corso valutati con il criterio della commessa completata e i risconti attivi e passivi<sup>639</sup>.

Per quanto riguarda la prospettiva fiscale, viene definita una regola generale, ossia i crediti e debiti in valuta estera, non regolati entro la chiusura dell'esercizio, vengono determinati in base al cambio in vigore al 31 dicembre del medesimo anno, e che tale variazione rispetto all'importo iscritto nella rilevazione iniziale, non assume rilevanza fiscale fino all'effettivo realizzo dell'operazione<sup>640</sup>. Ciò significa che: *i)* le perdite da valutazioni su cambi alla data di fine esercizio non sono deducibili ai fini della determinazione dell'imponibile IRES e *ii)* gli utili da valutazioni su cambi alla data di fine esercizio non concorrono alla formazione del predetto reddito<sup>641</sup>. Da qui discendono i conseguenti obblighi di fiscalità differita<sup>642</sup>. In conclusione, anche nella presente fattispecie, la discrepanza delle sopracitate disposizioni genera doppio binario civilistico – fiscale<sup>643</sup>.

Infine, in merito all'ultima categoria prevista, ossia gli interessi di mora, come qualsiasi altra tipologia di interesse, vengono contabilizzati in bilancio secondo il criterio di competenza, sia nella prospettiva del debitore che nella prospettiva del creditore<sup>644</sup>. Tuttavia, sempre ai fini

---

<sup>635</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *op. loc.*, cit.

<sup>636</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *op. loc.*, cit.

<sup>637</sup> G. SALVI, *op. loc.*, cit.

<sup>638</sup> G. SALVI, *op. loc.*, cit.

<sup>639</sup> G. SALVI, *op. loc.*, cit.

<sup>640</sup> FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *op. loc.*, cit.

<sup>641</sup> G. SALVI, *op. loc.*, cit.

<sup>642</sup> G. SALVI, *op. loc.*, cit.

<sup>643</sup> AA.VV., *op. loc.*, cit.

<sup>644</sup> G. VASAPOLLI E A. VASAPOLLI, *il trattamento civilistico e fiscale degli interessi di mora attivi e passivi*, *Corriere Tributario*, n. 41, 28 ottobre 2013, p. 3229.

della predisposizione del bilancio, il principio della competenza è mitigato dal principio della prudenza<sup>645</sup>. L'art. 2423 *bis* del Codice Civile, sancisce, relativamente al principio sopra menzionato, che: *i*) la valutazione delle voci deve essere effettuata secondo il principio di prudenza in prospettiva della continuità aziendale e al contempo tenendo conto della funzione economica dell'elemento considerato e *ii*) l'indicazione esclusiva degli utili conseguiti alla data di chiusura dell'esercizio<sup>646</sup>. Date le presenti disposizioni, prima di rilevare in bilancio gli interessi di mora occorre effettuare un'attenta valutazione in merito alla probabilità di incasso<sup>647</sup>. Ciò in quanto tali interessi presuppongono, per definizione, un mancato pagamento da parte del debitore nei termini stabiliti, dovuto ad esempio a contestazioni in merito ai beni o servizi ricevuti<sup>648</sup>. Invece, in merito agli aspetti fiscali relativi agli interessi di mora occorre precisare che l'art. 109, co. 7, del TUIR dispone una deroga al principio di rilevazione dei ricavi, dei proventi, delle spese e degli oneri secondo il principio di competenza<sup>649</sup>. Infatti, gli interessi di mora concorrono alla formazione della base imponibile IRES secondo il criterio di cassa, ossia al momento in cui tali interessi sono percepiti o corrisposti<sup>650</sup>. Da qui discende che nel caso di rilevazione in bilancio secondo il principio di competenza, in sede di dichiarazione dei redditi occorrerà effettuare una variazione in aumento al reddito complessivo pari agli interessi di mora percepiti durante il periodo di imposta e al contempo una variazione in diminuzione al reddito complessivo pari agli interessi iscritti per competenza nel conto economico del medesimo periodo di imposta, ma non percepiti<sup>651</sup>. Di conseguenza, non dovrà essere apportata nessuna variazione al reddito complessivo, qualora in bilancio l'iscrizione degli interessi attivi di mora sia stata effettuata secondo il principio di cassa<sup>652</sup>.

Le fattispecie sopraesposte, più precisamente, sono riconducibili a delle differenze inerenti a regole di quantificazione, valutazione e imputazione temporale delle poste in bilancio, con la conseguente necessità di monitorare la quantificazione del reddito da assoggettare a tassazione, la rilevazione della fiscalità differita e gli obblighi informativi legati alla nota integrativa<sup>653</sup>. Infine, è importante ricordare, che l'elenco delle fattispecie sopraesposte, le quali

---

<sup>645</sup> G. VASAPOLLI E A. VASAPOLLI, *op. loc.*, cit.

<sup>646</sup> G. VASAPOLLI E A. VASAPOLLI, *op. loc.*, cit.

<sup>647</sup> G. VASAPOLLI E A. VASAPOLLI, *op. loc.*, cit.

<sup>648</sup> G. VASAPOLLI E A. VASAPOLLI, *op. loc.*, cit.

<sup>649</sup> G. VASAPOLLI E A. VASAPOLLI, *op. loc.*, cit.

<sup>650</sup> G. VASAPOLLI E A. VASAPOLLI, *op. loc.*, cit.

<sup>651</sup> G. VASAPOLLI E A. VASAPOLLI, *op. loc.*, cit.

<sup>652</sup> G. VASAPOLLI E A. VASAPOLLI, *op. loc.*, cit.

<sup>653</sup> C. M. ANDÒ, *op. loc.*, cit.

saranno oggetto di intervento nel decreto attuativo in forza dell'art. 9, co. 1, lett. c) e d), non è stato classificato come esaustivo dal Legislatore, così lasciando la possibilità al decreto attuativo di intervenire su altre fattispecie che comportano la gestione onerosa del doppio binario civilistico e fiscale<sup>654</sup>.

Il prossimo paragrafo, infatti tratterà degli obiettivi e delle criticità relative all'art. 9, co. 1, lett. c) e d) della Legge n. 111/2023.

### **3.2.2 Obiettivi dell'art. 9, co. 1, lett. c) della Legge Delega n. 111/2023.**

Nell'art. 9, co. 1, lett. c) della Legge n. 111/2023 è prevista la semplificazione e razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa, i quali avverranno attraverso al rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici e, al contempo, alla revisione e contestuale limitazione delle variazioni da apportare all'utile o alla perdita nella determinazione del reddito di impresa<sup>655</sup>. L'obiettivo del presente articolo, tuttavia, ai fini dell'implementazione deve rispettare le altre disposizioni quali riconducibili alla riduzione degli adempimenti amministrativi<sup>656</sup>. La finalità è relativa ad adeguare la disciplina attuale in base ai mutamenti intervenuti nel sistema economico e di allinearla alla normativa europea, riducendo, al contempo, le fattispecie che inducono ad una gestione onerosa del doppio binario civilistico – fiscale<sup>657</sup>. In concreto, però per raggiungere gli obiettivi sopracitati, occorre procedere alla revisione delle divergenze tra la disciplina fiscale e contabile attraverso l'ampliamento del principio di derivazione rafforzata, disciplinato dall'art. 83 del TUIR, da cui discende il calcolo delle imposte in sede di dichiarazioni dei redditi<sup>658</sup>. Infatti, grazie all'applicazione di tale principio gli elementi patrimoniali e reddituali rilevati in bilancio attraverso il criterio relativo alla prevalenza della sostanza sulla forma assumono rilevanza ai fini fiscali<sup>659</sup>. Nello scenario attuale, la sua applicazione risulta ancora limitata dallo stesso Legislatore che ne delinea l'operatività dando priorità di applicazione alle norme del TUIR qualora sussistano dei limiti quantitativi di deducibilità, esenzione o esclusione dalla base imponibile di componenti di reddito, la rilevanza di determinati componenti secondo il

---

<sup>654</sup> L. FORNERO, *op. loc.*, cit.

<sup>655</sup> G. ALBANO E L. COLUCCI, *Riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e revisione dei costi parzialmente deducibili*, il Sole 24 ore, Guida alla Riforma fiscale, settembre 2023.

<sup>656</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>657</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>658</sup> C. M. ANDÒ, *op. loc.*, cit.

<sup>659</sup> C. M. ANDÒ, *op. loc.*, cit.

principio di cassa e la ripartizione di componenti negativi o positivi in più esercizi<sup>660</sup>. In questa sede, inoltre, si dovrebbe procedere al superamento dell'attuale dualità tra i soggetti IAS *adopter* e OIC *adopter*, in modo da assoggettare una comune impostazione nazionale, seppur allineata alla prassi internazionale e alle dimensioni aziendali<sup>661</sup>. Inoltre, i principi OIC dovrebbero, sempre nel medesimo ambito di comune impostazione nazionale, prevedere schemi diversificati rispetto al settore di appartenenza<sup>662</sup>. Tali impostazioni consentirebbero una confrontabilità dei risultati, di ampliare il principio di derivata rafforzata e di assicurare un ausilio all'estensione dell'adempimento collaborativo<sup>663</sup>.

Per perseguire l'obiettivo della semplificazione in sede di determinazione del reddito di impresa occorre, pertanto, limitare la quantità delle variazioni in aumento e in diminuzione da apportare al risultato d'esercizio in sede di dichiarazione dei redditi<sup>664</sup>. In tal modo si ridurrebbero gli oneri per le imprese e per l'Amministrazione Finanziaria nell'attività di controllo<sup>665</sup>. L'esigenza di tale intervento nasce dalla consapevolezza che il numero delle variazioni in aumento e in diminuzione è fortemente cresciuto nel corso degli anni<sup>666</sup>. In origine, tali variazioni erano state introdotte al fine di supportare l'impostazione del bilancio precedentemente allo sviluppo dei principi contabili nazionali ed internazionali<sup>667</sup>. A livello statistico, è stato rilevato che nelle imprese in contabilità ordinaria le variazioni in diminuzione sono statisticamente maggiori rispetto le variazioni in aumento<sup>668</sup>. È stato altresì rilevato che tali variazioni sono di ammontare superiore in relazione al reddito imponibile IRES<sup>669</sup>. In termini numerici, in relazione al periodo di imposta 2020, le variazioni fiscali sono pari ad un ammontare per circa 500 miliardi di euro, mentre, la base imponibile IRES risulta circa pari a 200 miliardi di euro<sup>670</sup>. In relazione a tali numeri, ne consegue che l'Erario ci guadagnerebbe in maggior entrate se le imposte sui redditi venissero calcolate direttamente sull'utile prima delle imposte<sup>671</sup>. Tuttavia, alcune variazioni non possono essere eliminate, un esempio è

---

<sup>660</sup> C. M. ANDÒ, *op. loc.*, cit.

<sup>661</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>662</sup> G. FERRANTI, *op. loc.*, cit.

<sup>663</sup> G. FERRANTI, *op. loc.* cit.

<sup>664</sup> G. FERRANTI, *op. loc.* cit.

<sup>665</sup> G. FERRANTI, *op. loc.* cit.

<sup>666</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc.* cit.

<sup>667</sup> G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *op. loc.* cit.

<sup>668</sup> G. FERRANTI, *op. loc.* cit.

<sup>669</sup> G. FERRANTI, *op. loc.* cit.

<sup>670</sup> P. PETRANGELI, *Profili di inefficienza dell'attuale sistema fiscale: la tassazione delle imprese, il fisco*, n. 32-33, 6 settembre 2021, p. 3112.

<sup>671</sup> P. PETRANGELI, *op. loc.* cit.

costituito dalle variazioni riconducibili plusvalenze o minusvalenze in PEX, la cui introduzione è stata studiata al fine di evitare fenomeni di doppia tassazione<sup>672</sup>. Invece, in merito alle fattispecie espressamente richiamate nella Legge n. 111/2023, si prevedono le seguenti ipotesi analizzate nel seguito. In relazione agli ammortamenti, si ritiene di attribuire la piena rilevanza a quelli effettuati in bilancio nel rispetto dei principi contabili, senza dover tenere conto dei coefficienti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 1988<sup>673</sup>. Tale ipotesi, si potrebbe eliminare soprattutto per quei soggetti sottoposti alla revisione legale dei conti, attraverso la quale venga raccolta la documentazione *ad hoc* al fine di attestare la correttezza degli imponibili dichiarati<sup>674</sup>. Per le imprese non sottoposte a tale controllo, si potrebbe adottare il sistema di ammortamento *in pooling*, ossia si dovrebbe individuare macrocategorie di beni a cui applicare un unico coefficiente di ammortamento, il cui vantaggio sarebbe riconducibile alla diminuzione dei coefficienti di ammortamento<sup>675</sup>. Tale opzione, inoltre, rispetterebbe le disposizioni finanziarie comprese all'art. 20 della Legge n. 111/2023 in quanto non genererebbe una perdita di gettito, ma una traslazione delle entrate nei periodi di imposta successivi<sup>676</sup>. L'Amministrazione finanziaria avrebbe comunque il potere di accertare la corretta applicazione dei principi contabili da parte delle imprese, con il supporto dei documenti interpretativi forniti dall'OIC<sup>677</sup>. In merito alla seconda fattispecie, trattata nel paragrafo 3.2.1, ossia le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale si ritiene che l'intervento del Legislatore sia riconducibile all'ammissione ai fini fiscali del criterio della commessa completata, e di conseguenza appare opportuno considerare ammissibile: *i)* la valutazione delle commesse infrannuali in base al metodo di completamento, che attualmente non assume rilevanza ai fini fiscali in detta sede, *ii)* la svalutazione delle rimanenze valutata a costi specifici al valore di mercato<sup>678</sup>. Per quanto riguarda, invece, la terza categoria citata nel paragrafo 3.2.1, ossia le differenze su cambi per crediti e debiti in valuta, sarà eliminata l'irrilevanza ai fini fiscali sulle operazioni non realizzate nel corso dell'esercizio sancite dall'art. 110, co. 3, del TUIR con l'obiettivo di ridurre i gravosi adempimenti<sup>679</sup>. Infine, per l'ultima fattispecie individuata al

---

<sup>672</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

<sup>673</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

<sup>674</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

<sup>675</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*; P. ANTONINI, *La nuova disciplina degli ammortamenti nel contesto della Commonconsolidated corporate tax base, il fisco*, n. 5, 8 ottobre 2012, p. 5925.

<sup>676</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

<sup>677</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

<sup>678</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

<sup>679</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

paragrafo 3.2.1, ossia gli interessi di mora sarà eliminata l'applicazione del criterio di cassa, attualmente sancito dall'art. 109, co. 7, del TUIR. In relazione al criterio di cassa, il Legislatore potrebbe valutare la disapplicazione di tale criterio rispetto ai: *i*) contributi in conto capitale, *ii*) contributi alle associazioni sindacali e di categoria e *iii*) gli utili distribuiti in ambito di applicazione di PEX<sup>680</sup>.

Un'ulteriore ipotesi connessa alla semplificazione nella determinazione del reddito d'impresa che al contempo consentirebbe anche il rispetto del requisito relativo alla correlazione costi e ricavi è riconducibile agli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, si potrebbe infatti prevederne la rilevanza qualora il sostenimento della spesa futura risultasse certo in relazione anche all'impegno giuridico assunto<sup>681</sup>. Riguardo a tale fattispecie, l'Agenzia delle Entrate si è espressa nella medesima direzione in relazione ai costi accantonati per lo smaltimento di rifiuti tossici e i connessi oneri di bonifica conseguenti alla chiusura delle discariche<sup>682</sup>

Per perseguire le finalità individuate dalla Legge n. 111/2023 diventa altresì necessario rivedere anche la disciplina dei costi parzialmente deducibili, ossia quei costi la cui deducibilità è determinata forfettariamente dal Legislatore in base alla valutazione di inerenza all'attività di impresa. Un esempio di tale fattispecie è riconducibile a tutti quegli oneri relativi ai mezzi di trasporto a motore disciplinati nell'art. 164 del TUIR<sup>683</sup>. Tale forfettizzazione avviene per evitare possibili controversie relative alla determinazione dell'effettivo utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività di impresa<sup>684</sup>. In relazione a tale ambito, è stata espressamente prevista la possibilità di revisionare le disposizioni volte alla limitazione della deducibilità dei costi relativi al personale dipendente, quale ad esempio i fabbricati concessi in uso ai dipendenti, le spese di vitto e alloggio per le trasferte e le spese alberghiere e di ristorazione<sup>685</sup>. Tuttavia, diventa opportuno specificare che tale disposizione non sembrerebbe applicabile nel caso in cui il lavoratore dipendente sia anche socio dell'impresa datrice di lavoro<sup>686</sup>. I destinatari di tali interventi sono riconducibili, come già menzionato per le altre misure, ai soggetti che

---

<sup>680</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

<sup>681</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

<sup>682</sup> G. FERRANTI, *op. loc., cit.*

<sup>683</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc., cit.*

<sup>684</sup> L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *op. loc., cit.*

<sup>685</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

<sup>686</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

applicano il principio di derivazione rafforzata e che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale dei conti<sup>687</sup>.

La Legge n. 111/2023, inoltre, stabilisce che i soggetti maggiormente interessati a tali interventi sono le imprese di minori dimensioni, senza però effettuare nessun rinvio in merito ai limiti dimensionali<sup>688</sup>. Quest'ultime non sono definite, all'interno della suddetta legge, a livello normativo in alcun modo<sup>689</sup>. Infatti, la categoria maggiormente esposta alla gestione, eccessivamente onerosa e sproporzionata rispetto alle loro dimensioni, del doppio binario è riconducibile alle microimprese<sup>690</sup>. In tale contesto occorre valutare l'eliminazione del principio di rappresentazione sostanziale in modo da avvicinare le regole civilistiche a quelle fiscali<sup>691</sup>. L'eliminazione del sopracitato principio è riconducibile al fatto che le microimprese non possono beneficiare dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata, ma sono comunque tenute all'osservazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma<sup>692</sup>. Un chiaro esempio è in sede di individuazione dell'esercizio di competenza fiscale dove tale tipologia di impresa applica le disposizioni derivanti dall'art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, ovvero considera i costi e ricavi nella formazione del reddito imponibile in relazione alle risultanze giuridiche – formali, anziché quelle sostanziali<sup>693</sup>. Di conseguenza, risulta auspicabile in tema di semplificazione e razionalizzazione in materia di bilancio, un riconoscimento automatico delle regole relative al bilancio abbreviato<sup>694</sup>.

È altresì opportuno specificare che il Legislatore dovrà tenere in considerazione le direttive europee e gli obiettivi differenti rispetto ai diversi livelli. Infatti, in materia di redazione del bilancio, la normativa vigente mira a non sovrastimare il risultato d'esercizio tenendo conto della situazione complessiva dell'azienda, mentre, a livello fiscale, l'obiettivo è riconducibile all'art. 53 della Costituzione, ovvero alla capacità contributiva del soggetto<sup>695</sup>.

---

<sup>687</sup> G. FERRANTI, *op. loc. cit.*

<sup>688</sup> C. M. ANDÒ, *op. loc. cit.*

<sup>689</sup> C. M. ANDÒ, *op. loc.*, cit.

<sup>690</sup> L. MIELE, *Novità in arrivo per i bilanci abbreviati e micro*, Eutekne, 18 gennaio 2024.

<sup>691</sup> L. MIELE, *op. loc. cit.*

<sup>692</sup> L. MIELE, *op. loc.*, cit.

<sup>693</sup> L. MIELE, *op. loc.*, cit.

<sup>694</sup> L. MIELE, *op. loc.*, cit.

<sup>695</sup> C. M. ANDÒ, *op. loc.*, cit.

## CONCLUSIONI

Dall'indagine svolta con il presente elaborato emerge che il sistema fiscale è stato spesso, negli ultimi decenni, oggetto di interventi disorganici e asistematici che hanno avuto la conseguenza di rendere l'applicazione della normativa fiscale articolata e complessa, a discapito della semplificazione e della certezza relativa alle norme tributarie. Per tale ragione, si ritiene che gli interventi delineati dalla Legge Delega n. 111/2023 risultano essenziali al fine di migliorare l'ordinamento tributario italiano.

In questa sede occorre ricordare che il nostro sistema tributario è stato definito negli anni 70. Nonostante la normativa tributaria è stata oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni, la struttura portante di tale sistema non è mai mutata. Infatti, possiamo definire tale fenomeno come un'ipertrofia normativa, nella quale l'utilizzo di un linguaggio normativo complesso e il ricorso a tecniche normative inadeguate ha generato lacune e antinomie, le quali hanno comportato una stratificazione di disposizioni in cui risulta complesso orientarsi.

Inoltre, è necessario ribadire che più volte le aspettative dei contribuenti, studiosi e operatori giuridici sono state deluse rispetto a "*riforme mancate*". A titolo esemplificativo si riporta la Legge più recente, ossia la n. 23/2014. con tale Legge, sono state adottate fra le più importanti innovazioni normative, quali ad esempio il nuovo assetto dell'abuso del diritto e la riforma degli interpelli. Tuttavia diverse disposizioni normative, ritenute anch'esse essenziali per il sistema fiscale, non sono state emanate. Alcuni di questi temi ricorrono attualmente nella Legge Delega n. 111/2023.

Come evidenziato nel corso dell'elaborato gli obiettivi individuati nella Legge Delega sono volti sia ad affrontare una serie di criticità in merito al quadro normativo attuale sia a stimolare la crescita dell'economia.

È merso come tali obiettivi risultino ampiamente condivisibili ed estremamente necessari per l'efficientamento della struttura di tassazione del reddito d'impresa. Inoltre, risultano altresì necessari per mitigare la situazione attuale dove il diritto tributario viene ormai classificato come un diritto di emergenza, ossia riconducibile a dei micro aggiustamenti senza la visione di un disegno complessivo.

Tuttavia, occorre considerare l'elevata quantità di interventi descritti nella Legge Delega, da cui potrebbero discendere delle criticità in relazione ai ristretti tempi di attuazione. È necessario sottolineare che una vera e propria riforma tributaria necessita di tempi adeguati

Un ulteriore aspetto di criticità riguarda il fatto che, in fase di emanazione dei decreti attuativi, a causa della genericità di alcune disposizioni, è possibile che vengano persi di vista i reali obiettivi contenuti nelle originarie intenzioni parlamentari. Si pensi ad esempio all'introduzione del beneficio fiscale relativo alla maggiorazione del costo del personale neo assunto. Seppur la misura sia coerente con i principi generali individuati all'art. 6, co. 1, lett. a), è stata introdotta solamente per l'anno d'imposta 2024. Se si riflette in merito al periodo circoscritto di utilizzo del beneficio fiscale, risultano delle divergenze rispetto alla previsione di revisione di impianto generale di riduzione dell'IRES ricompreso nella Legge Delega.

Si può pertanto concludere dicendo che i principi ispiratori della Legge Delega sono certamente apprezzabili e necessari al fine ristabilire il rapporto tra Fisco e contribuente, stimolare la crescita economica ed incentivare gli investimenti, anche esteri. Tuttavia, non essendoci riferimenti a strumenti concreti e in relazione alle tempistiche ridotte per l'emanazione dei decreti attuativi, il percorso della Riforma Fiscale potrebbe incontrare delle difficoltà. L'auspicio è che il Governo in fase di attuazione riesca a recepire i principi ispiratori della presente Legge e formulare gli interventi necessari al fine di concretizzare gli obiettivi esposti nel presente elaborato.

## BIBLIOGRAFIA

- A.A.VV, *Manuale del reddito di impresa*, Eutekne, 2022.
- A. BONUZZI, *Il regime fiscale delle commesse*, Euroconference, 2019.
- A. COTTO E C. SGATTONI, *il nuovo patent box “comprime” il ROL*, Assonime, 23 febbraio 2024, cir. n. 4.
- A. GARCEA, *Le problematiche fiscali del passaggio ai principi contabili nazionali*, *Corriere Tributario*, n. 8-9, 1 agosto 2019.
- A. SAVORANA, *Le presunzioni e l'inversione dell'onere della prova nei casi di Esterovestizione e CFC*, tratto da 9° Seminario aperto ai Magistrati tributari della Lombardia 16 maggio 2017.
- A. TOMMASINI, *Riforma Fiscale*, Giuffrè, Varese, ottobre 2023.
- A.A.VV, *Manuale del reddito di impresa*, Eutekne, 2022.
- B. FASOLI BRACCINI, *I regimi di riallineamento nell'ambito delle operazioni straordinarie: le prospettive di riforma alla luce della Delega Fiscale*, ODEC di Roma e Fondazione Telos 15 novembre 2023.
- B. IANNIELLO, *Imposta sui redditi delle società: novità della riforma fiscale (parte I)*, *Le Società*, n. 4, 1 aprile 2004.
- B. PAGAMICI, *Novità per il bonus investimenti 4.0*, *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 4, 24 gennaio 2022.
- C. M. ANDÒ, *Redazione del Bilancio d'esercizio alle imprese minori*, *Sole 24 ore*, 29 settembre 2023.
- C. TOZZA, *Disciplina dei lavori in corso di durata ultrannuale*, *Fisco Oggi*, 19 ottobre 2006.
- Confindustria “attuazione della Legge delega fiscale - Osservazioni allo schema di decreto legislativo riguardante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi – atto del Governo n. 88).
- D. AVOLIO E M. PIAZZA, *Il reshoring di attività economiche e il caso delle società holding*, *il fisco*, n. 4, 29 gennaio 2024.
- E. DELLA VALLE, *Revisione dei criteri di determinazione della residenza fiscale di società*, *il fisco*, n. 5, 5 febbraio 2024.
- F. GAGLIARDI, *ZES Unica: credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi*, *Pratica Fiscale*, n. 47-48, 11 dicembre 2023.
- F. PERLI E M. MATTIA, *IRES*, *Ius Giuffrè*, 2017.
- F. PISTOLESI, *Le riforme mancate in Italia: ragioni e senso di anni di promesse deluse*, *Ius Tributario*, Giuffrè, 8 marzo 2023.

F. TUNDO, *Giurisprudenza e attualità in materia tributaria - la legge delega per la riforma tributaria e la ragionevolezza del sistema fiscale nella giurisprudenza costituzionale*, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, fasc.3, *DeJure*, 1 giugno 2023.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Operazioni e poste in valuta*, n. 3 del 12 gennaio 2005

G. ABRUZZESE E G. BONANNO, *Credito ricerca e sviluppo: la lunga via verso la certezza applicativa*, *Corriere Tributario*, n. 10, 1 ottobre 2023.

G. ABRUZZESE E G. BONANNO, *Il Patent Box, tra passato, presente e futuro*, *Corriere Tributario*, n. 6, 1 giugno 2023.

G. ALBANO E L. COLUCCI, *Riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e revisione dei costi parzialmente deducibili*, *il Sole 24 ore*, Guida alla Riforma fiscale, Settembre 2023.

G. ALBANO, *la deducibilità degli interessi passivi per le imprese, il sole 24 ore*, settembre 2023.

G. ANDREANI, A. DODERO E G. FERRANTI, *Testo Unico Imposte sui Redditi*, *Wolters Kluwer Italia Srl*, Milano, II, febbraio 2020.

G. BARBAGELATA E M. PISANO, *I limiti al riporto delle perdite fiscali nei trasferimenti societari*, *Corriere Tributario*, n. 31, 1 marzo 2023.

G. Falsitta, *Manuale di Diritto Tributario – Parte Speciale: Il sistema delle imposte in Italia*, dodicesima edizione, 2018, Milano.

G. FERRANTI, *La riforma fiscale riduce le divergenze tra il bilancio e il reddito d'impresa*, *Corriere Tributario*, n. 5, 1 maggio 2023.

G. FERRANTI, *Principio di previa imputazione al bilancio: le questioni aperte, il fisco*, n. 46, 5 dicembre 2022.

G. GAVELLI E F. GIOMMONI, *modifiche alle regole di riporto delle perdite, il sole 24 ore*, settembre 2023.

G. L. NIEDDU, *L'OCSE e l'evoluzione della fiscalità internazionale: riflessioni sul Pillar One e sul Pillar Two*, *Euroconference News*, 8 febbraio 2023.

G. M. COMMITTERI E A. DODERO, *Semplificazione dei regimi di riallineamento e gestione delle perdite per i soggetti IRES, il fisco*, n. 37, 2 ottobre 2023.

G. MELIS, *Relazione sui Progetti di legge recanti: “Delega al Governo per la riforma fiscale” (C. 75 Marattin e C. 1038 Governo)*, *Innovazione Diritto*, n. 2, 2023.

G. ODETTO GRUPPO DI STUDIO EUTEKNE, *Le disposizioni di contrasto al “commercio” delle perdite fiscali*, *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 31, 1 agosto 2005.

G. RICOTTI, *Delega al Governo per la riforma fiscale” Disegno di legge AC 1038*, Banca d'Italia, 18 maggio 2023.

G. SALVÌ, *Limiti al riporto delle perdite fiscali*, *Amministrazione & Finanza*, n. 7, 1 luglio 2022.

G. SALVI, *Trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera*, *Amministrazione & Finanza*, n. 11, 1 novembre 2019.

G. SEPIO E G. SBARAGLIA, *Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, il fisco*, n. 3, 22 gennaio 2024, p. 213.

G. VASAPOLLI E A. VASAPOLLI, *il trattamento civilistico e fiscale degli interessi di mora attivi e passivi, Corriere Tributario*, n. 41, 28 ottobre 2013.

G. ZIZZO, *il ritorno della doppia aliquota IRES tra conservazione ed innovazione*”, *Corriere Tributario*, 2023.

L. CORSO E L. FORNERO, *Ammortamenti – Imposte Dirette, Guida Eutekne*, versione aggiornata al 2. Gennaio 2024.

L. DE STEFANI, *Riduzione IRES per investimenti, nuove assunzioni o partecipazione agli utili, Sole 24 ore*, 25 settembre 2023.

L. DE STEFANI, *Testi unici entro i 12 mesi e riforma fiscale entro i 24, Sole 24 ore*, 25 settembre 2023.

L. FORNERO, *Addio graduale al “doppio binario” contabile-fiscale, Il Quotidiano del Commercialista, Eutekne*, 18 agosto 2023.

L. GAIANI, *Prorogati gli incentivi “Industria 4.0” con misure depotenziate, il fisco*, n. 5, 31 gennaio 2022.

L. MAURIZIO, *Le imposte sui redditi nel testo unico, Giuffè*, 2020.

L. MIELE E A. ALBERTI, *L’opzione per il riallineamento in sede di FTA degli IAS/IFRS, Corriere Tributario*, n. 4, 1 aprile 2022.

L. MIELE E G. RUSSETTI, *I criteri di classificazione fra bilancio e fisco, Corriere Tributario*, n. 11, 1 novembre 2022.

L. MIELE E G. RUSSETTI, *Riallineamento dei valori contabili e fiscali verso la riforma, Corriere Tributario*, n. 8-9, 1 agosto 2023.

L. MIELE E G. RUSSETTI, *Transizione in caso di operazioni straordinarie da regolare, Eutekne*, 21 agosto 2023.

L. MIELE, A. TRABUCCHI E F. VERNASSA, *La riduzione del doppio binario civilistico nell’attuazione della delega fiscale, Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili*, 19 aprile 2023.

L. MIELE, *Novità in arrivo per i bilanci abbreviati e micro, Eutekne*, 18 gennaio 2024.

L. SALVINI, *Diritto societario e diritto tributario: dieci anni dalle riforme, De Jure*, 2014.

L. TESCARO, *Disciplina antielusiva ACE: chiarimenti delle Entrate, Pratica Fiscale e Professionale*, n. 29, 18 luglio 2022.

M. LEO, *Le linee guida per la riforma fiscale fra proposte condivisibili e lacune da colmare, il fisco*, n. 30 26 luglio 2021.

M. PIERRO, *La qualità della legge tributaria: codice o codification à droit constant?*, *Rassegna tributaria*, n. 1, 6 aprile 2022.

P. ALBERTI E A. COTTO, *Via libera della Camera alla delega fiscale con spazio ai super ammortamenti*, *Eutekne Fisco*, 13 luglio 2023.

P. ALBERTI, *Bonus formazione 4.0*, *Eutekne*, *Guida Eutekne Imposte Dirette*, aggiornato al 12 dicembre 2023.

P. ALBERTI, *La legge di bilancio 2022 e il DL “fisco-lavoro”*, Cap. IV, *Eutekne*, 1 gennaio 2022.

P. ANTONINI, *La nuova disciplina degli ammortamenti nel contesto della Common consolidated corporate tax base, il fisco*, n. 5, 8 ottobre 2012.

P. BORIA, *Le nuove prospettive della fiscalità di vantaggio connesse alla disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo*, *Diritto e Pratica Tributaria*, n. 4, 1 luglio 2022.

P. DRAGONE E R. VALACCA, *L'assonime commenta le peculiarità della disciplina ordinaria dell'ACE*, *Corriere Tributario*, n. 36, 24 settembre 2012.

P. MENEGHETTI, *Nuove regole per dedurre gli interessi passivi con la Riforma Tributaria*, *Euroconference*, 25 luglio 2023.

P. PARISI, *Abrogazione dell'ACE e riporto a nuovo delle eccedenze*, *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 4, 29 gennaio 2024.

P. PETRANGELI, *Profili di inefficienza dell'attuale sistema fiscale: la tassazione delle imprese, il fisco*, n. 32-33, 6 settembre 2021.

R. MICHELUTTI, A. PRAMPOLINI E A. D'ETTORE, *Il trasferimento in Italia di attività economiche (reshoring)*, *Corriere Tributario*, n. 3, 1 marzo 2024.

S. CINQUEPALMI, *Il credito d'imposta delle ZES tra novità e vecchi dubbi, in riv trib il fisco*, n. 2, 15 gennaio 2024.

S. GIORDANO, *Il regime dell'ace trova le sue regole, Bilancio e reddito d'impresa*, n. 7, 1 luglio 2012.

S. SANNA, *Riconoscimento fiscale dei maggiori valori della conferitaria con decorrenza differita*, *Eutekne info*, 19 agosto 2022.

Senato della Repubblica XIX Legislatura n. 88 – Atto del governo sottoposto a parere parlamentare - Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi - Parere ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111.

V. FICARI, *L'impresa commerciale ai fini delle imposte sul reddito: punti fermi, problemi e prospettive (\*)*, *Riv. Dir. Trib.*, fasc. 10, 2009.

V. RUSSO E M. MUSUMECI, *La deducibilità degli interessi passivi alla prova della derivazione (“rafforzata” e “ragionata”)*, *il fisco*, n. 11, 16 marzo 2020 *fiscale*, *Eutekne*, 27 ottobre 2023.

## **CIRCOLARI E PRASSI**

Agenzia delle Entrate, circ. 10 luglio 2009, n. 33/E.

Agenzia delle Entrate, circ. 6 dicembre 2011, n. 7/E.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Allegato 1 del Decreto Legge n. 111 del 9 agosto 2023.

Art. 102 *bis*, co. 1, del Tuir.

Art. 102, co. 2, del Tuir.

Art. 164, co. 1, let. b), del TUIR.

Art. 164, co. 1, lett. b *bis*), del TUIR.

Art. 2, del Decreto Legge n. 322/1998.

Art. 2192, del Codice Civile.

Art. 55, co. 1, del TUIR.

Art. 32, co. 2, lett. b) e c) del TUIR.

Art. 6, lett. b), Legge n. 111/2023.

Art. 89, co. 2, del TUIR.

## **SITOGRAFIA**

Camera dei Deputati, Delega per la revisione del sistema fiscale, Fisco, Delega per la revisione del sistema fiscale (camera.it), <https://temi.camera.it/leg18/provvedimento>.

Camera dei Deputati, La riforma fiscale, Fisco, La riforma fiscale (camera.it), <https://temi.camera.it/leg19/temi/la-riforma-fiscale.html>.